

ARRINGA

IN DIFESA DEL RE LUIGI XVI
DI RAYMOND DE SEZE



CAMERA PENALE DI MODENA
Carl'Alberto Perroux



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



LOUIS XVI

A R R I N G A
IN DIFESA DEL RE
LUIGI XVI

RECITATA


DA **** DESEZE

IN NOME DE' SUOI COMPATROCINATORI
ALLA SBARRA DELLA CONVENZION NAZIONALE

IL DI' 26 DICEMBRE 1792.

TRADOTTA FEDELMENTE NELL' ITALIANA FAVELLA

D A G . B . V .



IN MILANO

Dallo Stampatore Luigi Veladini
in Contrada Nuova,

Con Permesso,

Costretto di estendere in quattro notti una Difesa così importante, mentre impiego il giorno co' miei colleghi all' esame dei molteplici documenti comunicatici, non è mestieri ch'io faccia scusa per l'inesattezza d'un lavoro frettoloso, e che non contiene in qualche modo che i puri risultati. Ma ho dovuto adempiere ad un dovere sacro: ho sol consultato il mio zelo, non le mie forze.

D I F E S A

DEL RE LUIGI XVI.

CITTADINI RAPPRESENTANTI DELLA NAZIONE.

Egli è dunque giunto al fine il momento in cui Luigi accusato in nome del popolo francese può farsi ascoltare fra questo popolo stesso. E' giunto il momento in cui circondato egli dai patrocinatori datigli dalla umanità e dalla legge può presentare alla nazione una difesa approvata dal suo cuore, e metter in chiaro avanti di essa tutte le sue intenzioni. Già dal silenzio che mi circonda io comprendo che il dì della giustizia succede ai giorni di collera e di prevenzione: che quest'atto solenne non è una vana formalità: che il tempio della libertà è pur quello dell'imparzialità prescritta dalla legge: che l'uomo, chiunque siasi, ridotto alla umiliante condizione d'un accusato è sempre sicuro di riscuotere l'attenzione e d'eccitare l'interesse de' suoi accusatori medesimi.

Io dico l'uomo, chiunque siasi, perchè Luigi non è più in fatti che un uomo, ed un uomo accusato. Ei più non opera prestigi, non può più nulla, nè imprimer timore, nè offerir ricompense. Questo è dunque il momento in cui voi gli dovete, non solo la maggiore giustizia, ma, oserei dire, ancora il maggior favore. Egli ha diritto d'inspirarvi tutta la sensibilità ch' eccita un eccessivo infortunio. Se, come disse un celebre repubblicano, le disavventure dei Re sono più compassionevoli e più sacre presso chi visse sotto un governo monarchico, che le disavventure degli altri uomini; senza dubbio il destino di chi occupò il più luminoso trono dell'universo deve eccitare assai più vivo interesse, e questo deve aumentarsi a misura che s'approssima la decisione del suo destino. Voi non avete finora udito che le sue risposte. Il chiamaste fra

voi: ci venne, ma ci venne con calma, con coraggio, con dignità: ci venne col sentimento della sua innocenza, rassicurato dalle sue intenzioni, di cui niuna potestà umana può involargli la consolante testimonianza. Conscio di tutta la sua vita ha potuto palesarvi il suo animo. Ei volle che voi, e la nazione per mezzo vostro, sapesse tuttociò che ha fatto: vi ha svelato persino i più nascosti pensieri. Ma rispondendo così nell'istante istesso in cui l'interrogavate, discutendo senza precauzione e senza esame imputazioni non prevedute, improvvisando per così dire una giustificazione, a cui era ben lontano da immaginarsi di esser costretto, Luigi non ha potuto che dirvi la sua innocenza: non ha potuto dimostrarla, addurne le prove. Io, Cittadini, le reco a voi e al popolo in cui nome egli è accusato. Vorrei in questo momento essere ascoltato dalla Francia tutta: vorrei che s'ampliasse all'istante questo recinto per contenervela. Io so che parlo alla nazione stessa parlando ai suoi rappresentanti: ma egli è ben giusto il rammarico di Luigi, che la moltitudine immensa di Cittadini prevenuta dalle imputazioni a lui fatte non possa ora udire e pesare le risposte che lo giustificano. Ciò che più gli sta a cuore si è di provare la sua innocenza: quest'è il solo suo desiderio, il solo suo pensiero. Sa Luigi che inquieta aspetta tutta l'Europa l'esito di questo giudizio: ma egli non s'occupa che della Francia. Ei sa che saranno un giorno dalla posterità raccolti e ben pesati i documenti tutti di questa gran causa fra una nazione ed un uomo: ma Luigi non pensa che ai suoi contemporanei: non aspira che a disingannarli. Questa pure è la sola meta del nostro ragionare: difenderlo, giustificarlo. A sua imitazione dimentichiamo l'Europa che ci ascolta, la posterità di cui già si sta preparando il giudizio: noi non vogliamo occuparci che del momento presente, della sorte di Luigi. Crederemo d'aver pienamente soddisfatto alla nostra incombenza dimostrando ch'egli è innocente.

Non devo dissimulare però quanto a noi tutti, e più a me, sia stata penosa la brevità del tempo concesso a compilare questa difesa. Ai materiali immensi che abbian fra le mani appena abbian potuto dare un'occhiata: dovemmo perdere a distribuire in classi i documenti presentatici, quel tempo che avremmo impiegato al critico esame dei medesimi: parte del tempo destinato a scrivere si dovette consumare nei necessarij trattenimenti coll' accusato. In somma in una causa che per

la sua importanza, per la sua solennità, per la sua grandezza, per la sua impressione nei secoli rimoti avrebbe meritato la meditazione e l'assiduo lavoro di molti mesi, io non ho avuto nemmeno otto giorni. Io vi supplico adunque, o Cittadini, di prestarci quell'indulgente orecchio che dovete al nostro rispetto verso il vostro decreto, al desiderio nostro d'ubbidirvi. Ah non sia che per le forzate omissioni nostre ne soffra la causa di Luigi: anzi la giustizia vostra soccorra il nostro zelo: e fate sì che in voi si avveri il magnifico detto del Romano Oratore, che avete voi stessi in qualche modo cooperato meco alla giustificazione che vi presento.

Troppo vasta è la mia carriera, procurerò di restringerla con opportune divisioni. Se non avessi què che a rispondere a Giudici, io non esporrei loro null'altro che massime: direi loro soltanto che, dopo abolita la Monarchia, nulla v'ha più ad indagare intorno a Luigi. Ma io parlo anche al popolo stesso, e preme tanto a Luigi il distruggere le precauzioni ispirategli contro di lui, che non ricusa addossarsi il soverchio incarico di esaminare e confutare tutti i fatti che gli vengono imputati. Io stabilirò adunque in prima le massime, quindi discuterò i fatti enunziati nell'atto d'accusa.

*Massime relative all'inviolabilità
prescritta dalla Costituzione.*

Io devo quì esaminare queste massime sotto un doppio aspetto, cioè del tempo precedente e del tempo susseguente l'abolizione della Monarchia. Al primo entrare in queste ricerche mi si presenta il decreto per cui la Convenzione Nazionale ha deciso che essa stessa avrebbe giudicato Luigi, e non ignoro l'abuso ch'alcuni, più ardenti, che riflessivi, hanno preteso di fare di questo decreto. Eglino hanno supposto il so, che spogliato per esso Luigi dell'Inviolabilità ond'era stato armato dalla Costituzione, non poteva più valersene in sua difesa. Ma quest'è un errore, cui basta a dissipare un'osservazione ben semplice. In fatti cos'ha pronunziato la Convenzione? Dichiarando che avrebbe essa giudicato Luigi, ella si è costituita Giudice dell'accusa da lei stessa intentata contro di lui, ma nello stesso tempo ordinò ch'ei fosse ascoltato, giacchè non lo potea giudicare senza ascoltarlo. Egli ha dunque il diritto di valersi d'ogni mezzo di difesa per respin-

gere l' accusa . Quest' è un diritto comune a tutti gli accusati ; precisamente perchè sono accusati : nè può il Giudice precludere loro una via sola di giustificazione : il loro uffizio altro non è che di pesarne la forza . Dunque la Convenzione non può altrimenti procedere nel giudizio di Luigi . Ella bilancerà le sue difese quando le avrà udite , ma non può preventivamente affievolirne o escluderne alcuna . Se Luigi s' inganna nei principj cui crede opportuno appoggiarsi , la Convenzione non avrà ad essi riguardo nella sua decisione : ma prima che pronunzi deve ascoltarli : così vuole la giustizia , la legge . Ecco dunque le massime ch' io stabilisco ed imploro .

Le Nazioni sono Sovrane . Elleno sono padrone di adottare quella forma di Governo che loro sembra la più convenevole . Elleno possono anche mutare , per migliorare la loro sorte la forma adottata prima , e riconosciuta poi difettosa [a] . Io non contendo alle Nazioni questo loro imprescrittibile diritto . Esso è scritto nell' atto nostro Costituzionale , e v' ha forse taluno tra voi che si ricorda quanto abbia contribuito uno dei presenti patrocinatori di Luigi , membro allora dell' Assemblea Costituente , a collocare questa massima fralle leggi fondamentali della Francia .

Ma una grande Nazione non può esercitare la Sovranità da se stessa , deve affidarla a' suoi delegati . Deve essa pertanto , o sciegliere un Re , o darsi una forma repubblicana .

Nell' anno 1789 in quella prima epoca della sua rivoluzione che ha mutato subitamene la forma di Go-

[a] Io non credo che il Sig. Deseze fosse intimamente persuaso di queste massime , nè che adottasse questi pretesi e supposti diritti della nazione . Egli avrà probabilmente riconosciuto col rinomatissimo Storico dell' Inghilterra , che il principio che trae dal popolo ogni autorità legittima , per quanto nobile e specioso appaja in se stesso , è smentito da tutta la storia , dalla comune esperienza [David Hume Istoria d' Inghilterra nel regno di Carlo I.] . Ma parlando ad accusatori insieme e giudici , che si dicevano rappresentanti della nazione francese , dalla cui sola volontà dipendeva la sorte di Luigi , non conveniva certamente a' suoi patrocinatori , senza far urto , prescindere dai principj dai medesimi , tuttochè irragionevolmente , adottati nella circostanza ch' era della massima importanza il cattivarsi la loro opinione . Nota dell' Ed.

verno che ci reggeva dopo tanti secoli, la Nazione in tutte le sue provinciali adunanze ha dichiarato a' suoi deputati ch' ella voleva un Governo Monarchico. Questa forma di Governo esige necessariamente l' inviolabilità del suo capo. Pensarono allora i Rappresentanti del popolo francese, che un Re incaricato solo della esecuzione delle leggi avea bisogno, per evitare o superare ogni ostacolo, di tutta la forza dell' opinione; ch' egli era mestieri ch' ei potesse imprimere quel rispetto che rende grata l' ubbidienza prescritta dalla legge; ch' ei contenesse nei dovuti confini le autorità secondarie che tendono sempre a superarli; ch' ei reprimesse o prevenisse tutte le passioni che fanno urto continuo contro il bene generale; ch' egli invigilasse sollecito su tutte le parti costituenti l' ordine pubblico: in somma che con mano ferma tenesse sempre tese tutte le molle del governo senza lasciarne allentare alcuna. Pensarono i legislatori allora che per l' adempimento di sì grandi doveri conveniva affidare al Monarca una grande autorità; ed affinchè questa si potesse esercitare con piena libertà, era d' uopo ch' egli fosse inviolabile.

Sapevano altronde i rappresentanti della nazione che non creavano essi l' inviolabilità per l' interesse del Re, ma per proprio loro vantaggio, per la loro tranquillità e felicità: perchè nei governi monarchici sarebbe turbata la tranquillità ad ogni momento, se il capo della potestà sovrana non opponesse incessantemente l' inflessibilità della legge a tutte le passioni, a tutti i traviamenti tendenti ad eluderne o a violarne le disposizioni.

Essi riputarono in fine egualmente morale che politica quella massima d' un popolo vicino che i mancamenti dei Re non si devono mai attribuire alla loro persona; poichè le critiche loro circostanze e la seduzione che gli circonda devono sempre far ricadere su le suggestioni straniere perfino i delitti che possono commettere: massima utilissima al popolo che, riguardando l' inviolabilità dei Re come un suo patrimonio, piuttosto presume in essi pazzia che lasciarli esposti a degli attacchi onde abbiano a nascere le più grandi rivoluzioni. Tali sono le idee che hanno servito di base alla costituzione che domandò la Francia ai suoi rappresentanti.

Io apro adunque la costituzione e leggo al primo capo dell' autorità Regia ch' essa è indivisibile ed affidata ereditariamente alla stirpe regnante di maschio in maschio. Osservo quindi che l' autorità regia è stata data a Luigi a titolo di delegazione. Si è disputato tal

carattere di questa delegazione: si è dimandato se ella era un contratto, e sopra tutto se era un contratto sinallagmatico. Ma questa era una pura quistione di parole. Senza dubbio questa delegazione non era un contratto di quelli che non si possono annullare senza il consenso d' ambe le parti. Egli è evidente ch' essa altro non era che un mandato, un' attribuzione dell' esercizio della sovranità di cui la nazione riteneva il principio che non poteva alienare, e per conseguenza un' attribuzione rivocabile per essenza come tutti i mandati [a]. Ma questa delegazione era un contratto in quanto sino a che non fosse revocata obbligava il mandante all' adempimento delle condizioni sotto cui era data, come obbligava il mandatario all' adempimento delle condizioni sotto cui l' avea ricevuta.

Lasciamo adunque da parte le quistioni sulle pure voci, e riconosciamo per principio fondamentale che la Costituzione, incaricando Luigi ad esercitare fedelmente l' incombenza augusta dalla nazione affidatagli, non ha potuto sottoporlo ad altre condizioni o ad altre pene fuori di quelle che sono scritte nel mandato medesimo.

Or quali sono queste condizioni? Leggo nell' articolo secondo, che *la persona del Re è inviolabile e sacra*, ed osservo che questa inviolabilità è qui prescritta in maniera assoluta; senz' alcuna condizione che l' alteri, alcuna eccezione che la modifichi, alcuna gradazione che l' indebolisca: essa è in due parole, essa è intera.

Veggiamo ora le ipotesi prescritte dalla Costituzione, le quali, senza alterare l' inviolabilità del Re [poichè rispettano in lui il carattere di Re finchè lo possiede] suppongono alcune circostanze in cui può egli perdere questo carattere, e non esser più Re.

La prima di queste circostanze è esposta nell' articolo quinto in questi termini: „ Se un mese dopo l' invito del corpo legislatore il Re non ha prestato il giuramento [cioè d' essere fedele alla nazione ed alla legge, e di conservare la Costituzione], o se, dopo averlo prestato, lo ritratta, si avrà per rinunziata da

[a] Il celebre Inglese Burcke ha provata all' evidenza essere conforme alla giustizia ed all' interesse delle nazioni, che fatta una volta questa delegazione essa sia irrevocabile, perchè le costituzioni siano stabili, ed i popoli non vengano esposti al più grave de' mali politici, l' anarchia, effetto necessario d' ogni rivoluzione. Nota dell' Ed.

„ lui la regia autorità. “ La nazione impone quì al Re l'obbligazione di giurare d'esserle fedele e di mantenere il suo giuramento .

Il ritrattarlo è senza dubbio un delitto del Re contro la Nazione . La Costituzione l' ha preveduto : qual pena vi ha imposto ? *Che s' avrà per rinunziata da lui la regia autorità .* E dissi male chiamando questa una pena , poichè tal non è nel vero senso della frase usata della legge . Essa non prescrive un' giudizio ; non dichiara una *decadenza* dal trono ; non si trova una volta sola questa parola nella legge : ma essa crea una supposizione per cui dichiara che nell' ipotesi preveduta si presumerà abdicata dal Re la regia autorità . Questa differenza di espressioni non è qui , o Legislatori , senza un grande motivo . Egli è evidentemente per rispetto verso il carattere regio che la Costituzione ha voluto evitare persino i termini che potessero offenderlo : egli è perciò ch' essa ha scelto studiatamente altre frasi . Voi vedete ch' essa non crea un tribunale , non parla di giudizio , non proferisce la parola di *decadenza* . Ella si è creduta in dovere per sicurezza della Nazione di prevedere il caso d' aversi a lagnare della perfidia o degli attentati anche del Re , e ha detto : *s' avvenga tal caso , si presumerà che il Re abbia dato il suo assenso alla revocazione del mandato ch' io gli avea dato , e sarà nuovamente padrona di ritrattarlo .*

Io so bene che questa presunzione vuol essere , avvenendo il caso , dichiarata , e che non ostante il silenzio della Costituzione si aspetta sempre alla Nazione di pronunziare questa revocazione . Ma ad ogni modo non si farà altro che realizzare una finzione , e questa finzione realizzata non è propriamente una pena , ma un fatto .

Ho detto che la Costituzione ha preveduto il caso del giuramento ritrattato dal Re : ma egli il poteva trasgredire senza ritrattarlo , poteva tendere insidie alla sicurezza della Nazione , poteva dirigere contro essa la forza datagli per difenderla . La Costituzione ha anche preveduto questo delitto . Cos' ha prescritto ? Leggesi all' art. 6. „ Se il Re conduce un' armata contro la „ Nazione , o s' egli non si oppone con un atto formale „ ad una tale intrapresa che venga eseguita in suo no- „ me , s' avrà per rinunziata da lui la Regia autorità “ . Io vi supplico , Cittadini , di quì ben osservare il carattere del delitto preveduto dalla legge . *Condurre un Esercito , dirigerlo contro la Nazione .* Certamente non vi può

essere delitto più grave di questo che tutti in se li comprende. Suppone esso nelle combinazioni previe ogni perfidia, ogni macchinazione, ogni trama necessaria per una tale intrapresa, e nei suoi effetti tutti gli orrori, tutti i flagelli, tutte le calamità che accompagnano una guerra sanguinosa ed intestina. Eppure che cosa ha prescritto la Costituzione in questo caso? La presunzione del Trono abdicato.

Nell' art. 7, prevede la Costituzione il caso che, uscito il Re dal Regno ed invitato dal corpo legislativo, ricusi di rientrare nel tempo prefisso. E che prescrive quì pure la Costituzione? La presunzione del Trono abdicato.

Finalmentè l'art. 8 dichiara [e questo articolo è della somma importanza] che, dopo l'abdicazione *espressa* o *legale*, il Re sarà compreso nella classe de' Cittadini, e potrà essere accusato e giudicato com' essi, *per gli atti posteriori alla sua abdicazione*. Non è mestieri di definire l' abdicazione *espressa*: la *legale* è definita essa pure dagli articoli che ho citato. Risulta dunque da quest' ultimo che il Re rientra nella classe dei Cittadini, allora solo che ha abdicato volontariamente, o che ha commesso uno di que' delitti per cui la legge presume l' abdicazione. Il Re non era dunque prima nella classe dei Cittadini. Egli avea dunque un' esistenza Costituzionale, propria, isolata; assolutamente distinta da quella degli altri Cittadini. E d' onde mai proveniva a lui questa esistenza particolare e privilegiata, se non dalla legge che gli avea impresso il carattere sacro d' inviolabilità, che non poteva essere cancellato altrimenti che per un' abdicazione espressa o legale? Ma d' onde poi volle la legge che risulti quest' abdicazione legale che riconduce il Re nella classe de' Cittadini? Dal più grave delitto che possa commettere un Re verso la Nazione, quello d' un esercito armato per soggiogarla, o farla schiava; sol dopo un sì atroce misfatto la legge fa rientrare il Re nella classe de' Cittadini: cosicchè s' egli fosse anche arrestato colle armi alla mano non suppone la legge che sia perciò permesso d' ucciderlo, nemmeno di condannarlo ad alcuna pena: altra non ne conosce la legge che l' abdicazione. Questi testi della Costituzione così raccolti, così posti in parallelo, oh! come ben si rischiaran l' un l' altro! quanta luce non gettano sulla quistione che ora si tratta! Ma continuiamo.

Il Re rientrato nella classe dei Cittadini può essere

giudicato com' essi. Ma per quali azioni? Per le posteriori alla sua abdicazione. Dunque per le azioni precedenti non può essere sottoposto ad alcun giudizio nell' ordinario senso di questa parola. A quelle azioni null' altro si può riferire che la presunzione d' abdicazione. Ecco quanto ha prescritto la Costituzione, e non si può eluderne il testo.

Osservate in fine che la Costituzione ha qui voluto trattare con eguale riguardo il Re e il corpo Legislatore. Poteva anche questo tradir la Nazione, poteva abusare della potestà affidatagli, poteva estenderla oltre i prescritti confini, poteva invadere la Sovranità. La Nazione avea senza dubbio il diritto di sciogliere questo corpo prevaricatore: ma la Costituzione non ha prescritto alcuna pena, nè contro il corpo, nè contro i suoi membri.

Passiamo ora all' applicazione di queste massime. Luigi è accusato, lo è in nome della Nazione, lo è di molti delitti. O questi sono preveduti dal Codice Costituzionale, o nol sono. Se nol sono, voi non potete giudicarlo, perchè non esiste legge alcuna applicabile al caso: e voi sapete ch' uno dei più sacri diritti dell' uomo si è quello di non essere giudicato che conformemente alle leggi promulgate prima dei commessi delitti.

Che se quei di Luigi furono preveduti dall' Atto Costituzionale allora ei non può soggiacere ad altra pena che alla presunzione d' aver abdicato. Ma dico di più, ed asserisco che i delitti imputati a Luigi sono stati preveduti dall' Atto Costituzionale; poichè quest' Atto ne prevede uno il più atroce di tutti, e che ogn' altro necessariamente comprende, quello di far guerra contro la Nazione, abusando contro essa delle sue forze medesime. Qualunque cosa si voglia immaginare, qui si trova compresa. Qualunque perfidia avesse potuto impiegare Luigi per rovesciare la Costituzione che avea promesso di osservare, avrebbe sempre fatto guerra alla Nazione: ma una guerra in senso figurato meno terribile, che gl' incendj, le stragi, le devastazioni occasionate sempre dalla vera guerra. Ebbene... per tutti questi delitti la legge non prescrive che la presunta abdicazione del Trono.

Io so bene che avendo ora già la Nazione abolita la Monarchia, non v' ha più luogo a dichiarare questa abdicazione. La Nazione avea certamente il diritto di abolire la Monarchia, di cambiare la forma del suo

Governo [a]. Ma avea essa il diritto di cambiare lo stato di Luigi? di applicare a lui altre leggi fuori di quelle cui si era sottoposto? di trasgredire le condizioni del suo mandato? Non ha egli il diritto di dirvi: Quando si è adunata la Convenzione io era prigioniero della Nazione. Potevate allora giudicare di me come volete fare oggigiorno. Perchè non l'avete fatto? Avete abolita la Monarchia, non ve ne contrasto il diritto. Ma se aveste differito questa dichiarazione della volontà Nazionale, e mi aveste fin d'allora accusato e giudicato; non potevate applicarmi altra pena che l'abdicazione. Perchè non avete cominciato da questo giudizio? Ciò che avete fatto di poi non ha potuto estinguere i diritti ch'io avea allora. Perchè mai avete voluto prima distruggere la Costituzione, e poi opporre alle mie difese che la Costituzione più non esiste? Voi volete punirmi: e per avere annullata la Costituzione, volete togliermene il beneficio! Voi volete punirmi: e perchè non trovate alcuna pena legittima che mi spetti, nè volete creare una diversa da quella cui mi era io stesso sottoposto! Voi volete punirmi: e perchè non v'ha legge che mi condanni, ne volete fare una per me solo! Io sento che in oggi non vi ha potestà alcuna che uguagli la vostra: ma ve n'ha una che voi non avete; quella d'essere ingiusti.

Cittadini: non v'ha risposta a questo argomento. Mi si oppone però che la Nazione non poteva, senza spogliarsi della sua Sovranità, rinunziare al diritto di castigare i delitti commessi contro la Costituzione con qualunque altra pena fuori quella espressa nella Costituzione medesima. Mi fa meraviglia che si faccia un sì strano abuso del diritto delle Nazioni. La Nazione ha potuto dare a se stessa una legge Costituzionale. Non ha potuto rinunziare al diritto di cambiarla, perchè questo diritto fa parte della Sovranità che conserva. Ma essa non potrebbe dir oggi, senza rendersi oggetto di disprezzo e di sdegno a tutto l'universo: io non voglio eseguire la legge che mi son data, mal-

[a] Questo supposto diritto sarebbe appunto quello di scovolgere le nazioni e di rovesciare ad ogni tratto le loro costituzioni. Sarebbe il diritto di stabilire una regolare e permanente guerra civile, sarebbe il diritto di sottoporre il tutore del pubblico bene, il Monarca, a capricci sempre rinascenti d'un sedotto popolaccio. Nota dell'Ed.

grado il giuramento solenne che ho prestato di eseguirla finchè fosse rievocata. Attribuire alla Nazione questo linguaggio è un insultare alla sua lealtà, è un supporre che i rappresentanti del popolo Francese non abbiano fatta la Costituzione che per tendere il più terribile agguato a chi l'avesse accettata.

Si è detto pure che, se i delitti imputati a Luigi non sono compresi nell'atto Costituzionale, egli dev'essere giudicato secondo i principj del diritto naturale, o secondo quelli del diritto politico.

A ciò rispondo primieramente ch'egli sarebbe cosa assai strana che il solo Luigi non godesse del diritto comune a qualunque Cittadino di non essere giudicato che secondo le leggi veglianti, e di non essere sottoposto ad alcuna condanna arbitraria.

Rispondo in secondo luogo ch'egli è falso che i delitti imputati a Luigi non siano compresi nella Costituzione. In fatti, e che mai gli si oppone? d'aver tradito la Nazione favoreggiando con ogni sua possa le intraprese formatesi per rovesciare la Costituzione. Ora questo delitto è evidentemente compreso nella seconda parte dell'art. 6., che tratta del caso in cui il Re non si opponesse ad un'intrapresa fatta in suo nome. Ma se il delitto espresso nella prima parte del medesimo articolo, quello d'una guerra fatta alla Nazione alla testa d'un esercito, delitto più grave assai del secondo, non è punito che colla presunta abdicazione, come potrebbe imporsi una pena più grave ad un delitto minore?

Io vado ricercando le più speciose obbiezioni che sonosi fatte: vorrei poterle tutte raccogliere. Fralascio ciò che si è detto che Luigi è stato giudicato dalla Nazione, mentre essa era in istato d'insurrezione. La ragione e il cuore hanno egualmente ribrezzo a discutere una massima sovvertitrice d'ogni libertà, d'ogni giustizia; d'una massima che mette in cimento la vita e l'onore d'ogni cittadino, e che è contraria alla natura stessa dell'insurrezione.

Io non esamino i caratteri che possono distinguere le insurrezioni legittime dalle sediziose, le nazionali dalle parziali: ma dico che per sua natura l'insurrezione è una resistenza subitanea e violenta ad una forza che si crede oppressiva, e che per questa ragione medesima una insurrezione non può essere un moto deliberato, molto meno un giudizio.

Io dico che in una Nazione, che presso un popolo che abbia una legge costituzionale l'insurrezione non può essere che un appello a questa legge, e il richia-

mo di un giudizio fondato sulle formole ch'essa ha consacrate. Io dico in fine che ogni costituzione anche repubblicana che non sia posata su questa base fondamentale e, che dia alla sola insurrezione, di qualunque natura ella siasi, i caratteri che non s'appartengono che alla sola legge non sarà che un edificio sull'arena, atterrito e dissipato ben presto dal primo soffio di vento popolare.

Io non risponderò nemmeno a quanto si è detto che è delitto esser Re, perchè non si può esserlo senza usurpazione. Il delitto qui sarebbe della Nazione che avrebbe detto a Luigi io ti offro il regno e a se stessa io lo punirò d'averlo accettato.

Dicesi ancora che Luigi non può implorare in sua difesa la legge costituzionale ch'egli stesso ha violato. Io proverò ben presto ch'egli non l'ha violata. Ma sia pure così: la legge ha preveduto questa violazione, e non ha prescritto null'altro che la presunta abdicazione.

Dice altri che Luigi dev'essere giudicato come un nimico. Sia; ma il Re che conduce un esercito armato contro la Nazione non è egli un nimico? Eppure [ridiciamo ancora giacchè pare che siasi dimenticato] la Costituzione ha preveduto il caso, e ne ha fissata la pena.

Altri osserva che l'inviolabilità del Re è relativa solo agli attacchi dei Cittadini privati, ma che tra popolo e Re non v'ha alcun naturale rapporto. Dunque i capi delle repubbliche non potranno richiamare in loro favore le guarenzie date loro dalla legge! Dunque i rappresentanti della Nazione non saranno più inviolabili presso al popolo per ciò che avranno detto o fatto in qualità di rappresentanti! Che inconcepibil sistema!

Si è detto in fine che, se non v'era legge applicabile a Luigi, la sola volontà del popolo doveva farne le veci. Cittadini, ecco la mia risposta. Leggo in Rousseau „ Dove non vedo nè la legge che diriga, nè il „ giudice destinato a pronunziare, io non posso ravvi- „ sare una volontà generale. La volontà generale non „ può, come generale, pronunziare nè intorno ad un „ uomo nè intorno ad un fatto [a]“ . Questo testo non ha bisogno di commenti.

Qui pongo fine a questa lunga serie d'argomenti che ho raccolto da tutti gli scritti che furono pubbli-

[a] *Contract social art. IV.*

cati, e che come si vede non distruggono le massime da me stabilite. Ma in fine egli sembra che qualunque cosa siasi detta o possa dirsi contro l'inviolabilità stabilita dall'atto costituzionale non tenda a provar altro se non che, o la legge non dev'essere intesa nel senso assoluto delle sue parole, o non dev'essere eseguita.

Alla prima asserzione io rispondo che nel 1789 quando fu discussa questa legge nell'Assemblea costituente si proposero tutti i dubbj, tutti gli argomenti, tutte le difficoltà che si rinnovano oggi. Quest'è un fatto innegabile registrato in tutti i giornali, e di cui ognuno ha fra le mani la prova. Eppure la legge fu adottata qual leggesi nell'atto costituzionale. Dunque essa non si può ora torcere ad un senso diverso: dunque non si può con distinzioni eluderne il senso e la precisa espressione: dunque non si può limitare l'inviolabilità che fu pronunziata assoluta ad una inviolabilità relativa e modificata.

Rispondo alla seconda asserzione che quand'anche l'inviolabilità fosse irragionevole, assurda, funesta alla libertà nazionale dovrebbe sempre essere osservata finchè non sia revocata dalla legge; perchè la Nazione l'ha accettata colla costituzione, ed accettandola ha giustificato i suoi rappresentanti dell'errore che lor si rimprovera: e perchè finalmente, il che non ha replica, essa ha giurato di osservarla sino alla sua revocazione.

La Nazione può dire oggi: io non voglio più Monarchia, e perciò appunto non la voglio, perchè non voglio l'inviolabilità del Re senza la quale non può sussistere un governo Monarchico. Ma la Nazione non può scancellare l'inviolabilità per quel tempo in cui Luigi occupò il trono Costituzionale. Luigi fu inviolabile finchè fu Re, l'abolizione della Monarchia non può mutare la precedente sua condizione. Non ha più luogo, è vero, la presunta abdicazione minacciata dalla legge; ma per questa ragione istessa non vi ha pur luogo ad applicargli altra pena. Conchiudiamo or dunque e ripetiamo che senza legge applicabile al caso non vi può essere giudizio, e senza giudizio non vi può essere condanna.

Io parlo di condanna. Ma badate bene che se spogliaste Luigi della regia inviolabilità voi dovrete rispettare in lui i diritti del Cittadino: far non potete ch'ei cessi d'essere Re per assoggettarlo al vostro giudizio, e ch'ei sia non Cittadino, ma Re quando lo giudicate. Ora se voi volete giudicare Luigi come Cittadino, io vi domanderei ove sono le formole salutari ch'ogni

cittadino ha il diritto imprescrittibile di richiamare ? Ove la separazione delle potestà legislatrice, esecutrice, e giudiziaria senza cui non v'ha nè costituzione, nè libertà ? Ove quei distinti giudici del fatto, e del diritto, dati quali ostaggi dalla legge a' cittadini per garantire la loro sicurezza, la loro innocenza ? Ove la facoltà di recusare più giudici data dalla legge, perchè necessaria a ribattere o ad evitare l'odio e la passione ? Ove quella maggioranza di voti decisivi sì saviamente prescritta per evitare la condanna o per raddolcirla ? Ove quel tacito scrutinio, che invita il giudice a meditare prima di pronunziare il suo voto, e che racchiude per così dire nella stessa urna e la sua opinione e la testimonianza della sua coscienza ? In somma io vi dimanderei dove sono tutte quelle religiose precauzioni prese dalla legge, perchè il cittadino anche reo non sia mai colpito che da lei sola ?

Cittadini io vi parlo quì colla schiettezza d'un uomo libero. Io cerco tra voi dei Giudici, e non vi trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi, e siete voi stessi che l'accusate ! Volete giudicare Luigi e avete già palesato il vostro voto ! E le vostre opinioni sono già note a tutta Europa ! Sarà dunque solo Luigi tra i Francesi per cui non esista nè legge, nè formalità di giudizio ? Ei non avrà nè le prerogative reali, nè i diritti di cittadino ! non gioirà nè dell' antica, nè della nuova sua condizione ! Quale strano inconcepibile destino !

Ma non insisterò più su queste riflessioni : le abbandono alla vostra coscienza. Non voglio valermi delle sole massime in difesa di Luigi : voglio combattere e distruggere le prevenzioni formatesi contro il suo carattere, contro le sue intenzioni. M' accingo adunque a giustificarlo colla discussione di tutti i fatti enunciati nell' atto di accusa. Divido quest' atto in due parti, e parlerò separatamente dei fatti che hanno preceduto la Costituzione, e di quelli che l'hanno seguita.

DISCUSSIONE DEI FATTI.

P A R T E I.

Fatti anteriori all' accettazione della Costituzione.

Cittadini. Voi risalite nell' atto d' accusa sino al mese di Giugno del 1789, vi risalgo anch' io. E come avete potuto accusare Luigi d'aver voluto il 23 di Giugno sciogliere l' Assemblée dei rappresentanti della Na.

zione? Obbliate voi dunque che l'avea formata egli stesso? Obbliate voi che da 150 anni i suoi antenati, più gelosi di lui della propria autorità, aveano sempre ricusato di convocarla? Ch'egli solo n'ebbe il coraggio? Che solo osò chiamare intorno a se i lumi e le consolazioni del suo popolo, e non temé di ascoltare i suoi richiami? Obbliate voi tutti i sacrifizj che avea già fatti prima di questa convocazione nazionale? Tutto ciò che avea detratto all'autorità sua per accrescerne la nostra libertà? La vivissima gioja che dimostrava vedendoci godere il bene sì prezioso ch'egli stesso ci concedeva?

Cittadini, ah quanto siam ora lontani da quel momento! L'abbiamo già cancellato di troppo dalla nostra memoria: non ricordiamo abbastanza cos'era la Francia nel 1787, qual era allora l'impero dell'autorità unica, il timore rispettoso ch'essa imprimeva: non riflettiamo che, senza il moto generoso dell'animo di quel Principe contra cui oggi gridan tante voci, la Nazione non sarebbe nemmeno stata adunata. E credete voi che il medesimo uomo ch'ebbe spontaneamente questa volontà, sì coraggiosa insieme e sì nobile, abbia potuto averla un mese dopo diversa?

Voi gli rimproverate le agitazioni del mese di Luglio, le truppe appostate intorno a Parigi, i loro movimenti. Io potrei dirvi che provò Luigi allora che non avea le intenzioni affibbategli: potrei dirvi che quelle truppe erano destinate unicamente a difendere la Capitale dai suoi agitatori: che anzi d'essere comandate per attaccare un popolo resistente, aveano ordine espresso di arrestarsi in faccia a lui. Il vidi io stesso quest'ordine quando ebbi a patrocinar il generale di quelle truppe [Besenval] accusato allora di lesa Nazione, e che la Nazione non ha esitato ad assolvere.

Ma ho una migliore risposta a darvi: è la Nazione stessa che me la somministra. Io l'odo proclamare il dì 4. d'Agosto Luigi ristoratore della libertà Francese, richiederlo d'unirsi a lei per recare insieme a l'Ente supremo l'omaggio della loro reciproca riconoscenza; decretare una medaglia per tramandare alla posterità la memoria di questa grand'epoca. Io non trovo più per Luigi il mese di Luglio.

Voi gli avete rimproverato l'arrivo del Reggimento di Fiandra a Versailles; gli Uffiziali municipali l'aveano dimandato. L'insulto fatto alla truppa Nazionale; Luigi stesso vi ha risposto che ignorava tal fatto, e che cer-

amente non l'aveva veduto. Le sue osservazioni sul decreto degli 11. Agosto erano dettate dalla sua coscienza. Chi potrà credere che non gli fosse lecito allora opinare sui decreti, se la Nazione gli ha accordato in seguito il diritto di opporsi ai decreti medesimi?

Voi gli avete rinfacciati gli avvenimenti dei giorni 5 e 6 Ottobre. Cittadini, non conviene qui a Luigi che una risposta sola; ed è di averli generosamente obliati. Piacemi più ricordarvi le tenere affezioni reciprocamente mostrate tra Luigi e l'Assemblea il dì 4. Febbraro: ricordarvi che nel seguente Luglio i Rappresentanti del popolo dichiararono eglino stessi Luigi capo della federazione Nazionale. Certo un segno sì palese di fiducia giustifica altamente l'opinione che si avea di lui.

Voi dite che dopo la federazione Luigi ha tentato di corrompere l'opinione pubblica: che negli scritti trovati presso di lui vedesi Talon incaricato ad agire in Parigi e Mirabeau ad imprimere un moto controrivoluzionario nelle Provincie: che nelle lettere dell'amministratore del suo peculio si accenna danaro sparso, e sparso inutilmente. Voi gli opponete questi scritti, queste lettere.

Cittadini, sono molte le mie risposte. Se esercitassi quì la clientela d'un cittadino ordinario avanti a' suoi legittimi Tribunali direi che non si può trarre prova alcuna contro di lui dagli scritti rapiti coll' invasione del suo domicilio: osserverei che quando si fa perquisizione ad un accusato, prima di suggellarne le carte se ne fa l'inventario in sua presenza: soggiungerei che senza una tale cautela sarebbe facilissimo alla nimicitia o alla malevolenza d'intrudere nel piego suggellato carte contrarie, o sottrarne le favorevoli. Direi in fine che, senza la sagra formalità della presenza dell'accusato all'inventario delle scritture trovate nel suo domicilio, l'onore e la libertà d'ogni Cittadino sarebbero esposti ogni giorno al più imminente pericolo.

Se avrei diritto di valermi di unatale difesa a favore di qualunque reo, non l'avrò meno al certo di valerme in favore di Luigi. E' stato invaso il suo domicilio, aperti i suoi forzieri, rotti i suoi scrigni, dissipate in gran parte e perdute le sue carte. La legge non le ha prese sotto la sua custodia: nessun sigillo: nessun inventario fatto in presenza di Luigi. Si è potuto durante il tumulto dell'invasione disperdere o sottrarre molte carte; e quelle principalmente che avrebbero spiegato il senso di quelle che gli si oppongono. In somma

Luigi

Luigi non era presente al sequestro delle carte: non ha assistito alla loro ricognizione, al loro esame: egli ha dunque il diritto di non ammetterle: e nessuno ha diritto di valersene contro di lui.

Ma poi che sono mai queste carte? Sono lettere d'un uomo morto. E lettere d'un morto faranno una prova? Se il supposto autore visse, non potrebbero essergli rimproverate senza prima verificare che furono scritte di sua mano. Come potranno far prova contro un terzo, contro Luigi?

Dicesi che queste lettere accennano una distribuzione di danaro. Quando un tal fatto, di cui queste lettere non danno la spiegazione nè il motivo, fosse pur vero, quando fosse stata sedotta la beneficenza di Luigi, quando sotto pretesto di buone intenzioni si fosse carpita a lui una somma cospicua, che se ne avrebbe a concludere? Non si sa con qual arte s'ingannano i Re? Sanno eglino la verità? La conoscono? Non sono eglino sempre circondati d'agguati? Cerca ognuno incessantemente d'usurpare la loro autorità, le loro dovizie, e spesse volte a loro danno. Saranno eglino convinti di cuore corrotto per ciò solo che uomini importuni o raggiratori hanno abusato della loro munificenza?

Si parla d'uno scritto diretto a Luigi in cui dicesi rappresentato Mirabeau pronto a promuovere una controrivoluzione nelle Provincie. Ma qual colpa v'ha il Re? Di non aver punito o denunziato Mirabeau? Ma bisognava prima verificare i fatti allegati, ed ei non poteva. Quanto sarebbe disgraziata la sorte dei Re se fossero incolpati perfino dei sospetti ch' eccitare possono gli avvisi ch' essi ricevono!

Cittadini, Mirabeau vivendo è stato, si può dire, l'idolo del popolo. La sua estimazione sopravvisse a lui. Ora la sua memoria è accusata, ma s'innalza una voce per difenderla avanti la Nazione. Aspettiamo dunque che la Nazione abbia esaminato e deciso.

In sostanza tutte queste lettere, tutti questi scritti cosa contengono di relativo alla persona di Luigi? Non vi si ravvisa la menoma circostanza che dia luogo ad accusa: non v'ha nemmeno ombra di prova ch'egli abbia accolto i progetti propostigli. Nelle annotazioni marginali egli non vi ha scritta che la data e il nome dell'autore. Non vi si ravvisa nulla onde conghietturare quale sia stato il suo giudizio. E certamente, se ha qualche peso la testimonianza dell'opinione pubblica, basta la notoria sua probità a purgarlo di tutti questi sospetti.

Si oppone a Luigi d' avere scritto nel 1790 a Lafayette di concertarsi con Mirabeau . Non si è trovato che una minuta di questa lettera, e v' ha luogo a credere che non sia stata spedita . Ma in fine Mirabeau e Lafayette erano-allora i due uomini più accreditati nel popolo : volevano ambi efficacemente la costituzione e la libertà: ambi aveano in Francia il più grande ascendente . Luigi loro proponeva di concertare insieme i loro piani : ma a qual fine ? *Pel bene dello Stato* . Ecco i termini della lettera . Dove è dunque il delitto ?

Voi gli avete rimproverato la sua lettera al Generale Bouillé del 4. Settembre del medesimo anno . Ma quì Luigi non ha bisogno di giustificazione . Egli non ha che seguito l'esempio dei Rappresentanti della Nazione , i quali aveano decretato il giorno antecedente un' approvazione a Bouillé *per aver adempiuto con gloria il suo dovere* . Luigi lo esorta con lettera a prestar sempre alla Nazione i medesimi servigi . Come si può biasimarlo di aver pensato ed operato esattamente come i Rappresentanti stessi della Nazione ?

Voi l' incolpate dell' adunamento fatto nel suo palazzo il dì 28. Febbraro 1789 . Ma questo adunamento non era stato promosso da lui . Romori vaghi aveano scosso lo zelo ardente di molte persone che , vedendo il Re in pericolo , sono accorsi in sua difesa . Se Luigi non ha potuto prevenire il loro zelo , ha potuto frenarlo ; egli ha fatto loro deporre le armi , e fu così il primo ad acquietare gl' insussistenti timori del popolo .

Voi gli avete rimproverato il suo viaggio a Varennes . Ma Luigi ne svelò i motivi all' Assemblea costituente , e a questi io con lui mi rimetto su questo punto .

Voi l' accusate del sangue sparso li 19 Luglio nel Campo Marzio . Cittadini , di tutti i rimproveri vostri questo è il più grave al suo cuore . E che ? Voi l' accusate di quel sangue , voi volete sopra di lui vendicarlo ! E avete dunque dimenticato che a quell' epoca crudele l' infelice Principe era sospeso dalla sua autorità , chiuso nel suo Palazzo , prigioniero della Nazione , privo d'ogni comunicazione esterna , guardato a vista ? Quai mezzi poteva egli avere per cospirare ? Che poteva egli fare ?

Finalmente gli avete rimproverato d'aver pagato col suo peculio alcuni libelli diretti a pervertire l' opinione pubblica e a sostenere la causa degli Emigrati . Avrò occasione fra poco di parlare degli Emigrati , e mi sarà facile di provare che Luigi non ha mai avuto il

pensiere di sostenerli o di favoreggiare la causa loro. Ma quanto ai libelli io osservo in primo luogo che le ricevute del pagamento degli scritti accennati non si sono già trovate presso l'amministratore del suo peculio, ma presso il Secretario di lui. Questi era persona ignota a Luigi, e non si può in modo alcuno incolparlo dell'abuso che i subalterni potessero aver fatto delle loro incombenze o delle intenzioni che avessero palesato.

Ma poniamo che Luigi abbia fatto egli stesso, non già affine di pervertire l'opinione pubblica, ma per corromperla, ciò che tanti faziosi facevano per traviarla o per corromperla: quale rimprovero può farsene a lui?

Ora la Nazione ha decretato ch'essa è Repubblica. Ma allora l'opinione era contraria a questa forma di Governo: anzi i repubblicani erano allora i faziosi. Tali erano ancora nell'ultimo scorso Luglio quando l'Assemblea legislatrice si dichiarò essa stessa con un suo decreto affatto contraria a questo sistema. La Nazione voleva allora la Costituzione: si poteva dunque scrivere per sostenerla: questo anzi era allora un dovere. Luigi qual capo supremo del Governo, qual depositario della Costituzione da cui avea avuto la regia potestà doveva conservarla colla più vigile cura. Gli era lecito influire nell'opinione pubblica dirigendola. Che se nell'esecuzione dei piani propostigli e da lui giudicati plausibili fossero state tradite le sue intenzioni o si fosse abusato della sua fiducia: se si fossero sparse senza sua saputa opinioni pericolose, o combattute le massime savie ed utili: si dovrebbe gemere sulla sorte dei Re, compassionare Luigi, non accusarlo.

Cittadini, ho trascorsa la prima epoca del vostro atto d'accusa. Ho giustificato Luigi di tutti i fatti che gli avete imputati: eppure non ho pronunziata ancora la parola decisiva che sola avrebbe cancellato ogni errore, e persino ogni colpa, se mai ne avesse commesso: io non ho detto che dopo tutto ciò Luigi ha accettato la Costituzione. Questo bastava solo per rispondere a tutto. La Costituzione era il nuovo patto d'alleanza fra la Nazione e Luigi. Questo patto solenne non ha potuto stipularsi senza una piena vicendevole fiducia. Non v'era allora più nebbia fra il popolo e il Re. Già più non esisteva il passato: eran dissipati i sospetti, pacificate le dissensioni, svanite le prevenzioni; in somma tutt'era dimenticato o estinto. Non si può ora più dunque nemmeno ricordare ciò che ha preceduto la Costituzione. Veggiamo ciò che l'ha seguita.

P A R T E II.

Fatti posteriori alla Costituzione.

Io distinguo quì in due classi: i fatti compresi nell'atto d'accusa, cioè quelli che non sono imputabili che ai soli agenti dati al Re dalla Costituzione, e quelli che sono imputabili a Luigi personalmente. Avrei ragione di escludere da questa discussione tutti i fatti della prima classe. Perocchè certamente sarebbe ingiusto voler rendere mallevadore Luigi d'ogni errore e d'ogni colpa de' suoi ministri. La Costituzione non aveva preteso da lui questa malleveria: avea anzi per esimerlo creata la responsabilità de' Ministri: disse a loro soli la Nazione che avrebbe chiesto loro conto di quanto avrebbero operato, di quanto avrebbero ommesso contro le sue intenzioni, contro i suoi interessi. Sopra loro soli minacciò di far cadere la sua vendetta per qualunque attentato fatto alla sua sicurezza, alle sue leggi. Ella non ha mai dirette al Re tali minacce, non l'ha sottoposto ad essere accusato o punito: anzi per questa via stessa ella ha voluto frenare la potestà regia. Nulla poteva fare il Re senza i Ministri. Un comando segnato da lui solo non poteva eseguirsi; ma bisognava che si offerisse sempre alla legge la malleveria del suo Ministro. Non è dunque maraviglia che la legge non abbia dichiarato responsabile il Re stesso. Dunque non v'ha luogo ad accusare pei medesimi fatti insieme i Ministri ed il Re. Ciò nulla ostante gettando uno sguardo sopra i fatti ministeriali compresi nell'atto d'accusa egli è ben facile di riconoscere quanto siane mal fondata l'imputazione.

§ I.

Fatti cadenti sotto la responsabilità dei Ministri.

Si è rimproverato a Luigi di non avere palesata la Convenzione di Pilnitz che dopo che fu nota a tutta l'Europa. Ma in prima questa Convenzione era un trattato secreto tra l'Imperadore ed il Re di Prussia: le condizioni non ne erano chiaramente note in Europa: nessuna partecipazione formale erane stata data al Governo: non se ne avea certezza che per gli avvisi dei Ministri residenti alle Corti estere. Non era dun-

que conforme alla ragion di Stato che la potestà esecutrice partecipasse ad un' Assemblea deliberante in pubblico un trattato che non era pubblico.

Ma se non conveniva in sulle prime pubblicare nell' Assemblea i dubbj che si aveano sulle condizioni di quel trattato; sono però stati comunicati alla sua delegazione diplomatica i primi avvisi che se ne sono ricevuti. Richiamo in prova di questo fatto i registri del dipartimento degli affari esterni: essi ne faranno sicura testimonianza. Vi si vedrà che i primi cenni pervenuti al Governo intorno alla Convenzione di Pilnitz sono stati rimessi alla Delegazione diplomatica. Vi si vedrà ch'essa n'era già informata in quel tempo in cui la conclusione di questo trattato non era ancor certa, e credevasi ancora che non avrebbe avuto esecuzione. Ne ho io stesso le prove. Perciò il Ministro cui si appone questo ritardo, e che non può giustificarsi da tal rimprovero, perchè più non esiste, è lavato da ogni taccia.

Altro rimprovero si è fatto a Luigi all' occasione de' Commessarj mandati ad Arles. Si è preteso che questi Commessarj abbiano più favoreggiato che represso i controrivoluzionarj. Ma Luigi ha dissipato egli stesso questo rimprovero. Interrogato sopra ciò saviamente rispose che non si devono giudicare le intenzioni del Governo dalle azioni de' suoi Commessarj, ma dalle istruzioni che aveano avute. Voi non accusate queste istruzioni: dunque non potete accusare il Governo.

Voi accusate Luigi d' avere differita d' un mese la spedizione del decreto che avea riunito alla Francia Avignone e il Contado Venusino. L'Assemblea legislatrice avea fatto lo stesso rimprovero al Ministro Lessart. Era questo uno dei capi d'accusa intentata contr'esso, e su cui l'alta Corte Nazionale dovea decidere. Lessart non è più, però nel momento in cui preparava la sua giustificazione per tutta l'Europa: avea dichiarato egli stesso che questa giustificazione che stava compilando nel suo carcere avrebbe dissipato ogni dubbio sulla sua innocenza. Potete or voi rinnovellare contro la sua memoria un' imputazione da cui la morte non gli ha permesso di scolparsi?

Voi avete rimproverato a Luigi le sedizioni di Nîmes, le agitazioni di Jalès, la cospirazione di Dusailant. E sarà dunque incolpato Luigi di tutte le turbolenze che una sì grande rivoluzione dovea necessariamente eccitare? Non è possibile che resti tranquillo un paese ove si muta la forma di Governo: era più difficile ancora che tal restasse la Francia meridionale abitata da

spiriti fervidi, facili a ricevere qualunque impulsione. I Principi fratelli del Re aveano delle segrete corrispondenze con Dusàillant: si è argomentato che ne avesse anche il Re; ma quest' opinione era erronea. Fra le carte di Dusàillant si è trovato un mandato dei Principi fratelli per improntare in loro nome la somma di cento mila scudi. Ma se Luigi avesse protetto i cospiratori non gli avrebbe lasciati nella necessità di cercare a prestito una somma tanto sproporzionata alle spese che richiedeva l'esecuzione dei loro progetti; avrebbe dato loro egli stesso soccorsi molto più efficaci.

Altronde a misura che il Governo ebbe notizie di queste cospirazioni le ha sollecitamente comunicate all'Assemblea, ha fatto per estinguerle tutto ciò ch'essa ha desiderato o suggerito. Prova n'è il risultato. Queste cospirazioni sono già estinte da più mesi, e lo furono coi mezzi e colle forze impiegate dal Governo.

Wiginsthein già comandante delle Provincie meridionali dopo il suo richiamo scrisse una lettera al Re. Quindi si è preso un nuovo appiglio per imputare al Re le turbolenze di quelle Provincie, supponendo che il Re si fosse di bel nuovo valso di quel Comandante. Ma Luigi non poteva impedire a Wiginsthein di scrivergli una lettera dopo il suo richiamo: egli ha dichiarato nelle sue risposte che non ha ricordanza di questa lettera, di cui in fine non si ha che una minuta trovata nei registri di quell'uffiziale. Ciò che poteva fare il Re era di non più dar altro impiego a Wiginsthein, e così ha fatto. Non è vero che Wiginsthein abbia avuto posteriormente il comando in Corsica, nè un grado nell'armata del Settentrione. Si è trovata in vero una minuta di lettera negli Archivj della Segreteria di guerra, onde appare che Lafayette lo ha dimandato; ma realmente questa lettera non ebbe il suo corso, ed è cosa certa che Wiginsthein è restato in Parigi dopo il suo richiamo sino alla morte, nè fu mai più impiegato.

Sono stati rimproverati a Luigi i ragguagli dell'armata dati dal Ministro di guerra Narbonne all'Assemblea. Rispondo che Narbonne, solo responsabile degli atti di Governo relativi al suo dicastero, quando lasciò la sua carica fu per decreto dell'Assemblea dichiarato degno della sua stima e del desiderio che ha lasciato di se.

Nuovo rimprovero al Re d'aver distrutte le forze navali, e di aver conservato il Ministro Bertrand, contro le osservazioni comunicategli dall'Assemblea. Rispondo che Bertrand ha sempre ribattato tutte le imputazioni

fategli, e che, non essendo mai stato accusato dall'Assemblea Nazionale, poteva il Re fidarsi del suo Ministero.

Si rinfacciano i disastri delle Colonie: ma sopra ciò Luigi non ha bisogno d'alcuna giustificazione.

Si rintaccia la tardanza a partecipare le prime ostilità con cui ci minacciava la Prussia. Ha risposto Luigi che le ha partecipate subito che ne ha avuto contezza. Gli archivj del dicastero degli affari esteri ne contengono la certa prova.

Si è rinfacciata la perdita di Longwi e di Verdun. Rispondo che a Longwi hanno voluto la resa gli abitanti stessi, e a Verdun quel bravo Comandante, oggi sì celebre pel suo eroismo, quel Beaurepaire che si uccise per non arrendersi, era stato destinato da Luigi a difendere quella piazza.

Si rimprovera a lui di aver sofferto il disprezzo della Nazione Francese in molti paesi d'Europa. Non ho che una parola a rispondere. Si faccia perquisizione nell'ufficio degli affari esteri, e si troveranno le prove più autentiche dei richiami del Governo qualunque volta seppe un insulto fatto ai Francesi. Non abbiamo avuto il tempo di fare questo spoglio negli archivj, ma Luigi assicura che quelle prove vi esistono.

Finalmente si è rimproverato a Luigi di aver conservate le guardie Svizzere contro un decreto della Costituzione, e malgrado che l'Assemblea ne avesse ordinata la partenza. Ecco i fatti che rispondono a questa imputazione e la distruggono.

L'Assemblea costituente con atto dei 17 Settembre avea decretato che fosse pregato il Re di far prontamente rimettere all'Assemblea un piano di nuova formazione pel reggimento delle guardie Svizzere concertato e gradito alla Sovranità Elvetica. Considerando intanto l'Assemblea che quel reggimento si era colla sua condotta reso benemerito della Nazione, avea pure ordinato che restasse sull'antico piede, finchè fosse altrimenti stabilito *sul suo destino e sul modo del suo servizio*. Dopo questo decreto le guardie Svizzere restarono sempre nel medesimo stato.

Il dì 15 dell'ultimo scorso Luglio l'Assemblea decreta che la potestà esecutrice faccia uscire entro tre giorni dalla Capitale le truppe di linea che v'erano in guernigione, e per altro decreto del medesimo giorno ordina alla delegazione diplomatica di dare il suo ragguaglio intorno alle capitolazioni cogli Svizzeri, ed alla soppressione del grado di Colonnello delle guardie Svizze-

re . Il dì 17 Affry scrive una lettera relativa all' ordine di partenza dato al suo reggimento , ed invoca le capitolazioni che non erano ancora spirate . Succede decreto che ordina provvisoriamente , mentre si aspetta il ragguaglio della delegazione diplomatica , l' allontanamento di due battaglioni di questo reggimento a trentamila tese dalla capitale . Affry , imbarazzato fra le capitolazioni Elvetiche e la volontà che sembrava manifestare l' Assemblée , manda nuove osservazioni intorno alla maniera di eseguire questo decreto . L' Assemblée non gli dà retta , e il decreto si eseguisce .

Cittadini, ecco le operazioni dei Ministri . Poteva esimersi Luigi dalla loro discussione per ciò solo che sono fatti di Ministri . Quand' anche fossero veti , degni di rimprovero , di accusa ; non sarebbero giammai imputabili a Luigi . Ma esaminandoli colla rapidità cui mi ha forzato la brevità del tempo , ho voluto provare al popolo Francese che anche nelle cose in cui la Nazione non avea chiesto la malleveria del Re , egli si è sempre condotto come se fosse stato costretto dalla legge ad offerirgliela . Passo ora ai fatti che possono riguardarsi come puramente di lui personali .

§. II.

Fatti personali di Luigi.

Quì ancora , o Legislatori , manca il tempo all' ampiezza del soggetto . Ma risponderò a tutti i rimproveri fattisi a Luigi . Vi risponderò più rapidamente , e con minore estensione , che se avessi potuto tener dietro a tutte le combinazioni necessarie per una difesa che abbraccia tanti capi diversi : ma in fine vi risponderò in modo di confutarli interamente . Io debbo pure ridirlo , gli Avvocati di Luigi non hanno pensato a se stessi , hanno pensato a lui solo . Sapevan ben essi che in una causa che è l' oggetto dell' inquietà curiosità di tutta Europa , che [arringata avanti i Rappresentanti d'una Nazione divenuta oggetto d'ammirazione a tutte le altre pe' suoi trionfi] scuote tutti gli affetti dell' animo pella ricchezza del suo soggetto , abbisognava una discussione sì grande , per così dire , come è la causa stessa . Ma noi vogliamo quì rischiare il popolo , ricondurlo , dissipar le prevenzioni ispirategli , noi vogliamo convincerlo coi fatti soli , e

l'abbandono d'ogni arte oratoria è un sacrificio di più che facciamo a Luigi: speriamo che tutta Europa ce ne saprà buon grado.

Si accusa Luigi d'aver ricusato la sanzione al decreto del campo di Parigi e a quello della deportazione de' Preti. Potrei osservare che la Costituzione avea lasciata la sanzione in piena libertà del Re, cosicchè, se avesse egli ricusato il campo di Parigi per motivi erronei, non si avrebbe diritto di rinfacciargli il suo errore, molto meno d'imputarglielo a colpa.

Ma prescindendo ancora da questa riflessione, e supposto pure che abbia qui Luigi sbagliato, egli è certo però ch'ei fu indotto a questo rifiuto da motivi saggi e ragionevoli. Egli temeva d'excitar sedizioni: il decreto avea allarmata la guardia nazionale: le opinioni della capitale erano divise: altri parean giustificare il decreto, altri biasimarlo: i Ministri stessi del Re non eran d'accordo. Fra tutte queste agitazioni Luigi credè prudente consiglio ricusare la sanzione richiesta: ma nel medesimo tempo pensò a un mezzo che prometteva i medesimi vantaggi del campo decretato, senza averne gl'inconvenienti. Egli formò il campo di Soissons: quel campo che fortunatamente fu il più importante per la Nazione, avendo dato grandi soccorsi all'armata francese, a cui sarebbe stato inutile il campo di Parigi.

Per riguardo al decreto contro i Preti io vi rispondo, o Cittadini, che non si deve giammai forzar la coscienza. Luigi temè di macchiare la sua sanzionando quel decreto. Ha potuto certamente ingannarsi: ma era in lui virtuoso il suo medesimo errore: comunque se ne volesse biasimare il risultato, non si può a meno di rispettarne il principio.

Rimembrate intanto la giornata memorabile dei 20 Giugno, e il coraggio con cui Luigi stette nel suo proposito. Quant' altri Principi avrebber ceduto alle minacce d'un così imminente pericolo? Luigi all'opposto ascoltò la sua coscienza; non il timore; persistè nel suo rifiuto; e se v'ha cosa che debba giustificarlo agli occhi medesimi di coloro che più sono stati disposti ad imputarglielo a colpa, io oso dire che si è appunto la stessa perseveranza nel suo rifiuto.

Ma non crediate che l'opinione di Luigi intorno al decreto dei Preti fosse tutta sua, e contraria a quella de' suoi Ministri. Il ministro Morgues gli scrivea il giorno stesso 20 Giugno, che quel decreto era egualmente contrario a' suoi principi ed al suo cuore.

A proposito de' Preti si è pur rinfacciato a Luigi uno scritto mandatogli da Roma, in cui pareva che il Papa richiamasse i diritti suoi e della Santa Sede sopra Avignone. Ma come poteva impedire il Re che il Papa gli mandasse un breve, e qual è la sua colpa d'averlo ricevuto?

Gli si oppone d'aver scritto nel 1791 al Vescovo di Clermont ch'egli era disposto a ristabilire il culto cattolico quando il potesse. Ma ciò non sarebbe che un'opinione puramente religiosa, e per conseguenza libera. Questa libertà è scritta nella Costituzione; in cui per l'opposto non si trova la Costituzione civile del Clero: questa ne è stata stralciata; anzi non vi fu mai compresa. Infine Luigi scrisse quella lettera prima d'aver accettato la Costituzione. Altronde egli ha potuto accettarla senza crederla esente da errore; egli lo ha pur dichiarato in accettandola. Ha potuto sperare delle riforme legali. Ma quanto è diverso lo sperare delle riforme legali, e l'aver animo di distruggere e rovesciare.

Si è rimproverato a Luigi d'aver continuato il soldo alla sua guardia che, per ordine dell'Assemblea, dovea essere congedata. Cittadini, molte rispose annientano quest'accusa. In primo luogo Luigi era padrone di ricusare la sanzione al decreto che ordinava il congedo di questa guardia. Essa era stata prescritta dalla Costituzione medesima, nè si poteva abolirla senza il consenso del Re. Pure l'Assemblea gli ha chiesto di congedarla, ed egli l'ha fatto. Ma il decreto stesso concedeva a Luigi la facoltà di crear nuovamente la sua guardia, e di ammettervi in parte gli individui stessi della guardia licenziata. Dovea egli adunque intanto, sino alla ricomposizione della nuova guardia, continuare ai congedati il loro soldo. Quest'era un atto d'umanità e di giustizia. Era dovuto a quelli ch'erano destinati a rientrare nella nuova guardia: era dovuto anche agli altri, perchè non n'erano per alcun giudizio dichiarati inmeritevoli. Altronde il Re non ha ciò fatto clandestinamente, ma con pubblico proclama. Dicesi che alcuni erano diffamati pel loro antipatriottismo: ma non se ne accennano i nomi: nè alcuno si dovea presumere colpevole prima che fosse giudicato. Ad ogni modo questi tali non sarebbero stati compresi nella nuova guardia: ma intanto sarebbe stata una barbarie il ricusar loro in quell'intervallo i necessarij sussidj.

Si è rimproverato a Luigi d'aver soccorso gli Emigrati, d'aver tenuto corrispondenza co' suoi Fratelli,

d'aver tentato di favorire per mezzo de' suoi Ambasciatori la coalizione delle altre Potenze contro la Francia, d'aver in fine avuto influenza nelle deliberazioni della Corte di Vienna.

Legislatori, io accozzo insieme tutti questi articoli, perchè tutti cadono sotto il medesimo capo d'accusa, e imprendo a rispondervi. Debbo innanzi tutto osservare che Luigi si è opposto incessantemente all'emigrazione, non solo con tutti i suoi proclami nazionali, ma anche per mezzo delle relazioni che avea nei paesi stranieri. Invoco in prova di ciò gli archivj del dicastero degli affari esteri, e quelli del consiglio del Re. Noi non abbiamo avuto tempo di scorterli, ma certamente vi si troveranno frequenti le prove di quanto asserisco. Posso citare intanto un fatto ben rimarchevole tratto dai registri degli affari stranieri. Nel Novembre del 1791 gli Emigrati cercarono di comperare dai Francofortesi cannoni e munizioni da guerra che loro furono ricusate. Luigi n'è informato dal suo Residente a Francoforte: immediatamente fa scrivere dal suo Ministro a quel Residente di ringraziare il Magistrato di Francoforte per la sua savia condotta, e di invitarlo a raddoppiare precauzioni e vigilanza per impedire agli Emigrati il procacciarsi armi e munizioni in quella Città.

Questo basta per gli atti pubblici. Veggiamo se v'ha qualcosa a dire degli atti privati. Si parla di danari somministrati. Cittadini, non v'ha un solo Emigrato, rigorosamente emigrato, che abbia avuto da Luigi soccorsi pecuniarj.

Egli ha mandato soccorsi a' suoi nipoti quando il loro padre non avea più con che mantenerli. Ma chi avrebbe il coraggio d'imputargli ciò a delitto? Quando il padre loro uscì dalla Francia, uno d'essi non avea che undici anni, e l'altro quattordici. Possono dirsi emigrati fanciulli di quell'età che seguono il padre loro? Oltreciò non v'era legge allora che fissasse l'età relativa all'emigrazione. Questa legge non è stata fatta che recentemente dalla Convenzion nazionale. Finalmente il decreto che aggiudicò alla Nazione tutti i beni degli emigrati comprese anche quelli del padre loro. I nipoti di Luigi erano adunque privi di sussistenza. Considerate ch'erano suoi nipoti. Non dovea egli sentire gli affetti della natura e secondarli? Dovea egli, perchè era Re, cessare d'esser parente, d'esser uomo?

Egli ha fatto alcuni doni all'Aja de' suoi Figliuoli: ma era l'Aja de' Figli suoi, ed era uscita di Francia

sino dal 1789. Ne ha fatto a Choiseul Beaupré e a Vauguion: ma erano entrambi stati compagni de' suoi giuocni fanciulleschi, ed aveano lasciato la Francia al principio della rivoluzione. Il primo ritirato in Italia, l'altro in Spagna, non hanno mai portato le armi contro la Francia.

Si cita nell'atto d'accusa Rochefort: ma Rochefort non è emigrato.

Ha mandato Luigi danaro a Bouillé: ma questo era destinato al viaggio di Montmedy.

Si rimprovera un dono fatto ad Hamilton: ma gli era dovuto per le perdite irreparabili ch'egli avea fatto nello stesso viaggio di Montmedy.

Dicesi che Bouillé ha rimesso al Fratello maggiore del Re una somma eccedente cento mila scudi a conto del Re: ma quest'imputazione nasce da un puro equivoco d'una frase ambibologica. Nei conti di Bouillé sta scritto: *rimesso a Monsieur Fratello del Re per suo ordine*. Quest'ordine evidentemente è quello di *Monsieur* che realmente dava delle provvisioni negli Stati stranieri ed anche dei rescritti in nome del Re, e non mai un ordine di Luigi. L'equivoco nacque solo dalla qualificazione di Fratello del Re aggiunta al nome *Monsieur*. Ma la verità si è, e Luigi lo afferma costantemente, ch'egli non ha mai mandato danari a suo Fratello. Se ci fossero state comunicate le carte che accompagnavano il conto di Bouillé noi potremmo qui presentare la prova autentica dell'ordine scritto da *Monsieur* a Bouillé per quella somma.

Tutto ciò che ha fatto Luigi di relativo all'altro suo Fratello si fu di pagare un suo debito di 400,000 lire; per cui Luigi si era fatto mallevadore. Abbiamo noi a stupirci ch'egli abbia mantenuto la sua parola? [a]

La malleveria della Biblioteca che Luigi ha assunto nel 1789 [che pure si è osato imputargli a delitto dacchè si sono accusati gli affetti suoi i più innocenti]

[a] Nota dichiarativa di Deseze posteriore alla compilazione di questa difesa. Il tesoro pubblico era incaricato di pagare molti debiti di Filippo d'Artois. Savalette-De-laage avea dato, mediante malleveria di Luigi, ad uno dei creditori la somma di 400,000 lire. Quest'è il debito che si è pagato a un ereditore domiciliato in Francia: onde non ha che fare cogli emigrati

era essa pure un atto di beneficenza tendente solo a favoreggiare e a sostenere questo commercio. Così tutte le liberalità rimproverategli onorano bensì il cuor suo, ma non possono gettar il menomo sospetto sulle sue intenzioni.

Si rimprovera a Luigi d'aver avuto influenza nella Corte di Vienna. In prova di ciò si cita una lettera di Dumoutier in cui scrive a *Monsieur* in modo che sembra proporgli Breteuil come uomo avente influenza nella Corte di Vienna e come conscio delle intenzioni del Re. Or qui dunque non v'ha che una lettera di Dumoutier il quale era bensì l'agente dei Principi Fratelli presso le Corti estere, ma non già quello del Re. Dunque la sua opinione non è d'alcun peso. Essa non fa prova del fatto annunziato che Breteuil conoscesse le intenzioni del Re. E quando questo fatto sì strano sia vero, ov'è la prova che l'intenzione del Re, accennata qui senza spiegarla, fosse un' intenzione rea? Senza questa prova cade ogni accusa.

Si è pure citata una lettera di Toulangeon nel partire per Vienna, in cui scrive [a quanto pretendesi] ai Principi Fratelli del Re che *s'era degnato il Re fargli sapere che approvava la sua condotta*. L'autorità di questa lettera sembra molto sospetta. Parlasi in essa di un certo Valery Tenente Colonnello nipote di Toulangeon. Molti però assicurano che Valery non è Tenente Colonnello, ed è solo cugino, non nipote di Toulangeon. Or sembra difficile che questi siasi tanto ingannato in affari di sua famiglia. Ma voglio ammettere la lettera qual si è prodotta. Che mai ne risulta? Qual prova che Luigi abbia veramente approvato la condotta di Toulangeon? Può egli venir accusato per un'asserzione a lui del tutto straniera? Ma la falsità di quest'asserzione si conosce facilmente osservando a chi scrive Toulangeon che avea saputo da Luigi ch'egli approvava la sua condotta. Sopra un fatto così importante in cui trattavasi delle intenzioni di Luigi, se ne avesse avute le prove, non avrebbe certamente tralasciato di comunicarle ai Principi Fratelli. Eppure non fa che asserirlo, senza averne prova alcuna da addurre.

Ma a che si riducono infine tutte queste accuse di cui cercasi la prova in varie lettere? Il vedremo in un esempio particolare. Choiseuil-Gouffier, occupato a stringere alleanza fra la Porta e l'Austria, ne scrive ai Principi Fratelli del Re. Choiseuil-Gouffier era Ambasciatore del Re a Costantinopoli, e i suoi progetti vengono imputati a Luigi. Ma basti per tutta risposta la

lettura della lettera stessa di Choiseuil. Dalla medesima si comprende in primo luogo che due mesi avanti il suo richiamo avea già egli offerto ai Principi Fratelli i suoi servigi e non avea da loro ricevuto risposta. Ecco i termini della lettera . „ Quantunque io non abbia ricevuto „ gli ordini delle VV. AA. RR. che avea osato implorare due mesi fa, spero che si saranno degnate di ricevere con bontà l'omaggio della mia divozione e della mia inalterabile fedeltà “ .

Risulta in secondo luogo dalla stessa lettera che solo tre giorni dopo il suo richiamo, e per cagione appunto del suo richiamo, Choiseuil-Gouffier erasi determinato a ripetere l'offerta de' suoi servigi ai Principi, ed a tessere insidie all'Ambasciatore Nazionale destinato a succedergli . „ Ho ricevuto [scrive egli nella stessa lettera] tre giorni sono le mie lettere di richiamo: vedo in esse che mi viene sostituito il Sig. di Semonville: quindi son evidenti i progetti di questo Ambasciatore Nazionale. Le AA. VV. RR. sono troppo accorte per non presagire i funesti inconvenienti della negoziazione appoggiatagli “ .

Era adunque Choiseuil che scriveva, che agiva, che deposto da Luigi offeriva la sua opera ai Principi, che malgrado il suo richiamo si sforzava di mantenersi nel suo impiego: e se ne accusa Luigi!

Finalmente si fa carico a Lui d' un biglietto senza data che si dice scritto di mano di Monsieur in nome d'ambi i Fratelli, e che pretendesi trovato fra le di lui carte. Luigi ha dichiarato che non poteva affermare nè negare l'autenticità di questo biglietto. Ma risponderemo noi che questo biglietto è un fatto de' suoi Fratelli e non di lui: che dallo stesso biglietto appare che Luigi non era in carteggio co' suoi Fratelli, perchè in esso non si accennano nè avvisi avuti nè risposta aspettata: che finalmente l'ultima frase del biglietto prova che è stato scritto al tempo della sospensione di Luigi nel 1791, ed egli è chiaro che nulla si può dedurre contro Luigi da un biglietto scrittogli in quel tempo.

Non meritano lunga discussione quelle vaghe imputazioni di *commercio considerabile* di cui si è preteso d' avere le prove nelle carte trovate a Septeuil. Avete sentito voi stessi l'insussistenza di questa imputazione e non ne avete fatto un capo d'accusa. Ne avete solo interrogato Luigi, che non potè a meno di palesarvene la sua sorpresa.

La circostanza che ha dato pretesto a questa ver-

gognosa imputazione è semplicissima. Luigi serbava ad imitazione de' suoi predecessori un peculio particolare destinato alla beneficenza: l'avea affidato a Septeuil prima che fosse cassiere generale dell'assegnamento fattogli dalla Costituzione. Septeuil, per evitare il sospetto d'essersi appropriato quel peculio, lo impiegò per qualche tempo in cedole di Parigi; quindi in cambiali per Parigi e per li paesi stranieri. Frattanto ne rendeva conto a Luigi e pagava le somme destinate a chi presentavagli un ordine sottoscritto dal Re. Ecco i fatti che Luigi assicura essere esatti, e che non possono essere smentiti da alcuna carta trovata presso Septeuil. Da queste carte null'altro risulta che una speculazione fatta da Septeuil, per quanto pare, nello scorso Marzo d'impiegare i suoi capitali, ch'eran conspicui, in comprar merci da vendere fuor di paese. Ma Septeuil ha spiegato egli stesso in un pubblico scritto questa sua speculazione. Assicura ch'essa era tutta sua, e che teneva anzi un registro separato dei danari di Luigi: registro che mostra l'uso fatto di questi danari: registro che si è trovato certamente fra le sue carte e che non ci è stato comunicato.

Tocchiamo ora di passaggio quelle pretese società controrivoluzionarie che si dicono mantenute da Luigi nella Capitale per eccitare tumulti e secondare i suoi fini. Luigi non si è mai abbassato a tai mezzi. Egli vi ha dichiarato che non ha mai avuto intenzioni controrivoluzionarie. Forse i Ministri hanno voluto condiscere lo stato delle cose in Parigi: forse si sono perciò valse di esploratori: forse han voluto per tal modo sapere quali opinioni regnavano, quali moti s'imprimevano: avranno forse stipendiato utili giornalisti. Ma questi erano fatti dei Ministri e non di Luigi. Nè si può credere che in queste cure, che hanno reputate doverose, abbiano avuto mai i Ministri altro scopo che la Costituzione.

Vengo al rimprovero di subornazione di molti membri dell'Assemblea legislativa. Si è accusato Luigi di aver voluto carpire con mezzi corruttori decreti relativi al rimborso delle cariche della sua Corte, ed a varie pensioni in discarico del suo assegnamento. Legislatori, io oserò dirvi che voi stessi non l'avete creduto. No, voi non avete creduto che un membro solo dell'Assemblea legislatrice fosse disposto a vendere il suo voto, nè Luigi a comprarlo. Qual interesse vi avrebbe egli avuto? Il rimborso delle cariche di sua Corte era stato stimato da Montesquiou nell'Assemblea

costituente, e da Cambon nella seguente legislatrice, alla somma di 30 milioni. L'amministratore del regio assegnamento l'aveva calcolato ad una somma eguale, ma avea un piano diverso. Voleva egli che gli uffiziali conservati depositassero in forma d'ipoteca nel pubblico tesoro 10 milioni, ne riscuotessero gl'interessi dal privato peculio regio, e che per tal modo il rimborso delle cariche estinte si riducesse a soli 20 milioni. Questo piano era stato adottato dal Commessario destinato dall'Assemblea a calcolare i rimborsi. Pensavasi a farlo gradire all'Assemblea Nazionale. Ma qual profitto avea a sperarne Luigi, perchè tentasse di riscrivervi per via di corruzione? Questo piano scemava di 10 milioni il rimborso delle cariche di Corte: risparmiava altrettanto alla cassa nazionale: gravava il regio peculio degl'interessi di questa somma. Cosa avea, il ridicolo, a profittarvi Luigi?

Dicesi che il Commessario rimborsatore domandava una somma di 50000 lire. Ma questa somma non era per lui: era destinata alle spese grandiose d'un ufficio destinato a sì grande e complicato affare.

Appare un progetto di decreto relativo al rimborso delle pensioni che si dividevano in tre classi: le pensioni accordate per servizj militari nelle regie guardie: quelle accordate dagli antecessori di Luigi per servizj in Corte: quelle accordate da Luigi o dalla defunta Regina per servizj pure di Corte. Le pensioni delle due prime classi si volevano rimborsate dalla Nazione: quelle della terza si lasciavano a carico del Regio peculio. Quì è dove pretendesi che siasi impiegata la corruzione per isgravare il peculio del Re di molte pensioni cui avrebbe dovuto supplire. Citasi in prova una lettera dell'amministratore del regio assegnamento, scritta, per quanto si dice, a Septeuil, in cui l'avvisa che questo decreto avrebbe costato un milione e mezzo, e che abbisognava di questa somma per l'indomane.

Io potrei dimandare se questa lettera è sincera, se è stata scritta veramente dall'Amministratore, se egli l'ha veramente diretta a Septeuil. Potrei dimandare se dopo la morte dell'Amministratore si può trarre prova da una lettera ch'egli non ha riconosciuto vivendo: se può torcersi contro la sua memoria una frase ch'ei potrebbe spiegare se visse: se si può quindi veramente trarre argomento che siasi impiegata corruzione. Potrei dimandare... Ma a che mi arresto quando posso rispondere con una sola parola? Il fatto sta e risulta dalle carte stesse comunicate a Luigi ch'egli solo ha
impc-

impedito che questo progetto di decreto sia stato proposto all' esame dell' Assemblea : ch' egli l' ha rigettato con dispetto . Dirassi ora che Luigi ha impiegato maneggi colpevoli per farlo adottare , quando egli stesso ha impedito che si adottasse ? E qual motivo avrebbero indotto a darsi briga per questo decreto ? Io non parlo del suo carattere cui ripugna ogni viltà . Non parlo dei membri dell' Assemblea incapaci di assecondarla . Io parlo del suo interesse che non vi riconosco . Se volesse sollevare il suo assegnamento dalle pensioni addossatevi , chi l' impediva ? Non avea che a ricusarle . Non è egli a crederci che avrebbe preferito questo mezzo , dipendente da un atto solo della sua volontà , a quell' altro che avrebbe potuto compromettere il suo decoro ? Chi è capace d' impiegare una corruzione rea onde può temere danno , è ben più capace d' un ingiusto rifiuto per cui non corre alcun rischio . In somma io comprendo che s' impieghi la corruzione per proprio vantaggio : il cuore umano ne somministra pur troppo molteplici esempi . Ma che s' impieghi la corruzione da chi abbia a risentirne tutto l' avvilitamento per se , e lasciarne tutto il profitto ad altri , io , confesso il vero , non lo capisco .

Avete accusato Luigi d' aver continuato il soldo alle sue Guardie del corpo in Coblenza . La prima notizia di quell' accusa , qual emozione non dovette eccitare nel popolo ? Quanto grave non dovette riputarla ? Confesso il vero , o Legislatori , essa ha prodotto anche in me l' impressione la più dolorosa . Prima d' esser chiamato a patrocinar Luigi osai , per cagion d' essa , concepire sospetti della sua buona fede , dubitare delle sue intenzioni . Le prove mi parean sì forti , i documenti sì chiari , le deduzioni sì evidenti , che non vedea modo di conciliare l' opinione suggeritami dal cuore con quella che dettavami il ragionamento . Ebbene ? lo detesto què il mio errore . La clientela di Luigi m' ha dato occasione di disingannarmi , e faccio què innanzi tutta la Francia la ritrattazione solenne che devo alla fama del mio cliente . Una sola osservazione , ma decisiva , dissiperà quest' accusa .

Ciascun di voi si ricorda sicuramente che tutti i documenti stampati in questo proposito , la lettera e lo scritto di Poix a Luigi , la lettera di Coblenza , le tabelle delle Guardie del corpo , tutto ciò dico è relativo al mese d' Ottobre del 1791 di cui porta la data la lettera di Coblenza . Or bene veggiamo cosa scriveva il dì 24 del seguente Novembre l' amministratore del regio assegnamento al custode di quella cassa .

„ L'intenzione del Re, Signore, è di continuare
 „ agli uffiziali e soldati delle quattro compagnie delle
 „ sue guardie del corpo lo stipendio attuale sino a che
 „ S. M. abbia deciso sulla loro sorte in avvenire. Ma
 „ S. M. intende che l'importare di questi stipendj non sia ri-
 „ messo in massa allo stato maggiore, ma che in avvenire cia-
 „ scun uffiziale o soldato o suo procuratore sia pagato dalla
 „ cassa del regio assegnamento, mediante quitanza accompagnata
 „ da un attestato di residenza nel regno. S. M. mi ha pure
 „ incaricato di significarvi i suoi ordini, perchè siano
 „ trattati nella stessa maniera gli uffiziali ed altri im-
 „ piegati nel già reggimento delle guardie francesi cui
 „ ella continua a stipendiare. Vi prevengo del re-
 „ sto che S. M. ha comandato che cessi dal primo del
 „ passato Luglio il pagamento d'ogni spesa relativa alle
 „ compagnie delle guardie del corpo, eccettuati gli sti-
 „ pendj conservati e il mantenimento dei cavalli“ .

Legislatori, non è d'uopo di commentare un testo sì
 chiaro. Voi vedete ch'esso dissipa ogni vestigio di questa
 imputazione di cui fu vittima infelice Luigi. Ma quali
 crudeli riflessioni non si presentano in questa circo-
 stanza! Tutti i documenti che appoggiavano l'imputa-
 zione hanno avuto la massima pubblicità. E' stato per-
 ciò denunziato Luigi a tutta Francia, a tutta Europa:
 il documento che bastava solo a giustificarlo rimane
 ignoto!

Ma v'ha di più. Le carte dell'amministratore del
 regio assegnamento sono state sequestrate. Dovea pure
 trovarvisi l'originale dell'ordine datogli da Luigi che
 l'amministratore stesso comunicava a Septeuil: dovea
 egli conservarlo per propria sicurezza e indennità. Ep-
 pure, strano destino! tutto si trova in quelle carte fuor-
 che quest'ordine.

Buon per Luigi ch'egli ne rimembra la data. Egli
 fa cercare nei registri dei suoi Uffizi la lettera ch'a-
 vea egli ordinato all'Amministratore di scrivere a Sep-
 teuil, ne ottiene copia autentica, e può ora mostrarla a
 tutta l'Europa.

Dal carattere di quest'accusa giudicate ora, Citta-
 dini, di tutte le altre. Giudicate quanto migliorerebbe
 la causa di Luigi se non fossero state dilapidate le sue
 carte nell'invasione del suo domicilio: se avesse assistito
 egli stesso alla loro verificaione: se avesse potuto ri-
 chiamare le carte che dovean trovarsi assieme a quelle
 che gli furono opposte: se avesse potuto sopra tutto va-
 lersi in sua difesa di tant'altre carte che ora più non
 gli rammenta la sua memoria. Giudicate con quanta mag-

gior forza avrebbe risposto a tutte le vostre imputazioni, avendovi pur risposto sì bene anche senza quelle car- te : quante spiegazioni soddisfacenti non vi avrebbe egli dato : qual luce non avrebbe opposto a quelle accuse tenebrose che non ebbero consistenza se non dall'ombra di cui s'ebbe l'avvedutezza di avvilupparle . Giudicate in fine qual sia il nostro rammarico d'essere privi d'un soccorso che ci avrebbe somministrati li possenti mezzi per convincervi : giudicate quali sarebbero state con questi le nostre speranze , da quanto abbiamo fatto in tanta privazione : giudicate quanto abbiaci oppresso l'animo in una causa sì memoranda la mancanza di tempo , di comunicazione di documenti , di ricerche , gli ostacoli opposti ai nostri sforzi , per fin l'eccesso del nostro zelo : giudicate quanto il cuore ci laceri il pensiero che fatti , per così dire , malleadori a tutt' Europa del destino di Luigi , troviamo perfin nell'ampiezza stessa di quest' incombenza gravissima il massimo ostacolo a ben adempierla .

Rammento a voi, Cittadini, il nostro dolore: e ne sono più che mai compreso nel vostro cospetto in questo momento in cui debbo ragionare della disastrosa giornata del 10 Agosto : giornata che saria stata , come si è detto , la più rea per Luigi , s'egli avesse avuto a quell'epoca spaventosa le intenzioni atroci imputategli .

Rappresentanti del popolo , io vi supplico di non considerarci in questo istante quai Patrocinatori di Luigi . Abbiamo noi pure una coscienza nostra : noi pure siam parte del popolo : sentiamo ciò ch'egli sente ; proviamo i suoi moti : vogliamo ciò ch'egli vuole : siamo cittadini : siamo francesi : abbiam pianto col popolo : seco lui compassioniamo il sangue sparso nella giornata del 10 Agosto . Se avessimo creduto Luigi colpevole degl'impercettibili avvenimenti che l'han fatto spandere , voi non ci vedreste oggi alla vostra sbarra prestar- gli oserò dirlo ? Sì , prestargli il sostegno della nostra coraggiosa veracità .

Ma Luigi è accusato : egli è accusato del più esecrando delitto : importa a lui d'essere giustificato innanzi a voi , innanzi alla Francia , innanzi all' Europa tutta . Dovete dunque ascoltarlo , e sospendere intanto ogni prevenzione , ogni odio : dovete ascoltarlo come se foste stranieri a questa scena di desolazione che debbo ricordarvi almeno in compendio . Voi lo dovete , perchè vi siete creati suoi Giudici . Legislatori , i vostri felici successi dopo quella giornata , che voi stessi chia-

mate memorabile, potrebbero ispirarvi generosità: non vi domando che giustizia.

Voi rimembrate la giornata dei 20 Giugno: il rifiuto di Luigi di accondiscendere alla moltitudine ch'aveva invaso armata il suo Castello: la sua perseveranza in questo rifiuto. Questa perseveranza innasprì di più la moltitudine già irritata. V'ha chi dirige questo risentimento, il nutre, il fortifica, ispira nuove pretese. Si vociferano trame, si fa credere una cospirazione formata per rapire Luigi e trasportarlo fuori della Capitale: si attribuiscono a questo partito ampj mezzi: si parla di preparativi, di cumuli d'armi, di vesti militari: si fanno molteplici denunce alla Municipalità che accrescono la fermentazione. Trascorre così il mese di Luglio tra queste procellose agitazioni.

Luigi intanto è tutto occupato a calmarle. Pensò da prima savio consiglio non badare a quelle vociferazioni di preparativi e d'armi raccolte. Ma quelle vanno acquistando tal credito che divien pericoloso il trascurarle. Sente egli il bisogno di tranquillare le inquietudini del popolo, anche chimeriche: egli offre se stesso alle più diligenti perquisizioni. Scrive il dì 26 Luglio al Prefetto della Municipalità, e l'invita a far una visita nel suo Castello. Ordina intanto che ogni uscio gli sia aperto. Il Prefetto risponde che ne darà l'incombenza ad alcuni uffiziali municipali: ma la visita non si fa. Luigi scrive all'Assemblea Nazionale, le partecipa le sue inquietudini, la sua lettera al Prefetto, la risposta avutane. L'Assemblea non decide nulla.

Frattanto le precauzioni stesse prese da Luigi per calmare l'effervescenza, l'accrescono: si rinnovano le medesime vociferazioni, le medesime denunce alla Municipalità: cresce il bollore negli animi: si parla altamente della detronizzazione di Luigi, se ne fa la dimanda, si insiste. I Commessarj delle Sezioni s'adunano e presentano, guidati dal Prefetto stesso, all'Assemblea il dì 3 di Agosto una formale richiesta, perchè sia accordata ai voti del popolo la deposizione di Luigi. Già si pretende ottenerla o di buon grado, o per forza; già si prescrive il giorno, all'Assemblea per dichiararla: si minaccia che, ove non venga proclamata nella serata del giorno 9, alla mezza notte seguente si suonerà a martello, si batterà la chiamata generale, seguirà l'insurrezione del popolo.

Fin dai primi giorni d'Agosto Luigi s'era avveduto che la sua situazione diveniva sempre più critica: vedeva l'agitazione degli animi: era informato ogni gior-

no delle opinioni serpeggianti nella Capitale, e del loro progresso: temè un travviamento nella moltitudine e la violazione del suo domicilio. Cominciò dunque a pigliare alcune precauzioni per difendersi: chiamò a tal fine la guardia nazionale: collocò gli Svizzeri nell'interno del Castello: tenne una corrispondenza ancor più esatta colle autorità popolari. Finalmente non trascurò alcuno de' mezzi che in questo frattempo, a vista dei pericoli onde credevasi minacciato, gli suggerì la prudenza.

Arriva il dì 9 Agosto. V' ha chi eccita nell'animo di Luigi inquietudini ancor più vive: gli si parla di adunamento, di preparativi, di pericolo imminente per la notte stessa. Luigi raddoppia le precauzioni, aumenta le guardie nazionali che vegliar debbono al Castello: fa metter gli Svizzeri sulle difese: chiama le autorità costituite, gli uffiziali del Dipartimento, del Municipio. Sono così invitati a soccorrerlo tutti quei Magistrati la cui presenza poteva imprimere il maggior rispetto negli animi popolari. Questi Magistrati impongono in nome della legge alle guardie nazionali ed ai soldati svizzeri di non permettere alcuna violenza al Castello. Danno gli ordini opportuni per le circostanze, il Prefetto istesso visita i posti. In fatti già si suona a martello, già si batte la generale, il popolo accorre: passano alcune ore in agitazione inoperosa. Verso il mattino comincia la marcia del popolo: egli s'avvia al Castello e vi si porta armato, seguito da cannoni: questi già sono appuntati contro le porte: il popolo è lì minaccioso. Allora gli si fa incontro il Sindaco del Dipartimento accompagnato da uffiziali municipali, e rappresenta alla moltitudine che in folla sì tumultuosa non può presentare alcuna richiesta nè a Luigi nè all'Assemblea: l'invita a scegliere venti deputati: quest'invito non è ascoltato: cresce la moltitudine: un popolo immenso accorre sulla Piazza Carousel: l'agitazione s'aumenta e divien sempre più pericolosa. I Magistrati del popolo avvertitine si volgono alla truppa: il Sindaco legge l'articolo V. della legge de' 3 Ottobre, esorta i Soldati a difendere il domicilio di Luigi, l'autorità sua costituzionale: dà l'ordine, certamente suo mal grado, ma lo dà pure, di respingere la forza colla forza: una scarica di cannoni è la risposta degli artiglieri. Il Sindaco ritorna sollecito al Castello, avvisa Luigi dell'imminente pericolo, il previene che non può aspettarsi verun soccorso. Luigi avea già da qualche ora mandato i suoi Ministri all'Assemblea per implorare il

se corso d'una sua deputazione, le partecipa ora di nuovo la critica sua situazione: l'Assemblea Nazionale si tace. Il Sindaco allora con due altri membri del Dipartimento invitano Luigi ad andare egli stesso con tutta la sua famiglia in seno dell'Assemblea: rappresentano la necessità di questa risoluzione. Luigi vi si rende. Un'ora dopo cominciano le nostre disavventure.

Cittadini, ecco i fatti: eccoli quali son noti, attestati da tutti i fogli pubblici, registrati nel giornale degli atti dell'Assemblea, consegnati in somma per ognidove. Nulla vi ho aggiunto del mio. Narrando que' tristi eventi non ho fatto che seguire il dovere della mia clientela, e dalla rapidità con cui gli ho percorsi potete argomentare quanto mi pesa il rimembrarli.

Ma in somma ecco i fatti: Ora, uomini giusti, dimenticate, se è possibile, le orribili conseguenze di questa sanguinosa giornata: cercatene meco soltanto le cagioni, e ditemi ov'è il delitto che imputate a Luigi? In ciò ch'avvenne dopo ch'egli si è ritirato nell'Assemblea, o in ciò che avvenne prima? Ma dopo l'epoca del suo ritiro Luigi non ha veduto, o detto, o fatto, o comandato nulla: non ha lasciato l'asilo che avea scelto spontaneamente, che per entrare nella prigione ov'è detenuto tutt'ora.

Come mai si è azzuffata la pugna? Io l'ignoro, e forse l'ignorerà anche l'età ventura; ma certamente Luigi non può esserne incolpato.

Volete costituire il delitto in ciò che precedè il ritiro di Luigi nell'Assemblea? Ma in quali circostanze lo costituirete? Avete parlato d'intenzioni ostili di Luigi. Qual prova avete di queste intenzioni? quali fatti, quali azioni citate? Si è detto vagamente che una cospirazione voleva rapirlo e trasportarlo fuori della Capitale. Ma dov'è questa cospirazione? qual ne avete vestigio; qual prova?

Voi avete parlato di apparecchi. Io vedo bensì per parte di Luigi apparecchi di difesa; ma non vedo apparecchi di attacco. Che ha fatto egli per essere convinto di aggressione? Qual è il suo primo movimento; il suo primo atto?

Gli rimproverate che avea ancora a quel tempo una guardia di Svizzeri. Cittadini, io leggo nei registri dell'Assemblea del 4 Agosto proposto da un membro il decreto che, date agli Svizzeri tutte le testimonianze di soddisfazione e di riconoscenza, fosse congedato dalla guardia del Re il reggimento svizzero: leggo che altri membri insisterono perchè l'Assemblea, fissando la rimu-

nerazione dovuta agli Svizzeri, gli dichiarasse benemeriti della patria, e decretasse insieme che quelli che sarebbero rimasti in Parigi non dovessero più far il servizio di guardia Reale se non a requisizione delle autorità costituite: ma leggo pure che non emanò decreto alcuno. Eran dunque le cose restate a termini del decreto dell'Assemblea costituente del 15 Settembre, per cui si era prescritto che gli Svizzeri conserverebbero la medesima destinazione, la medesima foggia di servizio, sino a che fossero rinnovate le loro capitolazioni. Dunque poteva Luigi avere alla sua guardia gli Svizzeri.

Già si rinfaccia d'aver chiamato quella mattina le sue truppe a rassegna. Rinfacciate adunque anche al Prefetto municipale d'aver in persona visitato i posti. Luigi era vestito d'una autorità costituita: avea il diritto di difendere il suo domicilio: doveva render conto alla legge della propria sua sicurezza. Come si può ridarguirlo d'aver impiegato le precauzioni necessarie alla sua difesa?

Si è osato imputargli a delitto perfino d'aver collocato truppe nel suo Castello. Dovea egli dunque cedere alla moltitudine, ubbidire alla violenza? L'autorità affidatagli dalla Costituzione non era essa un deposito ch'egli dovea ad ogni modo difendere intatto? Cittadini, se in questo momento vi si recasse avviso che una moltitudine cieca ed armata marcia contro di voi, e che, sprezzando il vostro carattere sagro di legislatori, vuole strapparvi da questo santuario: io dimando a voi che fareste?

S'attribuiscono a Luigi progetti d'aggressioni funeste. Ascoltate mi, Cittadini. E' egli aggressore colui che, costretto a lottare colla moltitudine, è il primo a chiamare a se le autorità popolari, il dipartimento, il municipio, perfino l'Assemblea stessa, che colla sua presenza avrebbe forse prevenuto i disastri di quella giornata? Voll'egli il male del popolo chi non oppose all'impeto di lui che i difensori di lui medesimo? Ma che voi io parlando d'aggressione, e a che lascio più lungamente sul capo di Luigi l'orribil peso d'una imputazione sì atroce? Ben so che taluno è andato disseminando aver lui medesimo sotto mano promossa l'insurrezione del popolo, qual mezzo opportuno alle mire che gli si appongono. Ma chi ignora oggi mai che gli avvenimenti di quella giornata erano stati già molto prima preparati? che ne sono stati meditati i mezzi e nodriti in silenzio? che si giudicò necessaria un'insurrezione contro Luigi? che vi furono i capi per ordinarla, i luoghi per

combinarla, i motori per effettuarla? chi ignora i progetti formati, le leghe conchiuse, i trattati sottoscritti? chi ignora che il tutto è stato concertato, disposto, eseguito per l'adempimento del gran progetto di dare alla Francia quello stato di cui essa gode presentemente?

Legislatori, negar non si possono questi fatti; troppo son pubblici; troppo già divulgati in tutta la Francia: avvennero qui, in presenza vostra: in questa sala medesima in cui parlo si è gareggiato per farsi un merito della giornata dei 10 Agosto. Io non vengo qui a contrastare questa gloria a chi se l'è attribuita: non dirò nulla, nè contro i motivi dell'insurrezione, nè contro i suoi effetti. Dirò solo che, se l'insurrezione v'era già assai prima dei 10 Agosto, com'egli è certo, se essa è riconosciuta, confessata da tutti; non si può in modo alcuno riguardare Luigi come l'aggressore.

Eppure voi l'accusate! gli rimproverate il sangue sparso; ne volete vendetta sopra di lui!... Contro lui che in quel giorno non venne all'Assemblea che per impedirne lo spargimento! Contro lui che in tutta la sua vita non ha mai dato un decreto di sangue! Contro lui che il dì 6 Ottobre vietò alle sue guardie stesse di difendersi! Contro lui che a Varennes soffrì piuttosto d'essere fatto prigioniero che di occasionare la morte d'un uomo solo! Contro lui che il dì 20 Giugno ricusò le difese offertegli, e volle restar solo in mezzo al popolo!

Voi gl'imputate il sangue sparso... Ah! egli geme quanto voi sulla fatale catastrofe che l'ha fatto versare. Quest'è la più profonda ferita del suo cuore, il suo più crudele zammatico. Ei sa di non esserne l'autore; ma sa che forse ne è stato la sgraziata occasione: e n'è inconsolabile. E lui medesimo, lui ne accusate!

Francesi, ov'è dunque or quel carattere nazionale di grandezza, di lealtà, che singolarmente onorava i vostri antichi costumi? Impiegherete voi tutta la vostra possanza a colmare le sciagure d'un uomo ch'ebbe il coraggio d'affidarsi ai rappresentanti stessi della Nazione Francese! Non avrete più dunque alcun riguardo ai sacri diritti d'asilo! Alcuna compassione per l'eccesso dell'infortunio! Uno che cessa d'esser Re non vi pare dunque una vittima abbastanza infelice della sorte! Non vi debb'egli parer impossibile di render più misero ancora il suo destino!

Francesi, la rivoluzione che vi rigenera ha sviluppato in voi i germi di grandi virtù [a]: ma temete che

[a] Quali virtù? Indizio ed effetto ne sono la usurpazione.

non abbia indebolito nel vostro cuore il senso dell'umanità, senza cui non è virtù vera. Ascoltate fin d'ora ciò che un giorno dirà l'istoria alla fama.

Luigi salì il trono a vent'anni, e in quell'età diè sul trono l'esempio dei buoni costumi: non ebbe debolezza colpevole, non passion corruttrice: fu economo, giusto, severo: si mostrò sempre l'amico costante del popolo. Il popolo bramò la soppressione d'un tributo gravoso, ei lo sopprese: dimandò che fosse abolita la servitù, ed ei cominciò ad abolirla ne' suoi dominj: chiese il popolo che fosse addolcita la sorte degli accusati con opportune riforme del Codice criminale, e Luigi fece queste riforme: volle il popolo che migliaia di Francesi, privati per le nostre usanze dei diritti di Cittadino, gli acquistassero o li ricuperassero, e Luigi il fece con legge solenne. *Volle il popolo la libertà, e Luigi gliela concesse* [a], e prevenne il desiderio di lui co' proprij sacrificj. Ed è pure in nome di questo medesimo popolo che si dimanda oggi Cittadini non posso finire Mi arresto in faccia alla storia. Pensate ch'essa giudicherà il vostro giudizio, e che il giudizio di lei sarà quello dei secoli.

Sottoscritto { LUIGI ;
DASEZE ,
LAMOIGNON-MALESHERBES ,
TRONCHET.

e dilapidazione di ogni proprietà anche la più sacra, le stragi di Avignone, quelle di Versailles in Ottobre 1789, quelle, oltre altre infinite, del 10 Agosto, l'atroce macello del Settembre passato; l'infame assassinio del 21 Gennaio. Nota dell'Ed.

[a] Questa frase è stata pronunziata nell'arringa, quindi cancellata sul manoscritto: ma la Convenzion Nazionale volle che si stampasse. Uno di noi l'avea cancellata dal manoscritto per rispetto verso la Convenzione, e perchè essa avea eccitato un mormorio nelle tribune; ma poichè si è fatto un decreto relativo a questa frase, noi ci crediamo in dovere di dichiarare che, colla parola concesse, non abbiamo inteso null'altro se non se di ricordare che Luigi avea preparato la libertà della Francia colla convocazione da lui fatta degli Stati Generali. Il decreto nazionale del 4 Agosto 1789, che proclamò Luigi Restauratore della libertà francese, quello si fu che ci suggerì questa espressione. Nota del Patrocinatore di Luigi.

Dopo quest' Arringa disse il Re :

Avete udito la mia difesa , io non la ripeterò . Parlandovi forse per l'ultima volta , io vi dichiaro che la mia coscienza non mi dà alcun rimorso , e che i miei Patrocinatori non v' hanno detto che il vero . Non ho mai temuto un pubblico esame della mia condotta , ma squarciami il cuore l'imputazione compresa nell'atto d'accusa ch' io abbia voluto spargere il sangue del popolo , e sopra tutto ch' io abbia cagionato le disgrazie dei 10 Agosto . Confesso che le prove molteplici date da me in ogni tempo del mio amore pel popolo , e tutta la mia condotta , mi sembravano prove sufficienti a persuaderlo ch' io era pronto ad esporre la mia vita per risparmiare il suo sangue e allontanare per sempre da me una siffatta imputazione .

Sottoscritto LUIGI .

Noi sottoscritti Segretarj della Convenzion Nazionale incaricati per decreto dei 26 corrente Dicembre di collazionare l'originale manoscritto del discorso pronunziato il medesimo giorno alla sbarra della Convenzione dal Cittadino Deseze in difesa di Luigi dichiariamo d'aver collazionato parola per parola in presenza del Cittadino Deseze i fogli stampati coll'originale da lui deposto all'uffizio, sottoscritto da Luigi e da' suoi Patrocinatori. Dichiariamo che , fuor di poche correzioni di stile che non variano il senso , lo stampato è perfettamente conforme al manoscritto , e che le note dichiarative che ha aggiunte il Cittadino Deseze sono enunziate nello stampato come non esistenti nel manoscritto .

Dichiariamo in fine che questa frase [*il popolo ha voluto la libertà , e Luigi la concesse*] ch'era stata pronunziata qual era scritta nel manoscritto , e che n'era stata cancellata poi da uno dei Patrocinatori , è stata da noi rimessa nel manoscritto originale in esecuzione del decreto dei 26 corrente .

Parigi 28 Dicembre 1792 , anno primo della Repubblica Francese .

OSSELIN Segretario .

J. A. CREUZÉ-LATOUCHE Segretario

Lettera scritta dal Sig. Deseze al Presidente della Convenzione Nazionale il dì 28 Dicembre 1792.

Cittadino Presidente — Ho l'onore di parteciparvi che nello stampare la difesa di Luigi che ho recitato jeri l'altro alla sbarra della Convenzione ho osservato che, per la troppa fretta nel compilarla, mi è sfuggito un errore di data. Ho detto parlando delle Guardie del corpo che tutte le carte opposte a Luigi erano in data di Ottobre del 1791, e fra queste ho citato i cataloghi d'esse guardie. Questo sbaglio è tutto mio. Il vero si è che questi cataloghi sono sottoscritti il dì 12 Gennajo 1792, come vedesi nell'esemplare stesso fatto stampare dalla Convenzione. Ma questa data, quanto al fatto indifferente in se stessa, anzi che distruggere l'argomento che ho tratto dalla lettera dell'amministratore del regio assegnamento, serve in qualche maniera a rinforzarlo. Conciosiachè se Luigi ha autorizzato sotto a' 12 Gennajo il suo Tesoriere al pagamento in generale delle sue guardie [che doveano pur tutte essere comprese nel catalogo finchè non sapeasi chi d'essi fosse o no emigrato] ciò non ha potuto far altrimenti che riferendosi all'ordine dato sei settimane prima di non pagarle che individualmente, e quelle sole che presentassero fedi di residenza in Francia. Il Tesoriere, legato egli stesso da quest'ordine, non poteva a meno di conformarvisi. Mi sono presa la libertà di fare quest'osservazione suggeritami dal mio rispetto per la verità. Vi prego di parteciparla alla Convenzione.

Sottoscritto Deseze.

Altra lettera dei difensori di Luigi alla Convenzione letta il dì 5 Gennajo 1793.

Uno dei membri dell'Assemblea ha incolpato Luigi d'aver sempre tenuto nelle Corti estere due Ministri, uno palese e riconosciuto, l'altro segreto; e che di questa seconda classe fosse Heymann mandato in Prussia. Sopra di ciò i Patrocinatori di Luigi osservano che all'epoca del viaggio designato a Monturey Luigi avea mandato a Bouille 993,000 lire, di cui ne domandò il conto dopo il suo ritorno a Parigi. Bouille scrisse ritirato a Lucemburgo: «Vi trovossi ancora Monsieur che, bisognoso di denari, prese da Bouille 670,000 lire. Su

questa somma impiegarono i Principi 3400 lire pel viaggio di Heymann in Prussia per servizio del Re. Quest' espressione era coerente alla affettazione, strana in vero, de' Principi di spendere il nome del Re in ogni occasione, sia che arruolassero reggimenti, sia che negoziassero colle Potenze estere. Luigi non poteva impedire i suoi Fratelli di abusare del suo nome. Ognun si ricorda che il Ministro Dumourier denunciò a 31 Marzo all' Assemblea in nome del Re il trattato fra i Principi e Hohenlohe, ch' egli fu particolarmente incaricato di esprimere all' Assemblea l' afflizione di Luigi per questo trattato. Ognuno si ricorda ancora che il dì 5 di Luglio il Re partecipò all' Assemblea un prestito di otto milioni che avevano fatto in Olanda i Principi suoi fratelli per mezzo di un certo Harel-la-Vertu. Ma una parola sola tronca alla radice questa imputazione. Se vi fosse stato un Ministro secreto se ne sarebbero trovate le vestigia nelle carte a lui prese nell' invasione del suo domicilio, poichè Luigi aveva per uso di conservare tutte le sue carte.

Discorsi pronunziati dai tre Patrocinatori di Luigi alla sbarra della Convenzione Nazionale il dì 17. Gennaio 1793.

Deseze.

Cittadini Rappresentanti della Nazione, la legge e i vostri decreti ci hanno affidato la difesa di Luigi. Noi veniamo oggi dolenti a prestarne l' ultimo atto. Luigi ci ha dato una missione espressa; ha incaricato la nostra fedeltà di recarvi una carta di suo pugno, e da lui sottoscritta. Permettetemi ch' abbia l' onore di leggervela.

„ Io devo al mio onore, devo alla mia famiglia di
 „ non sottopormi ad un giudizio che m' incolpa d' un
 „ delitto ch' io non posso rimproverarmi. Io dichiaro
 „ pertanto che mi appello alla Nazione stessa dal giudizio de' suoi rappresentanti. Do con questo scritto
 „ potestà speciale a' miei Patrocinatori officiosi, ed incarico espressamente la loro fedeltà di far nota questa appellazione alla Convenzione Nazionale per ogni
 „ via a loro possibile, e di chiedere che ne sia fatta
 „ menzione nel registro dell' adunanza della Convenzione.
 „ Sottoscritto LUIGI.

Cittadini. Noi vi supplichiamo d' esaminare colla vostra giustizia se non v' ha gran differenza tra il ri-

mandare voi stessi spontaneamente il giudizio di Luigi alla ratificazione del popolo francese, e il condiscendere all' esercizio del diritto naturale e sacro che spetta a tutti gl' individui, sì a tutti, e per conseguenza a Luigi. Noi non abbiamo toccato noi stessi quella questione nella difesa di Luigi, perchè non dovevamo prevedere che la Convenzion Nazionale si determinasse a giudicarlo ella stessa, e giudicandolo a condannarlo. Noi ve la proponiamo oggi per adempiere a quest' ultimo dover nostro verso Luigi: voi stessi ce ne avete incaricati: vi supplichiamo di pesarla con quella santa imparzialità che la legge comanda.

Cittadini, tal era la triste incombenza dataci da Luigi. Or che sappiamo che il fatale decreto di morte non ha avuto infra i suffragi che la maggioranza di cinque voti, malgrado gli assenti che potremmo richiamare come favorevoli, permetteteci, e come difensori, e come Cittadini, e come petenti di farvi osservare in nome dell' umanità, in nome di quel principio sacro che tutto vuole addolcito, mitigato, in favore degli accusati; permetteteci di dirvi che i forti dispareri nati fra voi stessi intorno alla proposta ratificazione del popolo formano una circostanza quì tanto straordinaria a richiedere dal vostro amore pel popolo, dal vostro rispetto verso i suoi diritti, dal vostro attaccamento ai suoi interessi, che vi determiniate spontaneamente a domandare questa ratificazione, quantunque essa non fosse necessaria a norma delle massime da voi adottate.

Cittadini, sappiamo che sol questa mattina avete col decreto vostro deciso che la maggioranza d'un voto solo basta per la validità del giudizio che avete pronunziato. Ma vi priego ancor qui in nome della giustizia, dell' umanità, della patria, fate pur uso della vostra illimitata possanza, ma non atterrite la Francia stupefatta collo spettacolo d' un giudizio pronunziato a fronte di un sì considerabil numero d'opponenti!

Cittadini, eserciamo noi quì per l' ultima volta un uffizio religioso, sacro, appoggiatoci da voi stessi; e voi comprendete qual dev' essere per questo titolo stesso l' impegno nostro. Permettete dunque che vi scongiuri in nome di Luigi XVI., che vi supplichi di riflettere che quasi tutti i membri che hanno votato per la ratificazione del vostro giudizio a farsi dal popolo hanno appoggiato il loro voto alla salvezza della Repubblica. Cittadini, voi che combattete per la salute della Nazione, per li suoi veri interessi, io vi domando non

remerete in pensando che la salute della Repubblica, di tutto l'impero, di 25 milioni d'abitanti può dipendere da cinque voti!

Tronchet.

Cittadini, fralle osservazioni improvvisate che le circostanze ci hanno determinato a rappresentarvi una ne ha obliata importantissima il mio collega. Senza il decreto vostro di questa mattina, per cui avete fissata la maggioranza dei voti necessaria al giudizio, non avremmo avuto bisogno l'implorare, nè la vostra umanità, nè il vostro zelo per la salvezza della patria. Avremmo potuto dirvi che deve parere assai strano a molti che i votanti pella terribile pena di morte siansi appoggiati al codice penale, invocando contro l'accusato quanto v'ha nella legge di più terribile, trascurando insieme tutto ciò che l'umanità della legge medesima avea prescritto in suo favore. Voi già intendete che debbo parlarvi di quel calcolo rigoroso, per cui la legge esige due terzi de' voti per la condanna d'un accusato. Ma vi prego d'osservare che il decreto vostro di questa mattina non è veramente un decreto. Voi non avete fatto che *passare all'ordine del giorno* [a] sopra osservazioni che vi furono presentate leggermente e che noi ci crediamo in obbligo di rinnovare, perchè dettateci dai sensi del nostro cuore, e dall'uffizio addossatoci che dobbiamo religiosamente adempire. Noi ci crediamo autorizzati a rappresentarvi che, dovendosi determinare qual numero

[a] *Passer a l'ordre du jour.* Per render chiara questa frase a chi non fosse ben informato dello stile dell'Assemblee Nazionali di Francia, si avverte che alcuni affari sono fissati a trattarsi determinatamente in un tal giorno, il che si esprime con dire in quel giorno che quegli affari sono all'ordine del giorno, che vuol dire appuntati per quel giorno. Ciò non impedisce che incidentalmente o per motivi urgenti non si tratti nello stesso giorno d'altri affari. Ciò avvenendo, qualche volta, dopo la discussione, si forma decreto su questi affari non appuntati per quel giorno, ma qualche volta non se ne fa alcun conto, e trasandatili si passa agli affari appuntati per quel giorno. Questa determinazione si esprime colla frase: Si è passato all'ordine del giorno. In questa maniera questa frase è divenuta sinonima al dire: non si è deciso nulla.

Nota dell'Editore.

proporzionato di voti formasse la maggioranza efficace, un affare sì grave meritava d'esser deciso con voti pronunziati da ciascun membro e non con un semplice *passare all'ordine del giorno*. Egli è per ciò che in qualità di Cittadini, in qualità di petenti osiamo dimandarvi, come han fatto altri che si sono creduti lesi da altri vostri decreti, di ridiscutere quel decreto [su cui non avete che *passato all'ordine del giorno*] intorno al modo di pronunziare sentenza nel giudizio di Luigi.

Lamoignon-Malesherbes.

Cittadini, io non sono, come i miei colleghi, avvezzo a parlare, ad arringare. Abbiamo a parlare estemporaneamente sopra un soggetto che richiede la massima riflessione. Io non sono al caso di parlare all'improvviso, estemporaneamente... Duolmi di non aver avuto un momento per accozzare riflessioni atte a muovere un'Assemblea... Sì, Cittadini, su questa quistione qual proporzione di voti richiedesi per una condanna. Io avea dei pensieri da esporvi... ma questo soggetto mi richiama tante idee oltre quelle che suggerisce la persona dell'accusato, la circostanza... Cittadini, perdonate il mio turbamento. Sì, Cittadini, e quand'io era ancora nella magistratura e dopo, ho esaminato teoricamente il soggetto su cui vi ha parlato Tronchet. Quando apparteneva al corpo della legislazione ho avuto occasione di preparare di maturare queste idee. Resteranno esse per mia disgrazia inutili? Mi ricuserete il tempo sino a dimani per esporvele?

A V V I S O D E L L' E D I T O R E .

La Difesa di Deseze è stata tradotta dall'esemplare stampato per ordine della Convenzion Nazionale. Le tre aggiunte sono tratte da un foglio periodico di Parigi intitolato *Gazette nationale ou Moniteur universel*, la prima per esteso al N. 1, la seconda per estratto al N. 7, la terza per esteso al N. 21.

QUATTRO NOTTI PER DIFENDERE IL RE

FABRIZIO CORBI

Quattro notti per scrivere la difesa di Re Luigi XVI, l'ultimo di quei Capetingi che, come disse Prévert, “*non seppero contare sino a diciassette*”. Quattro notti per “estendere” quanto dinanzi alla Convenzione Nazionale avrebbe “recitato”, il 26 dicembre 1792, l'unico uomo che in quel momento, in terra di Francia, poteva far risuonare una parola in difesa del Re depresso e mai amato.

Questa è stata la sorte riservata dalla Storia a Raymond, Conte de Sèze, avvocato francese, figlio d'arte, principe del Foro parigino, nominato Difensore di un Re già condannato dalla Rivoluzione che lo processava, peraltro contro il parere dello stesso Robespierre che con grande senso politico, unito ad una corretta concezione della funzione del processo penale, aveva davanti alla Convenzione, sostenuto che la Rivoluzione non processa i suoi nemici: si limita alla loro la testa.

A questo Avvocato, gravato di un simile compito, non furono tuttavia concessi, come egli stesso dice, “*nemmeno otto giorni*” per consultare i “*materiali immensi*” che formavano la base documentale dell'accusa. Potette così dare loro solo un'occhiata”, lavorando di giorno con i suoi Colleghi a questa bisogna e scrivendo, da solo, la notte, le ultime quattro notti, quel monumento alla gloria dell'Avvocatura penale che è la Difesa del Re Luigi XVI.

Ciò nonostante, quel giorno di dicembre di oltre due secoli fa, egli egualmente si alzò, prese la parola rivolgendosi ai “*Cittadini Rappresentanti della Nazione*” e, a chi teneva in pugno anche la sua testa, parlò da uomo libero, senza timore e senza infingimenti. Parlò loro di come fosse stata ingiusta e penosa “*la brevità del tempo concesso*” e di come, in tal modo, si fosse tentato di ridurre la difesa ad un mero simulacro di forma.

A viso aperto contestò alla Convenzione di essersi “*costituita Giudice dell'accusa da lei stessa intentata*” e l'abuso che ciò rappresentava rispetto all'affermato principio della separazione dei poteri. Mise ben in chiaro che si tradivano gli stessi ideali per cui la Rivoluzione si era battuta, non riconoscendo a Luigi i diritti di ciascun cittadino ed in specie del cittadino accusato: la presunzione di innocenza, il giudice terzo e non pregiudicato, la imprescindibile divisione tra accusatore e Giudice. E ancora, il diritto all'inviolabilità del domicilio e di quanto ivi conservato; il diritto al rispetto delle forme di legge nelle perquisizioni e nei sequestri; il diritto alla comunicazione dei documenti su cui si fondano specifici punti dell'accusa (“*Se ci fossero state comunicate le carte che accompagnavano il conto di Boillé, noi potremmo qui presentare la prova autentica dell'ordine scritto da Monsieur [così era chiamato il fratello del Re di Francia] a Boillé, per quella somma*”).

Sappiamo che tutto ciò non servì e del resto non poteva servire, essendo la condanna di Luigi Capeto, sedicesimo Re di Francia, ormai scritta nel libro della Rivoluzione ed anche in quello della Storia. Difendendo Luigi XVI, Raymond, conte de Sèze, avvocato “*au barreau de Paris*” sapeva bene che difendeva

l'indifendibile, come avviene ancora oggi, tutte le volte che un processo non mira all'accertamento dei fatti, ma solo alla apparente consacrazione di ciò che, altrove per ragioni politiche od ideologiche, si è già deciso. Ma io sono convinto che sapesse altrettanto bene che così facendo difendeva essenzialmente il diritto di ogni uomo ad essere difeso. Sempre, comunque ed al meglio; anche senza od addirittura contro ogni speranza.

Nulla è davvero mutato, da allora, nel senso profondo della nostra professione, nel nostro alzarsi e prendere la parola per denunciare gli abusi, le illegittimità, il disprezzo per i diritti dell'imputato, tutte le volte che ancora, nel nostro stesso Paese, ciò accade. E non è singolare che siano gli stessi abusi, le stesse illegittimità, lo stesso disprezzo che noi oggi ci troviamo a dover denunciare e combattere. La lotta tra potere e libertà è antica quanto la società e durerà quanto questa.

Ed allora, gloria all'Avvocato Raymond conte de Sèze, nostro Collega parigino di due secoli fa che ci insegna come si dovrebbe concludere ogni nostra difesa, anche la più impossibile e la più disperata: “... *ho dovuto adempiere ad un dovere sacro: ho sol consultato il mio zelo, non le mie forze*”.

L'AVVOCATO COME GARANZIA

VINCENZO NICO D'ASCOLA

L'arringa di Deseze si apre con una immagine che non potrebbe essere più significativa; *“Luigi non è più in fatti che un uomo, un uomo accusato. Ei più non opera prestigi, non può più nulla, né imprimer timore né offrir ricompense”*

Accanto a lui non ci sono più i tanti cortigiani che lo hanno riverito e osannato, né generali in alta uniforme o ministri plenipotenziari, non c'è nulla che denoti sfarzo, ricchezza o le prerogative della corona. Nulla che evochi servilismo e adulazione!

Il Re è nudo! Accanto a lui, alla sbarra della Convenzione Nazionale, il 14.12.1791, c'è soltanto il suo Avvocato.

In difesa del re di Francia ridotto in polvere, dinanzi a una assemblea rivoluzionaria, l'unica voce che senza alcuna paura si alza, che sempre più perentoriamente reclama, anche per Luigi, l'applicazione di quella legge che non può essere negata a nessuno, l'unica voce che non teme pericoli per sé e quelle possibili ritorsioni che hanno fatto fuggire tutti i servitori di un tempo, che hanno reso Luigi un uomo ormai del tutto solo, è la voce di un Avvocato.

Per di più di un Avvocato nominato di ufficio, con la malcelata speranza che si limitasse a un intervento puramente formale, che non dicesse troppo, che non sfidasse oltre misura la “pazienza” di un giudice che già conosceva la sentenza, prima

ancora che fosse spiegata la difesa.

Un giudice che ascolta il difensore come in segno di magnanimità disponibilità, come fosse un favore che gli costa qualche fastidio.

Un giudice che non conosce la religione del giudicare, intesa come culto del dovere e assunzione di responsabilità.

Eppure Deseze, che non aveva beneficiato dell'amicizia di Luigi allorquando questi sedeva sul trono più splendente d'Europa, che se remissivo e collaborante si sarebbe certamente procurato la benevolenza del nuovo padrone, non ha abdicato, non si è tirato indietro.

Aveva un dovere da compiere. Un uomo, concetto molto più alto e grande dell'esser Re, aveva bisogno delle sue uniche armi; il suo coraggio e la sua dottrina.

Ma Deseze sa che la sorte del suo assistito è già segnata, che quel giudice è finto; ha già deciso. E la disperazione che questa certezza gli trasmette gli fa esclamare *“vorrei in questo momento essere ascoltato dalla Francia tutta: vorrei che s'ampliasse all'istante questo recinto per contenerla”*.

D'altronde, la sicura prevenzione di quel giudice si era già manifestata attraverso uno degli indici che inducono ogni Avvocato a ritenerla.

Quello pseudo-giudice, brutale e spicciativo (oggi qualcuno potrebbe definirlo rapido ed efficiente) gli aveva concesso solo quattro giorni per preparare una difesa così impegnativa, tale comunque da implicare lo studio di un'enorme quantità di atti processuali.

Ma anche davanti a queste condizioni impossibili Deseze non si è tirato indietro; *“ho dovuto adempiere a un dovere sacro: ho sol consultato il mio zelo, non le mie forze”*.

Eppure la emblematica brevità del termine che gli era stato concesso per preparare una tale difesa, lo induce al timore che precipita ogni difensore nel più profondo sconforto; *“Ah non sia che per le forzate omissioni nostre ne soffra la causa di Luigi”*. Frase, questa, che mi ha ricordato l’insegnamento di un indimenticabile Maestro, Alfredo De Marsico. Su di una sedia rotelle, ormai vecchio solo nel corpo, aveva appena concluso un’arringa che, a noi giovani penalisti presenti, era sembrata un miracolo di perfezione, al punto di indurci pessimistiche riflessioni sulle nostre reali capacità di entrare in un mondo troppo elevato. Nell’occasione, Alfredo De Marsico ci disse che lui, non tanto era soddisfatto per gli argomenti difensivi che aveva esposto, quanto preoccupato per quelli che aveva dimenticato, nel timore che proprio quelli sarebbero potuti risultare decisivi. Segno, questo, della grande continuità culturale dell’avvocatura, allorché essa è grande.

Ma Deseze, di fronte a quel giudice mostruoso che pretende di accusare e insieme di giudicare, ha soltanto le armi della ragione e del diritto; *“infatti, cos’ha giudicato la Convenzione? Dichiarando che avrebbe essa giudicato Luigi, ella si è costituita giudice dell’accusa da lei stessa intentata contro di lui”* esclama il difensore, sfidando il giudice che già aveva giudicato.

Quanto coraggio e innocente candore racchiude lo scontro impossibile tra il diritto e la forza, tra la ragione e quel manifesto, sfrontato, ottuso fine di non ricevere, esibito da chi non

ha l'umiltà necessaria per giudicare. Da chi addirittura ritiene che l'imputato, sol per esser tale, è già un colpevole e, pertanto, sentirne le ragioni costituisce niente altro che un inutile fastidio che fa soltanto perdere tempo all'augusto e impenetrabile giudice. Questi, pertanto, si colloca al di sopra degli altri uomini, come fosse una nuova immagine di divinità pagana. Ma Luigi, incalza Deseze, è qui chiamato a rispondere di fatti che la legge del tempo in cui furono commessi non puniva, ovvero di condotte rientranti nell'ambito delle prerogative regali: *“e voi sapete che uno dei più sacri diritti si è quello di non essere giudicato che conformemente alle leggi promulgate prima dei commessi delitti”*. Frase, questa, ancora oggi attuale e moderna, per esprimere in maniera essenziale e sintetica il principio della irretroattività della norma penale incriminatrice. E ancora; *“ma avrà essa il diritto di cambiare lo Stato di Luigi e di applicare a lui altre leggi fuori di quelle cui era sottoposto?...Perché mai avete voluto distruggere prima la Costituzione, e poi opporre alle mie difese che la Costituzione più non esiste?...Voi volete punirmi, e perché non v'ha legge che mi condanni ne volete fare una per me solo! lo sento che oggi non v'ha potestà alcuna che eguagli la vostra: ma ve n'ha una che voi non avete, quella di essere ingiusti”*.

Parole che pesano come pietre! Coraggio inaudito!

Vi è da chiedersi se i tanti falsi eroi dei nostri giorni, al posto di Deseze, sarebbero stati capaci di fare altrettanto. A parte la raffinata tecnica giuridica che già coglie principi ancora oggi essenziali e cardine per il diritto penale (l'irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli, il divieto per il giudice di comportarsi da legislatore, il principio di imparzialità del giudice

stesso), colpisce molto il perentorio divieto morale che Deseze pone. Quand'anche il giudice abusasse della legge, superando la stessa unica fonte che lo legittima nell'esercizio di poteri così sconfinati, egli comunque avrebbe un limite di ordine morale. Non può essere ingiusto!

Né, d'altronde, incalza Deseze, reclamando parità di condizioni anche per Luigi, il fatto di essere stato Re dei Francesi può determinare per lui un trattamento che non sarebbe stato riservato a nessun altro. Ciò anche perché la Francia non può contraddire se stessa, avendo prima offerto a Luigi il trono, con la riserva mentale di punirlo poi per il fatto di averlo accettato.

Ma Deseze giganteggia ancora di più sino a fare scomparire del tutto, davanti a sé, l'intera Convenzione Nazionale allorché, con ancor più inaudito coraggio esclama *“io cerco tra di voi dei giudici e non vi trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi e avete già palesato il vostro voto. E le vostre opinioni sono note a tutta Europa!”*.

Solo la necessità di *“adempiere a un dovere sacro”*, quello della difesa, può aver dato a Deseze la forza e il coraggio necessari a sfidare quell'assemblea rivoluzionaria, dinanzi alla quale chiunque altro avrebbe tremato.

Pronuncia, Deseze, frasi dure, sotto alcuni aspetti purtroppo oggi ancora attuali. Un accusatore travestito da giudice, una finta imparzialità celata dietro forme liturgiche, tanto formalistiche, quanto ipocrite. Una sentenza già scritta prima ancora che l'Avvocato esponesse le ragioni della difesa. Una vita, quella di Luigi, trattata come fosse di carta. Con il disprezzo di chi odia l'imputato per ragioni di classe e addirittura vede un nemi-

co da abbattere in chi dovrebbe invece giudicare, ovvero tratta costui con la superficiale noncuranza di chi nemmeno si avvede di essere entrato nel recinto sacro di quei valori che impongono umiltà, saggezza, intelligenza, considerazione degli interessi altrui come fossero i propri, umanità. Perché non può essere giudice chi non abbia umanità e non senta le colpe degli altri come fossero le proprie. La fretta che quella assemblea aveva dimostrato nel voler concludere subito, aveva imposto a Deseze di preparare una difesa così sterminata e drammatica in soli quattro giorni. Ciò aveva fatto chiaramente intendere (allora, come oggi in casi analoghi) che il destino di Luigi era comunque segnato.

Ma, non si può abbassare la testa, si può abdicare al trono, ma non al “*dovere sacro*” di difendere.

L'architettura dell'arringa svela già tutta la solidità logica e culturale della sua struttura. Partendo dai principi fondamentali del diritto penale sostanziale, Deseze giunge a reclamare l'imparzialità del giudice rispetto alle parti processuali quale carattere in sé del processo penale. Dall'analisi del fatto arriva a tracciare il quadro delle violazioni dei diritti della difesa concernenti il momento di acquisizione della prova.

Non c'è soltanto il fascino del grande oratore capace di parlare per immagini direttamente comunicate al cuore di chi lo ascolta, c'è la grande capacità logica di offrire un coerente progetto di sentenza assolutoria, una già raffinata tecnica giuridica, una capacità espositiva scintillante, ma insieme sobria; propria di chi sa che il vero problema dell'oratore non consiste tanto nel parlare, quanto nel farsi ascoltare.

E infatti le prove accumulate contro Luigi sono illegittime. Tutte le sue carte e i suoi oggetti personali sono stati sequestrati, però *“nessun sigillo, nessun inventario fatto in presenza di Luigi”* né sono state acquisite *“quelle principalmente che avrebbero spiegato il senso di quelle che gli si oppongono. Insomma, Luigi non era presente al sequestro delle carte: non ha assistito alla loro ricognizione, al loro esame: egli ha dunque il diritto di non ammetterle: e nessuno ha il diritto di valersene contro di lui”*.

Quanta attualità!

La prova è legittima e può essere utilizzata contro l'imputato, solo se questi ha partecipato alla sua assunzione, garantendone la genuinità.

Ma le prove devono essere acquisite globalmente; quelle a carico, congiuntamente a quelle altre che ne possono spiegare il senso.

L'accusa non può avere il privilegio di scegliere gli elementi che ritiene più significativi per i propri interessi, trascurando le circostanze a favore dell'imputato, ovvero quelle capaci di dare significato ad aspetti processuali altrimenti oscuri che, come tali, finiscono per gettare quelle ombre e quei sospetti sui quali, a volte, si fondano le sentenze di condanna.

Il diritto di difesa è stato violato, la prova non può essere utilizzata! Quanta attualità in queste parole, si diceva!

Purtroppo, come allora anche oggi Deseze dovrebbe confrontarsi con interpretazioni contraddittorie e illogiche, persino abroganti le stesse norme penali. Dovrebbe competere con quella sorta di intollerabile forma di realismo giuridico che, anche nei casi in cui il valore formale della legge è fuori discussione,

sostituisce alla corretta ermeneutica una specie di prasseologia giudiziaria che, con arrogante prepotenza, si pone addirittura come alternativa rispetto alla norma per come essa è stata chiaramente pensata e scritta. Ciò nell'ambito di un panorama desolante; ricco di troppe leggi, ma privo di diritto.

Se parlasse oggi e pronunciasse le medesime parole di allora, probabilmente Deseze non riscuoterebbe il consenso di quei tanti soloni che solo un paese privo come il nostro di una seria tradizione liberale ha potuto frettolosamente prendere a modello.

Ma non basta! A Luigi si contestano alcune lettere scritte da un uomo ormai morto. Come può ritenersi prova, ciò che nessuno potrà mai verificare?

E però, da allora a oggi, sembra essere cambiato davvero poco.

Senza umanità non vi è virtù, ammonisce in conclusione Deseze, prima di ricordare ai rappresentanti del popolo, legislatori della nuova Francia, che la sentenza che loro emetteranno avrà un giudice di appello al quale non potranno sottrarsi. *“La storia giudicherà il vostro giudizio”* e *“il giudizio di lei sarà quello dei secoli”*.

E l'incredibile coraggio di Deseze produce purtuttavia frutti insperati. La forza ottusa di chi inammissibilmente detiene insieme potere giudiziario e potere politico si incrina davanti al diritto, in parte cede dinanzi a tanta virtù e ragione. La maggioranza che secondo copione decide la sorte di Luigi è minima, qualcosa si è fatta strada, pure in quelle coscienze.

Anche oggi l'arringa di Deseze insegna tante cose. In alcuni

suoi passi il tempo sembra non essere trascorso.

L'Avvocato è un intellettuale disorganico, per usare una terminologia opposta alla figura dell'intellettuale organico disegnata in ambiti diversi da Antonio Gramsci.

L'Avvocato non riceve la propria legittimazione da una maggioranza alla quale debba rendere conto del proprio operato. Ciò perché difende i deboli, gli emarginati, le minoranze, gli imputati.

E l'imputato, chiunque esso sia stato prima, per il sol fatto di essere ormai tale è una persona che merita tutela e va protetta da ogni arbitrio.

L'Avvocato trae la propria legittimazione solo dalla legge, da quella legge che vuole che il diritto di difesa sia sacro, ma sia anche un dovere per chi lo esercita. Un dovere dinanzi al quale non si può retrocedere sol perché chi sta dall'altra parte rappresenta il potere, ha dalla sua la forza. Intellettuale disorganico perché nell'esercizio di questo diritto-dovere non può e non deve dar conto a niente altro che non sia la legge e l'interesse del proprio assistito, per il quale costituisce l'unica vera garanzia.

L'Avvocato non deve compiacere il giudice, né tantomeno il pubblico ministero, non dovrebbe mai confondersi con chi rappresenta il volto del potere nell'esercizio della giurisdizione. Ecco perché il vero Avvocato è sgradito al potere. Esso rappresenta quella voce dissonante, quell'esigenza di libertà che dimostra alla gente che le cose possono essere diverse rispetto a come una certa propaganda processuale vorrebbe farle apparire, pretendendo il consenso di tutti, l'assenza di ogni contestazione e di quel dubbio, senza il quale il processo è una tragica farsa.

Avvocato come intellettuale disorganico, si diceva, perché tale rispetto al potere che non tollera critiche.

Dispiace doverlo ammettere, ma per alcuni versi e in certe sue parti, l'arringa di Deseze potrebbe essere pronunciata anche oggi.

L'ARRINGA DI RAYMOND DE SÉZE, OVVERO LA DIFESA DELLE FORME GIURIDICHE DAI “PRINCIPII” RIVOLUZIONARI.

EMANUELE FRAGASSO JR

1. La lettura della trascrizione dell'arringa ⁽¹⁾ pronunciata dall'avvocato Raymond De Sèze in difesa del re Luigi XVI suscita a sua volta quell'interrogativo che, pure in tempi recenti, ha attirato l'attenzione di autorevolissimi avvocati ⁽²⁾: ci si chiede, da tempo, se un'arringa possa essere trascritta e pubblicata per essere letta, magari a notevole distanza di tempo dal momento in cui fu pronunciata e da parte di chi non partecipò in alcun modo al relativo processo.

L'arringa, infatti, è concepita e studiata dal suo autore per essere profferita ⁽³⁾ in udienza davanti al giudice, alle altre parti e, solitamente, al cospetto del pubblico che assiste al dibattimento.

Essa, inoltre, si colloca, dal punto di vista giuridico, nell'ambito di quegli atti processuali la cui nota essenziale è l'oralità. Soltanto la parola, dunque, è il veicolo del pensiero del difensore, almeno – è il caso di precisarlo – nella fase della discussione finale, successiva all'acquisizione delle prove e preludio della deliberazione ⁽⁴⁾. Con la consueta chiarezza, Calamandrei insegnò al riguardo che si parla ai presenti, mentre si scrive agli assenti ⁽⁵⁾. In tal guisa emergono ⁽⁶⁾ i rapporti strettissimi tra il cànone dell'oralità (i.e. prevalenza del discorso parlato) e quelli

dell'immediatezza (da intendersi come dialogo diretto e presenza contestuale dei soggetti chiamati a svolgere la dialettica processuale) e della concentrazione (vale a dire il contenimento dell'attività processuale in una sola o poche udienze successive) tutti in funzione del rispetto di quell'unità di tempo che completa e corrobora l'unità di luogo pretesa dalla struttura orale del dialogo processuale ⁽⁷⁾.

Tuttavia, come è noto, la tradizione forense ci ha tramandato numerosi e pregevoli documenti scritti di orazioni difensive ⁽⁸⁾, quasi a smentita del richiamato connubio tra oralità, discussione ed unità di tempo e di luogo di ogni attività dibattimentale.

A nostro sommo avviso, però, la contraddizione si attenua, fino a dissolversi, ponendo l'attenzione su uno dei tanti caratteri dell'arringa, il suo essere, cioè, un tentativo di interpretazione storica dei fatti oggetto del giudizio. L'intervento del difensore acquista così anche una funzione storiografica, al pari dell'atto conclusivo del giudizio, la sentenza, che contiene ed esprime un accertamento storico (eccettuate, s'intende, tutte le ipotesi in cui il processo metta capo a statuizioni soltanto d'improcedibilità, nonchè sul merito ⁽⁹⁾).

Invero, la similitudine tra il giudice e lo storico ⁽¹⁰⁾ deve essere estesa fino a comprendervi anche le parti, poiché queste, anche (o soprattutto) con la discussione finale «*aiutano*» la ricerca storiografica del giudice proponendo questa o quella bozza di ricostruzione del fatto corrispondente a questa o quella ipotesi di sentenza ⁽¹¹⁾. La discussione precede la deliberazione finale (salve le eccezioni dovute ad interruzioni causate da «*assoluta necessità*» di assumere nuove prove) non soltanto come antece-

dente temporale ma, soprattutto, come antecedente epistemologico, cioè come contributo critico di ciascuna parte alla formazione del convincimento giudiziale ⁽¹²⁾.

In questa prospettiva, l'arringa del difensore esprime e propone – proprio grazie al suo essere indirizzata verso un fine di ragion pratica ⁽¹³⁾ – quella ricostruzione di fatti che, pur nella sua parzialità discendente dal ruolo rivestito nel processo, consente al giudice di essere, alla fine, uno storico imparziale ⁽¹⁴⁾. Che il “torneo dialettico” delle parti, incida davvero sulla decisione o si limiti a far spettacolo ⁽¹⁵⁾ dipende principalmente dall'atteggiamento spirituale e culturale del giudice (oltre che da una serie di effetti, non sempre vistosi, discendenti dalle scelte in tema di ordinamento giudiziario) ma non di certo dalla “parzialità” delle tesi proposte, rispettivamente, dall'accusa e dalla difesa dell'imputato. All'apparente mancanza di oggettività dei loro interventi durante la discussione corrispose, biunivocamente, la dialetticità del processo, con tutti i ben noti corollari di questo metodo di conoscenza, prima, e di giudizio, poi. La qual cosa – è stato osservato – sottrae l'arringa dal mondo dell'arte (per i pochi cui è concesso attingerla con la loro eloquenza) e la colloca nella storia dei dibattiti, liberandola della caducità delle esperienze umane.

La pubblicazione di un'arringa e la sua successiva rilettura trovano proprio in questa ragione la propria causa giustificativa: l'una e l'altra attività, infatti, consentono, per un verso, di sottrarre all'oblio “momenti” dell'umana ricerca nel mondo terreno e, per un altro, di riviverli come tappe, più o meno significative, della perenne «*agonìa*» per la giustizia ⁽¹⁶⁾.

2. La lettura dell'arringa in difesa del re di Francia è preziosa per un'ulteriore ragione: essa, infatti, aiuta a capire la peculiarità del c.d. processo politico e le difficoltà con le quali è chiamato a misurarsi, in tal caso, il patrono dell'imputato.

De Sèze difese, infatti, Luigi XVI “*nel tempo susseguente l'abolizione della Monarchia*” (p. 3): il processo iniziò l'11 dicembre 1792 e terminò il 7 gennaio 1793. La decapitazione di Luigi Capeto fu eseguita il 21 gennaio 1793.

La sola elencazione di queste date consente di intuire, se non la patologia, almeno il carattere straordinario della procedura seguita.

Ma converrà prendere l'abbrivio da alcuni avvenimenti che precedettero di poco l'inizio del dibattito.

Dal 10 agosto 1792, Luigi XVI è privato della libertà personale, rinchiuso con moglie e figli nella torre medievale del Temple. I documenti sequestrati alle Tuileries e la scoperta dell'armadio di ferro segreto, contenente numerosi indizi dimostrativi dei rapporti del re con la controrivoluzione, consentono, anzi rendono inevitabile, il processo ⁽¹⁷⁾.

Per alcuni storici ⁽¹⁸⁾ il 10 agosto rappresenta la conclusione irreversibile di ciò che era cominciato con la fuga a Varennes. Viene respinto il programma dei Foglianti, soprattutto a causa del comportamento di Luigi XVI, refrattario ad ogni modificazione. Il ruolo del re è ormai storicamente finito ⁽¹⁹⁾: Luigi Capeto si appresta ad essere condannato, dubbio apparendo soltanto il metodo più adatto a tal fine.

L'iniziativa di accusare il re è, dunque, ispirata da intenti politici e dettata dalla necessità di abbattere un simbolo dell'An-

cien Régime.

Da ciò, due considerazioni: la prima, costituita dal fatto che la Rivoluzione necessitava di «*un certificato di morte in piena regola*» dell'*Ancien Régime* ⁽²⁰⁾; la seconda, rappresentata dalla circostanza che gli accusatori del re propugnavano, coerentemente, un processo di rottura con il passato. Mentre, di solito, – così si sostiene da alcuni – l'accusa sarebbe conservatrice per vocazione (21).

Se, dunque, il vero nodo problematico dell'intera vicenda concernente Luigi XVI era costituito dal fatto che la Rivoluzione tentava di fissare, in modo effettivo, il suo inizio ed il suo reale principio, si comprende che tutte le altre questioni – di diritto processuale e sostanziale – erano, rispetto a quello, semplici satelliti, se non meri orpelli.

Di fronte al problema del re detronizzato si attestarono, contrapposti, tre diversi orientamenti politici attorno ai quali si coagularono le correnti di pensiero in cui si divisero la Convenzione ⁽²²⁾.

Ben nota è la posizione assunta da Robespierre che, assieme a Saint-Just, si oppose al processo. L'avvocato di Arras invocò la condanna senza processo, negando al re la qualità di accusato ed ai componenti della Convenzione quella di giudici, sollecitando la morte di Luigi in nome della "*necessità che la patria viva*".

Ci si obietterà, fondatamente, che questa digressione è di competenza dello storico, la cui cultura ed il cui metodo non appartengono al compilatore di queste modeste note. Vera essendo quest'ultima osservazione, non sarebbe, tuttavia, condivisibile l'assunto che volesse privare lo studio di questo processo,

come di ogni processo penale, di tutti i concreti riferimenti alle variabili storiche che fanno di ciascuno un'entità irripetibile.

Lo studio comparato del diritto ha, infatti, da tempo avvertito la necessità metodologica di esaminare la *law in action* in contrapposizione alla *law in the books*⁽²³⁾. La più attenta dottrina processualpenalistica ha, ormai da anni, posto in luce che sarebbe erroneo che di un fenomeno complesso, quale il procedimento penale, si avesse scienza in rapporto alla sua sola componente normativa. La ricerca, anche del procedurista, deve, invece, estendersi alla individuazione dei profili concreti e, perchè no, anche sociologici nei quali “vive” ciascun dogma astratto⁽²⁴⁾.

L'obiettivo – per dirla con le note parole di Carnelutti⁽²⁵⁾ – sta nel non dare l'impressione di quell'astronomo innamorato del telescopio, anzichè delle stelle⁽²⁶⁾. Al di là di ogni ironia dettata da motivi polemici, il penalista deve ricordare l'insegnamento di Giuseppe Bettiol che difese la natura assiologica anche del diritto processuale penale, ammonendo che anche questo, come il diritto penale, «*si ribella ad una camicia di forza puramente concettuale*»⁽²⁷⁾.

Se, pertanto, pure l'uomo di legge può prendere in esame addendi problematici diversi – almeno all'apparenza – da quelli giuridici puri, è davvero tempo di chiedersi se e in quale misura l'arringa dell'avvocato De Séze fu condizionata dai fattori politici che avevano profondamente intriso il processo al re di Francia.

Lo scopo di questi appunti è, infatti, quello di esprimere, sommessamente, alcuni interrogativi, più per provocare una riflessione ulteriore che per approdare a giudizi conclusivi.

In questa prospettiva ed al cospetto della veste rivoluzionaria assunta dall'accusa, ci si imbatte in un primo quesito, rappresentato dalla domanda se l'avvocato De Séze commise l'errore di attuare una difesa di «*connivenza*», anzichè dispiegare, a sua volta, una strategia di rottura.

Un noto penalista francese, Jacques M. Vergès, osserva, in termini critici, che di fronte ad “una accusa di rottura” il re decaduto “*adottò una difesa rispettosa*”⁽²⁸⁾, anzi una “*difesa priva d'ogni fierezza*”⁽²⁹⁾. La censura non si limita alla difesa materiale ma si estende anche al difensore tecnico, colpevole, secondo l'avvocato francese, di non aver compreso che il suo interlocutore non era un tribunale ordinario⁽³⁰⁾. De Sèze, secondo questa linea di pensiero, non avrebbe colto la natura politica del procedimento ed il fatto che era in discussione la concezione divina del potere, con una serie di corollari a cascata, rappresentati dall'oblio della personalità dell'imputato, dal predominio della politica rispetto ad ogni altro valore ed, infine, dall'intransigenza brutale⁽³¹⁾. Un processo di rottura, dal punto di vista dell'accusa, un processo incomprensibile, dal punto di vista del re⁽³²⁾.

La sferzante critica della difesa – materiale e tecnica – di Luigi XVI non ci trova, però, consenzienti.

In primo luogo, riteniamo che sia giunto il momento di fare una precisazione tutt'altro che nominalistica: il processo nei confronti di Luigi XVI non può essere sbrigativamente denominato come “processo politico”. Si trattò, ben diversamente, di un processo rivoluzionario⁽³³⁾.

Tanto la dizione di “processo politico” quanto quella di “processo rivoluzionario” sono estranee alla nostra nomenclatura

giuridica, cosicchè sussiste il pericolo di incertezze definitorie e di approssimazioni espressive.

Ma, ciò detto, una differenza ci sembra possibile coglierla. Il processo politico, pur avendo ad oggetto l'accertamento di un delitto politico ⁽³⁴⁾ e pur coinvolgendo la valutazione di interessi politici (se non altro sul piano dell'interpretazione teleologica della fattispecie incriminatrice che esprime l'oggetto giuridico dell'imputazione) non si sottrae all'osservanza delle norme giuridiche disciplinanti il *modus procedendi* delle parti e del giudice. Il processo politico, quindi, si armonizza col vigente sistema giuridico, adeguandovisi e rispettando i paradigmi di legalità sostanziale e processuale ⁽³⁵⁾.

Il processo rivoluzionario, invece, ripete la propria legittimità esclusivamente dalla rivoluzione dalla quale promana e che esso mira a dimostrare effettiva e, dunque, legittima.

Nel 1792 i rivoluzionari francesi erano assillati dall'idea di «*strappare la nazione dal suo passato e di preparare la tabula rasa*» (36) per la formazione di un uomo nuovo che potesse proclamare la libertà e l'uguaglianza come valori irrinunciabili della vita sociale (37).

Tale preoccupazione è l'anima ispiratrice dei discorsi tenuti da Robespierre i primi giorni del dicembre del 1792, il cui apice concettuale è segnato dalla frase: «*Voi invocate le forme perchè non avete principi*» ⁽³⁸⁾.

Come ha perspicuamente osservato Nobili, Robespierre fu, in quell'occasione, «*d'una onestà intellettuale straordinaria e d'una logica ferrea*» ⁽³⁹⁾ al punto che i suoi teoremi hanno significativi punti di coincidenza con il pensiero di Francesco Carrara sul

processo penale. Non sembri un paradosso, ma proprio l'invettiva di Robespierre costituisce la più lucida e coerente difesa della struttura intangibile del processo, il cui cardine assiologico è costituito proprio dalle "forme" ⁽⁴⁰⁾.

Allorquando il fluire della storia e la trasformazione di una rivolta in rivoluzione consentono di affermare che è in corso una rivoluzione, allora la violenza impone regolamenti di conti che nulla hanno in comune con processo, con i tribunali e con la giustizia. Alle forme del processo si sostituiscono, violentemente, appunto, "i principi" della rivoluzione.

De Sèze non ignorò questa situazione, contrariamente a quanto scritto da Vergès.

Numerosi, infatti, sono i passaggi – argomentativi ed oratorii – della sua arringa invocabili in tal senso: da quelli rivolti, come aperta critica, alla stessa costituzione ed imparzialità del giudice («*Io cerco tra voi dei giudici, e non ritrovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi, e siete voi stessi che l'accusate! Volete giudicare Luigi e le vostre opinioni sono già note a tutta Europa!*» p. 14) a quelli che, senza eufemismi, riferiscono il giudizio di Luigi, da parte della Nazione, ad un vero e proprio stato d'insurrezione ⁽⁴¹⁾.

Lo stesso lessico di De Sèze dimostra il suo intento critico e nient'affatto "connivente" con il processo voluto ed organizzato dai rivoluzionarti.

Con abilità e con il sapiente impiego della *dissimulatio*, il difensore di Luigi XVI affianca ai vocativi classici di un'orazione del genere anche altri del tipo: «*o Legislatori*» (pp. 7, 33 e 34) «*cittadini*» (pp. 14-15-16 e passim) in modo che non si disperda

mai l'immagine dell'accusatore-giudice – portatore di interessi e financo di passioni politiche – frutto avvelenato della violazione del principio della separazione dei poteri (p. 14).

Nè manca un'accusa, chiara e forte, alla stessa Convenzione Nazionale cui il difensore rimprovera di aver dichiarato «*che avrebbe essa giudicato Luigi*» così costituendosi «*Giudice dell'accusa da lei stessa intentata contro di lui*» (p. 3).

De Sèze, dunque, ripete più volte che il giudice è privo dei requisiti minimi per essere ritenuto tale. Diremmo oggi che viene messa in discussione la stessa capacità del giudice, la sua precostituzione e la sua imparzialità o, come usa dire in questi tempi, la sua “*terzietà*”⁽⁴²⁾.

Dalle proposizioni fondamentali, la denuncia di De Sèze passa ad aspetti particolari, ritornando poi da questi a quelle, con un raffinato movimento di tipo pendolare dell'argomentazione. Quando questa sembra librarsi tra i principii fondamentali del diritto pubblico e della teoria del processo, immediatamente dopo mette a nudo, senza infingimenti di sorta, le abnormità processuali della procedura esperita contro Luigi XVI. Esempio, in tal senso, il passaggio – armonioso, quanto stringente – che si muove dalle categorie concettuali, che disegnano il principio della divisione dei poteri e le regole minime che individuano la nozione del giudice, per giungere ai rilievi sulla fisionomia del processo in corso.

Attuando una disposizione nestorica, De Sèze colloca la sua gravissima doglianza – quella cioè di trovare soltanto «*degli accusatori*» piuttosto che «*dei Giudici*», p.14 – in posizione centrale ed equidistante tra l'enunciazione dei principi generali e la

descrizione del concreto comportamento dei “giudici” di Luigi Capeto. In tal guisa, il difensore transita dal generale al particolare attraverso la formulazione di una censura che funge da “cerniera” tra l’uno e l’altro.

In pochi righe, il difensore del re di Francia s’interroga, con sapienti domande retoriche e con studiate epanalepsi, sulle conseguenze della violazione di alcuni principi: la separazione «*della potestà legislatrice, esecutrice e giudiziaria*»; la distinzione tra giudici del fatto e del diritto; la facoltà di ricusare i giudici «*perché necessaria a ribattere o ad evitare l’odio e la passione*»; la regola della maggioranza dei voti, nella decisione collegiale, «*prescritta per evitare la condanna o per raddolcirla*»; il principio del «*tacito scrutinio*» a presidio della meditazione prima della manifestazione del voto da parte del giudice. De Sèze, chiedendo ai suoi interlocutori dove siano tutte queste «*religiose precauzioni prese dalla legge perché il cittadino anche reo non sia mai colpito che da lei solo*»(p.14), ne afferma inequivocabilmente l’assenza e ribadisce che soltanto dalla legge il cittadino, ancorchè colpevole, può essere colpito.

Emerge così, assai chiara, quella connessione tra diritto penale e processo penale che, cementata dal principio di legalità, abbiamo già avuto modo di ricordare citando gli insegnamenti di Franco Bricola ed Alfredo Molari.

De Sèze, senza interruzione di sorta, prosegue elencando le ragioni per le quali il suo uditorio è costituito da «*accusatori*»: essi accusano Luigi e, nel contempo, vogliono (il verbo esprime bene la mancanza della precostituzione in forza di legge) giudicarlo; essi hanno già manifestato il proprio voto a tutta

l'Europa! Ergo: a Luigi è preclusa ogni garanzia di legge ed ogni formalità di giudizio (p. 14).

E' il momento di meditare nuovamente sulle critiche mosse a De Sèze come difensore pretesamente inconsapevole della natura e dei corollarii del c.d. processo di rottura, per confrontarle con le articolate argomentazioni – giuridiche e storiche; generali e specifiche – che egli mosse alla farsa processuale che lo stesso Robespierre aveva tentato di evitare, invocando un'esecuzione senza regole, senza forme ed in nome dei “principi”.

De Sèze, al contrario, denunciò, senza mezzi termini, la mancanza di un giudice imparziale ed indipendente, l'assenza di una norma giuridica che, prima del fatto, ne prevedesse l'illiceità comminando una sanzione e la inesistenza di una legge costitutiva, in capo a quei soggetti, del potere-dovere di giudicare.

De Sèze cercava dei giudici e, coerentemente, una legalità processualpenalistica. Non trovò i primi perchè mancava la seconda e, senza timori, egli lo disse e poi lo scrisse. Un comportamento, il suo, di assoluta dignità e di encomiabile franchezza nell'adempimento dei doveri e degli obblighi del difensore.

Le critiche difensive – come è noto dalla lettura del testo integrale dell'arringa cui rinviamo per gli altri passaggi – andarono ben oltre il fronte, ancorchè strategico, della mancanza di legalità.

De Sèze scandagliò i fatti ed i risultati delle indagini, lamentando, di volta in volta, l'equivocità dei primi e l'illegittimità delle seconde.

In particolare, egli descrisse, ponendole in plastica evidenza, le violazioni del diritto di difesa. Tra le altre violazioni, il difen-

sore di Luigi lamentò la ristrettezza dei tempi concessi al collegio difensivo per espletare seriamente il mandato ricevuto (pp. 2 e 3) e segnalò, con invidiabile sintesi, le conseguenze – pregiudizievoli per il diritto di ogni accusato a poter disporre anche delle prove favorevoli – di quelle “dilapidazioni” delle carte e dei documenti che immancabilmente conseguono a ricerche nel domicilio dell’incolpato, allorché siano eseguite come atti di brutale «*invasione*» piuttosto che come perquisizioni rispettose della legge e del diritto del perquisito ad assistere egli stesso a quella attività (pp. 16, 17 e 34).

E’ agevole osservare, a questo punto, che, in termini giuridici, De Sèze trattò sia i profili sostanziali dell’accusa, sia quelli processuali, invocando il rispetto della Costituzione del 3 settembre 1791 che, pur avendo abolito ogni privilegio ed ogni eccezione al diritto comune, definiva ancora “*inviolabile e sacra*” la persona del Re ⁽⁴³⁾. Nè poteva sfuggire al difensore di Luigi la radice giusnaturalistica di quella fonte di legge, come dimostrano i numerosi riferimenti al «*diritto naturale*», «*all’uomo*» e «*all’umanità*» che abilmente tentano di spostare l’attenzione del giudicante dalla figura del re a quella dell’uomo ⁽⁴⁴⁾ ed all’usbergo costituito dal principio di uguaglianza. Ma la rivoluzione ed il dibattito “preliminare al dibattimento” avevano deciso una procedura straordinaria, ibrida e, pertanto, “*hors des règles*”: del tutto svincolata dai precetti costituzionali fissati nel 1791 ed, in particolare, sottratta alle garanzie previste in favore del cittadino nella disciplina del “*potere giudiziario*” (art. 1 e ss. del Cap. Quinto).

La parola di De Sèze fu rivolta, con garbo diplomatico,

anche ad aspetti politici che, ovviamente, non potevano essere ignorati da chi aveva inteso la natura e lo scopo della procedura attuata contro Luigi Capeto.

La minuziosa esegesi dei profili politici dell'arringa sconfinerebbe nel campo che compete allo storico, travalicando i limiti di questi appunti. Però, un sommario cenno sembra opportuno abbozzarlo, se non altro per tentare di scorgere il maggior numero dei fili che compongono la trama dell'orazione difensiva.

De Sèze, dunque, pone l'attenzione anche su alcuni temi politici, ma quando lo fa non dimentica mai la soavità dell'argomentazione, in modo da non trasformare i riferimenti o le allusioni politiche in contrapposizioni frontali che si ritorcerebbero inesorabilmente sul suo assistito.

Frequenti i riferimenti all'Europa – all'epoca tutt'altro che entità giuridico-economica – e gli accostamenti di questa al processo: «*Sa Luigi che inquieta aspetta tutta l'Europa l'esito di questo giudizio: ma egli non s'occupa che della Francia*» dimentichiamo l'Europa che ci ascolta (p. 2); «*in una causa che è l'oggetto dell'inquieta curiosità di tutta Europa*» (p. 24); «*speriamo che tutta Europa ce ne saprà buon grado*» (p. 25).

L'Europa e la Francia, vale a dire la Francia di fronte alle potenze europee, ancora non travolte dal vento rivoluzionario del 1789 e, quindi, inquiete spettatrici, pronte – questo è il messaggio implicito – a trasformarsi in attrici ancora più inquiete, in considerazione proprio dell'esito del giudizio in corso.

Ciò non deve indurre all'affrettata conclusione che i Re d'Europa si sarebbero trasformati in difensori o vendicatori del monarca Luigi XVI, nel caso della sua condanna. Quest'idea

sarebbe contraddetta proprio dall'atteggiamento tenuto sia da Luigi XVI, sia dalle potenze europee dal 1789 fino al 1792, data del processo.

Il re di Francia, dopo le leggi sul clero, reclamò un intervento europeo ma non pensò di organizzare contro la Francia “*una spedizione di polizia internazionale*”⁽⁴⁵⁾. Egli auspicò, forse in termini puerili, un congresso di sovrani accompagnato da una concentrazione di truppe, il tintinnio delle cui armi avrebbe dovuto, secondo le sue rappresentazioni, indurre a più miti consigli i rivoluzionari più esagitati e ad infondere coraggio ai francesi amanti dell'ordine.

Quanto alle grandi potenze – la Russia, l'Austria, la Prussia e l'Inghilterra – si deve ricordare che ciascuna aveva, in qualche modo, già dovuto misurarsi con il bacillo rivoluzionario e che ai loro occhi poteva anche far comodo una Francia dissanguata e divisa⁽⁴⁶⁾.

Il riferimento di De Sèze all'Europa può, dunque, essere inteso come la prospettazione di un pericolo – esterno o addirittura interno – per la Francia, di guisa tale che l'equilibrio del giudizio e nel giudizio nei confronti del re Luigi avrebbe, in ogni caso, giovato alla Nazione. In questa prospettiva, se non c'inganniamo, possono essere collocati ed interpretati i riferimenti di De Sèze alla presunta influenza che Luigi avrebbe avuto nella Corte di Vienna ed addirittura nei delicatissimi ledàmi futuri fra la Porta – politicamente e strategicamente importantissima – e l'Austria: cioè non soltanto con l'Europa ma anche con l'Impero turco.

3. L'arringa di Raymond De Sèze si chiude con una peroratio che sintetizza gli argomenti precedentemente trattati, scoccano, da ultimo, quello fondato sul sentimento di fedeltà dei francesi alle loro virtù nazionali ed al loro senso dell'umanità.

Per dirla con il titolo di uno studio di Lucien Febvre ⁽⁴⁷⁾, il difensore di Luigi Capeto si appella a due valori antichi della tradizione francese e non solo di quella: Onore e Patria.

A questi valori, dell'uomo e del cittadino, De Sèze tenta di legare la salvezza del proprio difeso, sottolineando, alla fine, le virtù di Luigi (pur non disgiungendo quest'ultimo dal trono cui era salito all'età di vent'anni) cioè i suoi buoni costumi, la sua libertà da «*debolezza colpevole*» e da «*passion corruttrice*». Luigi «*fu economo, giusto, severo: si mostrò sempre l'amico costante del popolo*» (p. 41). Per il suo avvocato, Luigi volle ciò che voleva il popolo: «*volle il popolo la libertà e Luigi gliela concesse*» (p. 41).

De Sèze, qui giunto, interruppe la sua parola – se per commozione o invece per tecnica oratoria non si può con certezza dire – e si arrestò «*in faccia alla storia*». «*Pensate*» – disse, concludendo – «*ch'essa giudicherà il vostro giudizio, e che il giudizio di lei sarà quello dei secoli*» (p.41).

Forse il fine primario della difesa svolta da De Sèze non era affatto il re di Francia, ma l'uomo, cioè Luigi, che proprio così, soltanto con il nome di battesimo, era stato menzionato sin dalle primissime battute introduttive dell'arringa (p.1) ai cittadini rappresentanti della nazione francese.

Se, come crediamo, lo scopo difensivo era quello di salvare la vita di Luigi Capeto, ci si avvede che ogni parte dell'arringa era funzionale a questo fine ultimo.

In primis, l'articolata critica tesa a dimostrare la problematicità di tutte le premesse sulle quali il processo si fondava: dalla legittimità della costituzione del giudice a quella delle prove; dall'esistenza stessa di norme – incriminatrici e processuali – *ante factum* alla capacità di Luigi XVI ad assumere la veste di imputato. Problemi, questi, attinenti addirittura ai requisiti di esistenza, anziché di validità, del processo e dell'atto conclusivo del medesimo. La qual cosa – nell'ambito di un sistema processuale quale è il nostro – determinerebbe l'inesistenza della decisione finale, impedendo la formazione del cosiddetto giudicato penale ⁽⁴⁸⁾.

Luigi Capeto – il re buono – fu, però, ucciso e durante il tragitto fino alla piazza della Rivoluzione le porte dei negozi e le finestre delle abitazioni furono chiuse per ordine dell'autorità. Ben ottantamila uomini armati protessero il corteo.

Luigi, giunto sul palco, avrebbe esclamato, secondo la tradizione, le seguenti parole: «*Popolo, muoio innocente! Perdòno gli autori della mia morte: prego Dio che il mio sangue non ricada sulla Francia*».

Gli storici riferiscono, però, che i tamburi rullavano e coprono la sua voce

La testa del re fu recisa alle dieci e venti del 21 gennaio, proprio secondo gli incitamenti di Danton che, durante il processo, gridava dalla tribuna: «*Noi non vogliamo giudicare il re, vogliamo ammazzarlo*» ⁽⁵⁰⁾. In nome di un'esigenza rivoluzionaria e politica che utilizza l'essere umano per il conseguimento dei suoi fini ⁽⁵¹⁾.

La difesa prestata da De Sèze non fu, dunque, coronata da

successo.

Essa, però, conserva intatta, dopo oltre due secoli, la sua caratteristica essenziale, cioè quella di essere una “libera” manifestazione del pensiero, esplicata a tutela della libertà e della vita di un altro essere umano, accusato di gravi reati nel corso di un processo rivoluzionario. La qual cosa ci induce ad un’ultima riflessione.

La libera manifestazione del pensiero, ove riferita all’attività difensiva giudiziaria, non corrisponde alle scelte di opportunità soggettiva che solitamente orientano l’uomo tra l’esprimere o il tacere le proprie opinioni critiche in un determinato momento.

Nel caso dell’avvocato, la manifestazione del pensiero è “meno libera”, nel senso che essa non può essere deliberata secondo il metro della utilità e della convenienza per il suo autore. La critica ragionata – soprattutto quando è controcorrente – assurge, invero, al rango di una vera e propria *conditio sine qua non*: soltanto l’adempimento di questa rende possibile (condizione, appunto) il successivo esercizio di tutti gli altri diritti che fanno capo al difensore.

Infatti, l’avvocato che aspiri ad essere tale dovrà – secondo il monito di Alfredo De Marsico – in primo luogo rendersi libero ⁽⁵²⁾ e poi dimostrare – financo nel corso di disordini sociali ⁽⁵³⁾ e nonostante il vento contrario dell’impopolarità – che non rinuncia ad esprimere il proprio argomentato dissenso quando questo è necessario per la difesa di un altro uomo.

Note:

(1) La parola 'arringa', pur assai diffusa nel lessico forense, è estranea alla terminologia legislativa contemporanea. L'art. 598 c.p. menziona i "discorsi" pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative; l'art. 523 c.p.p., disciplinando la discussione finale del giudizio di primo e secondo grado, prescrive che il pubblico ministero e, successivamente, i difensori delle parti private formulino e illustrino le rispettive conclusioni, mentre l'art. 614 c.p.p. distingue, nel procedimento dinanzi alla corte di cassazione, tra la requisitoria del pubblico ministero e l'esposizione delle loro difese da parte dei difensori delle parti private.

Segnala la mancanza di altro vocabolo sinonimo del sostantivo arringa DE MARSICO, *Arringhe: dal processo del CNEN a quello della LOCKHEED*, a cura di STECCHI DE BELLIS, Brindisi, 1994, p. 44.

(2) Per tutti : DE MARSICO, *Lettera a Resia*, Avellino, 1928, in *Arringhe*, I, Napoli, 1972, p. 2, risponde a coloro che hanno in dispregio la riproduzione stampata delle arringhe. Cfr. pure sull'argomento CARNELUTTI, *Controvento*, Napoli, 1961, p. 1.

Sui rapporti tra l'oratore e la scrittura, in epoca romana, traccia un terso panorama NARDUCCI, *Cicerone e l'eloquenza romana*, Bari, 1997, p. 157 ss. e 160 ss.

(3) Emerge con chiarezza dalle pagine di PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica*, Milano, 1979, che il ragionamento giudiziario non è assolutamente un fenomeno di tipo intimistico-soggettivo, poiché esso si prefigge la ricerca del consenso per il tramite della prospettazione di soluzioni accettabili non solo dal giudice ma anche da parte di uditori differenti - i tecnici del diritto, l'opinione pubblica ed il mondo politico-legislativo - i quali esprimono diversi valori sintetizzabili in ciò che, storicamente, pare in quel momento «giusto e ragionevole» (p. 259 e passim).

(4) CORDERÒ, *Procedura penale*, Milano, 1995, p. 813. (5) CALAMANDREI, *Oralità nel processo*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, p. 452. (6) CALAMANDREI, *Oralità*, op. cit., pp. 452 e 453.

(7) Per un'interessante e lucida rappresentazione dei problemi collegati alle innovazioni tecnologiche ed ai conseguenti rischi di attentato ai valori del processo penale - dagli albori del *hieròs kyklos*, raffigurato nello scudo di Achille,

fino al circo mediatico-giudiziario dei nostri giorni - si legga DI CHIARA, Televisione e dibattito penale, in II Foro italiano, 1998, V, col. 277 e ss. 'Sembra utile anche per il procedurista - soprattutto in epoca di videoconferenze e di dibattimenti a distanza - la ricerca di CRUCIANI, Lo spazio del teatro, Bari, 1997. L'A. afferma che lo spazio del teatro è una condizione: esso «determina un modo di vedere le cose, di percepire le azioni, di tradurre i sogni» (p. 210).

(8) Explurimis, CARNELUTTI, Controvento, cit. e DE MARSICO, Arringhe, vol. I - V, cit..

(9) Fondamentale, al proposito, lo studio svolto da DOMINIONI, Improducibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale, Milano, 1974.

Naturalmente, la distinzione tra le decisioni di rito e di merito - in rapporto alla conclusione del processo - non deve assolutamente contaminare il carattere astratto dell'azione penale, nè indurre a delinearne il concetto come un'azione di condanna, secondo cadenze mutate dalla dommatica processualciviltistica. Il tema, pur affascinante, esula tuttavia dai confini di queste annotazioni; ci sia consentito, perciò, rinviare al chiaro insegnamento di MOLARI, Manuale di procedura penale, di PISANI-MOLARI-PERCHIMUNNO-CORSO, Bologna, 1996, pp. 68-69.

(10) L'accostamento dell'attività del giudice all'attività dello storico, « in guerra contro l'ormai classica configurazione processualistica del giudicare quale deduzione formalmente logica» (CALOGERO, A Piero Calamandrei, Firenze, 1937, in La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, Padova, 1964, V) è un'espressione comune, non solo tra i processualpenalisti, a seguito di riflessioni ormai saldamente consolidate: sull'argomento rimane preziosa l'opera di CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, Milano, 1938 ora in Opere giuridiche, I, Napoli, 1965, p. 393 ss.

Sul tema, più di recente, ha dedicato attente considerazioni GINZBURG, Il giudice e lo storico, Torino, 1991, ponendo in evidenza la somiglianza, soprattutto nella tradizione classica, tra l'attività dell'avvocato e quella dello storico, entrambe protese a convincere, attraverso un'argomentazione efficace ed idonea a «comunicare l'illusione della re altà» (p. 8).

(11) In tempi che sembrano remoti e con vera fede verso i giudici, DE MARSICO scrisse che « l'avvocato è per il giudice ciò che è la corda ed il gancio per lo scalatore di montagna» (Quarantennio, Napoli, 1951, in Arringhe, III, 1972, p. 8). (12) PERELMAN collega lo scopo persuasivo dell'arringa ad

un obiettivo ben preciso: quello di convincere il giudice che, adottando la tesi sostenuta dal difensore, la sua decisione si collocherà « sulla linea destinata con grande probabilità a trionfare » negli eventuali successivi gradi di giudizio (op. cit., p. 241) e risulterà « accettabile » da parte dell'ambiente sociale (op. cit., p. 259). In tal guisa la logica giudiziaria, più che sull'idea di verità, si radica su quella di adesione. A questo risultato mira, secondo il citato Autore, l'arringa difensiva (op. cit., passim e p. 260).

Sull'argomentazione giuridica, più di recente, cfr. VINCENTI, *Lezioni di metodologia della scienza giuridica*, Padova, 1997, spec. p. 87 ss.

(13) DE MARSICO, *Arringhe*, II, cit., p. 4 individua proprio nella necessità che l'arringa sia sempre diretta al perseguimento di « un fine pratico » una delle ragioni per le quali l'oratoria forense si distacca dalla letteratura.

(14) CARNELUTTI, *Controvento*, cit., p. 2.

(15) CORDERÒ, *Procedura penale*, cit., p. 813. (16) L'espressione - utilizzata da de Unamuno per descrivere la missione costantemente pugnace del Cristianesimo - viene citata da DE MARSICO, *Quarantennio*, cit., p. 4.

(17) Il giudizio è di FURET-RICHET, *La rivoluzione francese*, tomo primo, Bari, 1998, p. 212.

(18) ID., op. cit., p. 185; VOVELLE, *La Francia rivoluzionaria - La caduta della monarchia*, Bari, 1987, pp. 300 e 301.

(19) La partenza di Luigi XVI dal Palazzo reale ed il suo ritiro in Assemblée con i familiari e sua sorella, Madame Elisabeth, vengono indicati come « l'inizio della rotta completa » da GAXOTTE, *La rivoluzione francese*, Milano, 1949, p. 231. (20) FURET, *Critica della rivoluzione francese*, Bari, 1995, p. 7. L'insigne storico rileva che l'89 è « la chiave del prima e del poi; li separa, e pertanto li definisce e li « spiega » » (ibidem).

FURET, *Ottocento e Novecento: ideologie e illusioni*, in *nuova Storia Contemporanea*, 1997, definisce « assillo » della Rivoluzione francese quello di « strappare la nazione dal suo passato », affrettandosi a qualificare utopistico il compito dei rivoluzionari « poiché le nazioni non rompono con il loro passato più di quanto accade agli individui » (p. 62).

(21) « Raramente l'accusa prende l'iniziativa di un processo di rottura », così VERGES, *Strategia del processo politico*, Torino, 1969, p. 54.

(22) FURET-RICHET, op. cit., p. 212. (23) Come si sa, la paternità di

tale distinzione risale a POUND, *Law in Book and Law in Action*, in *Am. Law Rev.*, 1910, p. 10 citato da AMODIO, *Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana*, in // *processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di AMODIO e BASSIOUNI, Varese, 1988, p. XIV.

(24) Il problema è stato ampiamente dibattuto soprattutto in sede scientifica: ci sia consentito, pertanto, rinviare, per tutti, alla lucida panoramica della questione tracciata da NOBILI, *La procedura penale tra « dom -m atica» e sociologia: significato politico d'una vecchia polemica*, in *La Questione criminale*, 1977, p. 51 ss.

(25) CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, I, Roma, 1946, p. 19.

(26) L'ironica similitudine fu rivolta da Carnelutti a Grispigni nell'ambito della forte polemica tra i due, originata dal rimprovero mosso da Grispigni al collega di aver intitolato una sua opera *Istituzioni del processo*, piuttosto che *Istituzioni del diritto processuale*: cfr. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, op.cit. loc. cit..

(27) G. BETTIOL, *Processo penale e dogmatica giuridica*, in *Studi urbinati*, XV - XVI, s.l., 1947-1948, p. 215 ss.

(28) VERGES, *Strategia del processo politico*, cit., p. 57.

(29) ID., op. ult. loc. cit..

(30) ID., op. ult. loc. cit..

(31) ID., op. cit., p. 59. (32) ID., op. cit., p. 16.

(33) La distinzione tra giudizio rivoluzionario, processo rivoluzionario e tribunale rivoluzionario può risultare addirittura priva di senso: « s e il giudizio è giudizio, non è rivoluzionario; se il giudizio è rivoluzionario, non è giudizio.» così SATTA, // *mistero del processo*, Catania, 4 aprile 1949, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, p. 3 ss., spec. p. 13. All'interrogativo *quid est processus?* Satta risponde indicando nell'imparzialità del giudice, ossia nel fatto che il giudizio sia reso da un terzo, l'elemento costitutivo del giudizio stesso, in mancanza del quale di giudizio non si può nemmeno parlare (SATTA, op. cit., p. 15).

(34) Si è occupato dell'argomento, nella cornice del diritto sostanziale, PANAGIA, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Padova, 1980.

(35) Il principio di legalità, ad un primo approccio, sembra evocare soltanto categorie del diritto penale sostanziale. Chiari Autori hanno, però, richiamato

l'attenzione sull'importanza di quello anche nell'ambito del processo penale.

Si deve innanzitutto a Franco Bricola il merito di aver acutamente interpretato la rilevanza costituzionale del principio nulla poena sine lege nei suoi indimenticabili studi sulla «*Teoria generale del reato*» e su «*Legalità e crisi: l'art. 25 commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni 70*» .

Successivamente, Alfredo Molari, oltre ad una profonda interpretazione delle opere della più matura produzione di Bricola, ha dimostrato, acutamente, il rilievo che ha il principio di legalità nel campo processuale.

La connessione tra diritto e processo penale per il tramite della legalità viene colta con riferimento ai numerosi profili che disegnano la nozione dell'equo e giusto processo: dal precetto che impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale al corrispondente necessario rispetto del principio di uguaglianza; dai rischi derivanti da certe prassi giudiziarie - pericolosamente protese verso forme di discrezionalità soggettiva - fino al principio dell'indipendenza del p.m. dall'esecutivo ed infine al canone posto nell'art. 25 Cost.. Sono tutte sfaccettature di altrettante garanzie processuali che rappresentano la specificazione del cardinale principio della legalità processuale, rispetto alla quale non risultano estranee le previsioni costituzionali sul diritto di difesa, inteso come tutela, tra l'altro, del diritto di difendersi provando, la cui pratica attuazione presuppone l'osservanza della legalità e determinatezza dell'accusa. Nello sfondo l'incubo del processo di tipo totalitario.

Su questi temi - per forza di cose qui malamente sintetizzati - rinviando alle ficcanti argomentazioni di Molari, Il principio di legalità tra diritto e processo nel pensiero di Franco Bricola, in *l'Indice penale*, 1996, p. 249 ss.. (36) FURET, *Ottocento e Novecento*, cit., p. 62. (37) ROBESPIERRE, *I principii della democrazia - Discorsi all'Assemblea Costituente francese*, Padova, 1997, p. 41 ss. e passim. (38) La nota invettiva di Robespierre è oggetto di un intelligente ed interessante scritto di NOBILI, Cosa si può rispondere all'invettiva di Robespierre contenuta nel discorso per la condanna a morte del Re: « V o i invocate le forme perchè non avete principi?», in *Critica del diritto*, 1994, p. 66 ss (39) NOBILI, *Op. ult. cit.*, p. 67.

(40) Sulla "forma" come essenza di tutto il diritto - compreso quello processuale - e come strumento di conoscenza dell'esperienza, SATTA, *Il formalismo nel processo*, Firenze, 4 ottobre 1958, in *Soliloqui e colloqui*, cit., p. 44 ss.

Prende l'abbrivo dall'invettiva di Robespierre per esprimere riflessioni pro-

fonde e serie sul tema del necessario rispetto delle forme processuali, RAM-PIONI, Prefazione a *Dei delitti e delle pene* e *Commento di Voltaire*, *Tascabili Economici Newton*, Roma, 1994. L'Autore segnala, con toni giustamente preoccupati e con riferimento alla realtà attuale, «una nuova, quanto inammissibile, forma di indipendenza del giudice: non più la separazione tra i poteri in funzione di garanzia della libertà del singolo, ma l'arbitraria e liberticida indipendenza del giudice dalla legge processuale» (pp. 14 e 15). (41) *De Sèze* contrappone lo stato d'insurrezione ad ogni possibile forma «di giudizio», ritenendo legittima quella condizione soltanto quando consiste in «un appello» alla legge costituzionale, p. 11. (42) Per un'indagine sul problema e per un sicuro riferimento bibliografico cfr. O. MAZZA, *Garanzie di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da CHIAVARIO e MARZADURI, *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, 1995, p. 35 ss. Sulla capacità del giudice e sulle ipotesi di "non giudice" MOLARI, *Manuale*, cit., pp. 33 e 34. (43) Art. 2, Sez. Prima del Cap. II in ROBESPIERRE, *I principii della democrazia*, cit., p. 189. (44) Rinviamo ai più diffusi argomenti di *De Sèze* svolti al riguardo alle pp. 11 e 12. Molto importante il problema dell'imfessibilità di far riferimento alla sola volontà del popolo in mancanza di una legge incriminatrice: *De Sèze* chiarisce in soccorso Rousseau che cita testualmente a p. 12. In assenza di una legge e di un giudice «destinato a pronunciare» la «volontà generale non può, come generale, pronunciare né intorno ad un *W* né intorno ad un fatto». (45) GAXOTTE, *La rivoluzione francese*, cit., p. 194. (46) *IDEM*, op. ult. cit., p. 195. (47) FEBVRE, *Onore e Patria*, ed. it., Roma, 1997: per un excursus storico del concetto di onore cfr. p. 39 ss e del concetto di patria, p. 87 ss... (48) Come è noto, i soggetti totalmente immuni sono affatto privi della capacità d'essere imputati, cosicché una sentenza pronunciata nei loro confronti sarebbe inesistente. Assai vasta è la schiera degli insigni scrittori che se ne sono autorevolmente occupati: ci sia permesso, perciò, di rinviare per tutti a CONSO, *Capacità processuale penale*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Varese, 1960, p. 134 ss, spec. p. 142. (49) GAXOTTE, *La rivoluzione francese*, cit., p. 253.

FURET-RICHET, *La rivoluzione francese*, cit., p. 216. (50) Citato da SATTA, *Il mistero del processo*, cit., p. 6. (51) E' il pensiero di A. MANZONI, *Abbozzi de La Rivoluzione Francese ...*, in *Tutte le opere di Alessandro Manzoni*, a cura di CHIARI ed Altri, Milano, 1963, IV, p. 579 citato da GRECHI

in MANZONI, Storia incompiuta della Rivoluzione Francese, Milano, 1985, p. 14 n. 33. (52) DE MARSICO, Verso il buio, Napoli, 1975 in Arringhe, V, cit., p. 19. Per l'insigne ed indimenticabile Autore, l'avvocato, grazie al suo mondo interiore, deve rendersi libero « d a ogni pastoia: il partito, il sindacato, i clubs partigiani» (ivi). (53) DE CHATEAUBRIAND, Memorie d'oltretomba, ed. it., I, Torino, 1995, ricorda che, dopo l'esperienza della rivoluzione, aveva capito che anche in quei tempi l'esistenza è possibile; « I momenti di crisi raddoppiano negli uomini l'energia vitale » (p. 188). Non si stupiva più, dunque, che Montaigne avesse potuto scrivere così gagliardamente in un castello di cui non poteva fare il giro senza rischiare « di essere rapito da bande di protestanti o di uomini della Lega» (*ibidem*).

(a proposito di strategie e tecniche difensive)

**L'ARRINGA DELL'AVVOCATO DE SEZE PER
LUIGI CAPETO: UNA DIFESA SBAGLIATA
O UNA DIFESA INUTILE?
GIUSEPPE FRIGO**

1. E' probabile che la riscoperta, in una traduzione italiana quasi coeva, dell'arringa, scritta e letta da Raymond de Sèze il 26 dicembre 1792 in difesa dell'ex re Luigi XVI davanti alla Convenzione francese, che lo aveva messo in stato di accusa e lo giudicava, suscitò almeno un interesse storico, specialmente fra quelli che oggi chiamiamo "operatori di giustizia" e, in particolare, che esercitano professionalmente la difesa penale.

Certo, i suoi tratti e contenuti essenziali sono noti ai lettori delle storie della Rivoluzione, anche se poche di esse si sono approfonditamente impegnate nello studio di quella che pure è stata definita "*scena primaria e centrale*"⁽¹⁾, vale a dire il "*processo al re*", e di cui l'arringa è aspetto significativo e tale doveva essere e apparire nelle stesse intenzioni di chi, avendo voluto il processo, vi aveva ammesso una difesa tecnica fiduciaria, impersonata addirittura da tre avvocati ⁽²⁾.

Ma solo la lettura del testo originale e integrale consente di cogliere e valutare la scelta tattica e strategica, gli obiettivi

(interni o esterni al processo), l'architettura della difesa nella sua impostazione d'insieme e nei suoi particolari, di misurarne lo spessore e l'adeguatezza rispetto allo straordinario e difficile contesto in cui si doveva calare. E tanto più è sollecitata la curiosità del giurista in questa direzione, ove si consideri il giudizio sovente negativo che sul piano storico-politico è stato ed è formulato nei confronti sia dell'autodifesa del re (espressa nel corso di un lungo interrogatorio, all'udienza di apertura del processo, l'11 dicembre, in cui accanto a Luigi non sedeva alcun difensore, ma che, anche per l'evocazione di rilievi strettamente giuridici, consonanti con argomenti poi sviluppati nell'arringa, si deve ritenere in qualche modo ispirato da tecnici), sia della vera e propria difesa tecnica: l'una e l'altra improntate ad un (ritenuto) eccesso di legalismo e chiuse al piano della difesa politica ⁽³⁾.

Peraltro, specie nei tempi che viviamo, le questioni della giustizia penale, del suo configurarsi rispetto al sistema istituzionale e politico, la sua stessa funzione e, quindi, il suo assetto e i modi della sua gestione, anche in termini di espressione di potere, non restano – per fortuna – una riserva dei chierici, ma investono e, quindi, interessano, a vario titolo, direttamente o indirettamente, sempre più numerosi cittadini.

Si può, quindi, ritenere che l'osservazione di un esempio-limite (o addirittura oltre il limite) di giustizia penale, quale fu il processo eminentemente politico, ma in forme giuridiche talora persino esasperate, della Francia rivoluzionaria al suo ex sovrano, per giunta dalla prospettiva della difesa (che è sempre – ma qui pure esasperatamente – quella della persona singola

opposta alla collettività), consenta di suggerire, specialmente... in controluce, spunti di interesse generale capaci di andare oltre la scontata attenzione degli specialisti.

2. L'approccio non può che essere la ricognizione delle ragioni della scelta di processare il re, oltre tutto privo ormai della sua regalità dopo l'abolizione della monarchia (votata il 20 settembre di quell'anno). Vero è che lo si riteneva il principale responsabile dell'eccidio degli insorti nella sommossa avvenuta fra il 9 e il 10 agosto (per giudicare i crimini di quella giornata era stato già istituito un "tribunale speciale" rivoluzionario, operante, tuttavia, in concorrenza con esecuzioni dirette, a furore di popolo ⁽⁴⁾), che egli era – diremmo oggi – in "custodia cautelare" e che da più parti se ne reclamava la punizione, ma ciò non significava affatto che il mezzo per attingere questo risultato dovesse essere un "processo" nelle "forme legali".

E' ben noto che un lunghissimo dibattito preliminare impegnò la Convenzione per stabilire se Luigi fosse giudicabile, dovesse essere in effetti giudicato, come e da chi. Addirittura notissima è la posizione radicale di Danton, che dalle tribune gridava: "*Noi non vogliamo giudicare il re, vogliamo ammazzarlo*" ⁽⁵⁾; al pari di quella di Saint-Juste, che, da un lato, escludeva per l'ex re la "inviolabilità" prevista per lui dalla Costituzione del 1791 e, dall'altro, ogni possibilità di processarlo con le forme e le garanzie riservate ai cittadini francesi, affermando che, invece, lo si doveva giudicare (e punire con la morte) come nemico e come straniero; infine, quella di Robespierre, contrario, a sua volta, ad un vero e proprio "processo giudiziario", perché il rispetto delle

forme avrebbe tradito una mancanza di principi ⁽⁶⁾.

La Convenzione – anche questo è noto – decise il 3 dicembre che, nonostante l’inviolabilità, l’ex re fosse sottoponibile a giudizio e che, quindi, lo si dovesse giudicare (ciò non ostante, l’eccezione circa la inviolabilità è, poi, puntigliosamente riproposta nell’arringa difensiva di Raymond de Sèze); non solo, ma decretò anche che lo avrebbe giudicato essa stessa, così assumendo in sé le qualità dell’accusatore e del giudice (oltre che quella del legislatore!) ed escludendo per l’imputato le garanzie accordate al cittadino.

E’ stato affermato da alcuni storici che con questi provvedimenti la sorte del re era già stata decisa: la discussione giuridica sull’inviolabilità sarebbe stata in effetti la scala del patibolo (7).

Eppure, viene definita, allestita e seguita una parabola processuale, con alcune scansioni essenziali: una meticolosa elencazione di capi d’accusa (che altrettanto meticolosamente, poi, nell’arringa de Sèze si impegna a confutare uno per uno anche nel merito), una contestazione con invito alla discolpa (che Luigi raccoglie, offrendo risposte), una esposizione articolata della difesa tecnica.

Alla fine, si svolge un processo, anche secondo una sequenza formale e tale persino da fare ritenere che la Convenzione abbia cercato “*contro ogni verosimiglianza di assimilare il processo ad un processo ordinario*” ⁽⁸⁾.

Varie esigenze pratiche da assecondare sono ipotizzabili alla radice di questa scelta, ma al fondo sembra potersi cogliere il senso di un crisma che solo spetta alla punizione come conseguenza di un processo, di un giudizio, insomma il vecchio prin-

cipio nulla poena sine iudicio. Ancora una volta, per dirlo con le parole di Salvatore Satta, gli uomini “*vogliono giudicare perché senza giudizio non c’è pena, perché vogliono essere giusti, in una parola, perché riconoscono nel giudizio un momento eterno, di fronte al quale si arresta il loro moto convulso*”. E questo accade anche quando “si vuole uccidere attraverso il processo”⁽⁹⁾.

3. Se si accetta che non c’è pena senza processo ⁽¹⁰⁾, l’ulteriore passo è che non c’è processo senza difesa (anche tecnica). Non si riesce diversamente ad interpretare il senso della grande maggioranza di voti con la quale fu accolta dalla Convenzione la richiesta del re di essere assistito da avvocati.

Vero è che la storia offre numerosissimi esempi di processi in cui la difesa è ridotta – sì e no – dentro qualche spazio di autodifesa e da cui soprattutto è esclusa la difesa tecnica (si pensi alla lunga diatriba sull’ammissibilità del difensore nei processi per stregoneria ⁽¹¹⁾, al processo veneziano per delitti di Stato davanti al Consiglio dei dieci ⁽¹²⁾ e, senza andare poi tanto lontano, al processo disciplinato nella stessa Francia dall’*Ordonnance criminelle del 1670* ⁽¹³⁾), ma una delle prime “idee forti” in materia di procedura penale proprio della Rivoluzione era stata quella della difesa penale, inclusa la difesa tecnica, come oggetto di inviolabile diritto di ogni uomo. L’eco di ciò è nell’ultimo intervento di Raymod de Sèze, quando il 17 gennaio 1793, ormai votata la pena di morte per il re, chiede alla Convenzione – che già in sede preliminare l’aveva esclusa – di sottoporre d’ufficio la condanna alla ratifica popolare; e lo fa nei termini di un ultimo appello, quasi disperato: “*Cittadini, eserciamo noi qui per l’ultima*

volta un ufficio religioso, sacro, appoggiatoci da voi stessi e voi comprendete quale deve essere per questo titolo stesso l'impegno nostro".

Del resto, al termine della contestazione degli addebiti, Luigi – che, pur non nutrendo alcuna particolare fiducia nel processo, si era, tuttavia, già avvalso dell'opportunità di un'autodifesa rispondendo all'interrogatorio – aveva chiesto, quasi d'istinto e seguendo un impulso naturale, insieme alla notifica delle accuse appena sentite e delle prove che le sostenevano, anche di potersi scegliere un avvocato e, addirittura, prima di uscire dall'aula aveva insistito: *"Ho chiesto un avvocato"*. Tornato al Tempio, sua prigione, si racconta che abbia consultato la Costituzione e abbia poi esultato dicendo: *"La Costituzione mi concede un avvocato!"*, peraltro subito "raffreddato" dalla disposizione di una ordinanza, emessa quello stesso giorno dal consiglio generale della Comune (incaricata della custodia), secondo la quale *"i suoi eventuali avvocati non avrebbero potuto vederlo che in presenza degli ufficiali municipali"*. Ma due giorni dopo la Convenzione, nonostante l'opposizione di Robespierre, aveva ordinato che i difensori potessero comunicare liberamente con lui ⁽¹⁴⁾.

Nell'*incipit* dell'arringa, poi, vi è quasi un compiacimento e un orgoglio per l'accordata assistenza difensiva (solo più avanti e, tutto sommato marginalmente, emergeranno recriminazioni per ostacoli a essa frapposti). Si sottolinea la solennità del momento in cui l'accusato – nel silenzio attento e nell'interesse dei suoi stessi accusatori – può presentare le sue difese *"circondato dai patrocinatori datigli dalla umanità e dalla legge"*.

Si coglie, insomma, da questi dati e circostanze una persuasione presso che generale circa l'esigenza "naturale" di assicurare

una difesa, se si vuole anche come connotato che accredita l'apparenza legalitaria del processo.

4. Tuttavia l'apparenza da sola non basta, anzi inganna. E la difesa – per quanto esercitata da difensori esperti, liberi, non condizionati (tale si deve ritenere che fosse Raymond de Sèze) – non è, come si dice, una variabile indipendente nel processo, ma diversamente si connota, arricchendosi o impoverendosi come funzione processuale (misurabile sull'idoneità a produrre reali effetti), in relazione alla qualità del processo, delle altre funzioni che vi si esercitano e dei reciproci rapporti tra esse.

Se il processo è solo apparente, perché preordinato ad un fine rispetto al quale il giudice non è indifferente e, quindi, non è imparziale, la difesa è, a sua volta, apparente, proprio quella “vana formalità” che de Sèze tenta con espediente retorico di esorcizzare nelle sue battute iniziali. E l'evocazione della imparzialità – vèro connotato distintivo del giudizio – che ritorna nelle parole del difensore è null'altro che una chimera, anche quando egli la definisce santa e comandata dalla legge, per tentare inutilmente di indurre la Convenzione a chiedere la ratifica popolare della condanna capitale.

E che qui si trattasse di un itinerario ad epilogo precostituito non sembra assolutamente dubitabile, per lo meno con riguardo alla dichiarazione di colpevolezza, se non anche con riguardo alla specie della pena. Emblematica è l'esortazione fatta dal Presidente della Convenzione, Barère, poco prima che l'ex re venisse introdotto in aula per l'inizio del dibattimento: *“il popolo francese per vostro tramite darà una grande lezione ai re ed un utile*

esempio all'affrancarsi delle nazioni” ⁽¹⁵⁾.

Del resto, la stessa scelta della Convenzione di proporsi insieme come organo d'accusa, organo di giudizio e organo della normazione procedimentale non lascia dubbi sul carattere speciale, politico e rivoluzionario del processo e sulla predeterminazione del suo epilogo.

L'identificazione del giudice con l'accusatore (che si è presentata nella storia più volte e sotto varie forme, ultima – da noi – quella del pretore prima della riforma del 1988, ma senza dimenticare tutta la tradizione inquisitoria dei giudici che hanno proceduto o procedono d'ufficio) è indubbiamente espressione di giurisdizione non imparziale, pur non bastando da sola a qualificare politico e rivoluzionario il processo, che tale, invece, si manifestava nella specie per moltissimi altri segni, tra i quali anche la marcata differenza con il processo ordinario, voluto nel 1791 proprio dalla Rivoluzione con forti connotazioni di accusatorietà (non solo per la netta distinzione e separazione tra accusatore e giudice, ma per l'introduzione della giuria, l'impermeabilità della fase del giudizio rispetto ai risultati di quella preparatoria, l'oralità e il contraddittorio) ⁽¹⁶⁾.

Lo aveva lucidamente sottolineato Saint-Juste: *“Voi non potete costituirvi contemporaneamente come organo giurisdizionale, come giudici e come accusatori nei suoi confronti: queste forme proprie della procedura comune renderebbero illegittimo il processo, perché il re, una volta considerato come un cittadino, non potrebbe essere giudicato dalle stesse persone che lo accusano. Ma Luigi è uno straniero tra di noi... Per quale abuso di giustizia vorreste farne un cittadino per poi condannarlo?”* ⁽¹⁷⁾.

In questo contesto quali scelte si presentavano ai difensori e quali hanno, poi, in effetti compiuto? Restavano o no spazi per operare efficacemente? Al di là dell'insuccesso oggettivo, quale giudizio se ne può dare oggi e quale "lezione" trarne?

5. Quando si ha consapevolezza che un processo è "finto", in specie perché ad esito precostituito, in particolare dovendo corrispondere ad un fine diverso o comunque "esterno" a quello proprio del processo medesimo – dato e non concesso che debba averne uno ⁽¹⁸⁾ –, dovendo cioè corrispondere al fine di chi ha promosso l'azione e vuole la condanna, allora le opzioni difensive (in primo piano, quelle del difensore) non sembra che possano sfuggire a questa alternativa: la contestazione radicale e assoluta del processo, capace di smascherarne la finzione, ovvero la complicità nel processo finto, capace di concorrere alla legittimazione della sua apparenza, ma certamente intransitiva verso un risultato in qualche modo utile.

Restano ovviamente fuori dell'alternativa la testimonianza che con il suo impegno tecnico-professionale il difensore riesca a fornire del valore alto della sua funzione e – sul piano umano – il conforto che egli con la sua assistenza sappia dare all'imputato predestinato alla condanna.

Chi scrive è convinto che Raymond de Sèze abbia offerto con la sua arringa un esempio tecnicamente ineccepibile di difesa penale, in termini di completezza, di costruzione, di successione e di sviluppo dei rilievi e degli argomenti, sotto molti aspetti persino sorprendente per modernità. Dunque, una testimonianza di buona avvocatura ⁽¹⁹⁾ e anche di una cospicua

dose di coraggio, non solo e non tanto, forse, nell'arringa vera e propria, quanto nel discorso difensivo del 17 gennaio 1793, quando – a sostegno dell'appello al popolo – non esitò a sottolineare la risicatissima maggioranza formatasi in favore della pena capitale.

Il ruolo del difensore che soprattutto conforta non *competé*, invece, a de Sèze, ma a Malesherbes, vecchio e affezionato servitore del re, che non riuscì a dire quasi nulla in quella occasione, sopraffatto dal dolore, ma che stette poi vicino al re fino all'ultimo, anche come suo confidente.

A parte ciò, è da escludere che i difensori di Luigi e soprattutto de Sèze non si fossero resi conto che la loro opera si calava in un processo "finto": eppure, come Luigi accettò di autodifendersi in tale processo, così essi accettarono di svolgervi la loro attività professionale, in quel modo che ancora ci viene manifestato dall'arringa e che, pur non rinunciando a contestare anche la qualità del processo, le regole (sia sostanziali sia di rito) che si pretendeva di applicarvi, non vi si contrappose in modo frontale e totale.

Pare una opzione velleitariamente compromissoria fra le due alternative. E' ben vero che si denuncia il difetto di quei connotati che oggi noi diremmo propri del "giusto processo": l'identificazione nello stesso soggetto del legislatore, dell'accusatore e del giudice, la mancanza delle "garanzie" minime non solo del cittadino, ma dell'uomo, quella di una previa legge generale (sostituita da una sorta di diritto del caso singolo), l'impossibilità di ricusare i giudici, ecc.; e la denuncia è forte e vibrante. Tuttavia – a ben vedere – ciò avviene non per... collocarsi fuori

del processo, ma per cercare, dopo tutto, di piegare i giudici del medesimo ad una ragione e ad un diritto diversi, ben sapendo, oltre tutto, che la loro decisione sarebbe stata poi senza appello.

Quando de Sèze pronuncia, certo coraggiosamente, le parole che lo renderanno famoso (*“io cerco tra voi dei Giudici, e non vi trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi, e siete voi stessi che l'accusate! Volete giudicare Luigi e avete già palesato il vostro voto! E le vostre opinioni sono già note in tutta Europa!”*); quando si duole per il troppo breve termine dato per preparare la difesa; quando censura la pretesa di degradare l'accusato al di sotto della qualità di cittadino e addirittura di punirlo attraverso norme retroattive; quando adduce tutto questo, ci si potrebbe attendere una conclusione drastica: Luigi, per il nostro tramite, non vi riconosce come suoi giudici.

Ma la conclusione non è questa, perché de Sèze affida poi le sue denunce (che eufemisticamente chiama “riflessioni”) alla coscienza di quegli stessi giudici e, di seguito, dedica quasi due terzi dell'arringa nella difesa del re per *“giustificarlo colla discussione di tutti i fatti enunciati nell'atto di accusa”*, in tale modo ovviamente ipotizzando che la Convenzione possa anche recepire le giustificazioni. E solo in questo ambito colloca doglianze, oggettivamente gravi, di perquisizioni e sequestri illegali ovvero di mancata verifica di scritture portate come prove a carico ovvero ancora di sottrazione (o mancata acquisizione) di prove a discarico; fatti che, lungi dall'essere proposti a sottolineare (e corroborare) la natura “finta” dell'allestimento procedurale, sono impiegati nel merito con lo scopo di togliere attendibilità all'accusa, come si sarebbe potuto fare davanti ad un qualsiasi giudice

ordinario in un processo ordinario. Possibile che non lo abbia sfiorato il dubbio che tali ineccepibili argomenti giuridici ⁽²⁰⁾ potevano risultare persino controproducenti davanti a giudici politici, così da assicurargli tra i posteri – da parte di qualche storico – addirittura una accusa di meschinità?⁽²¹⁾

In definitiva, benché non si possa dire che de Sèze abbia organizzato una difesa propriamente e compiutamente complice del processo “finto”, tuttavia lo ha pur in modo parzialmente critico condiviso, calando la sua difesa all’interno dei “*presupposti intellettuali dei deputati*” della Convenzione ⁽²²⁾.

Sulla scena di un processo decisamente politico la contraddittorietà e l’oggettiva debolezza di questa scelta risultano in modo assai netto ed è facile, nel disincanto e nel distacco del lungo tempo trascorso, oggi rilevarle. Ma situazioni qualitativamente omogenee si presentano ai difensori molto più spesso di quanto si possa credere, anche in altri contesti, in cui è meno visibile la “politicalità” del processo, magari vi è un apparato ordinamentale e normativo non scevro o addirittura ricco di “garanzie” cartacee e, ciò non ostante, è apprezzabile il pregiudizio, la preconstituzione di un fine “esterno”, la dipendenza del giudice da chi amministra l’azione o da “*forze e poteri di fatto, che del processo e del giudizio sono assai più insofferenti che non il potere legale*” ⁽²³⁾. Anche in questi casi il processo è “finto” e la legalità è “apparente”, se non altro perché il giudice non è realmente imparziale; eppure, quando forse vi sarebbe bisogno di una dose minore di coraggio rispetto a quella richiesta a de Sèze e ai suoi colleghi e il sistema offrirebbe, nel suo complesso, maggiori opportunità per confidare non illusoriamente in un risultato utile

(almeno sul lungo periodo), accade spesso che i difensori non si impegnino a svelare la mistificazione.

Oltre le convenienze personali, le pavidità, le valutazioni sbagliate, può ben darsi che alla radice vi sia anche un sentimento nobile, la fede – nonostante tutto – nella forza intrinseca del processo, persino di quello rivoluzionario, come il processo all'ex re, voluto dalla Convenzione “*affinché l'opinione pubblica, in Francia e all'estero, non possa dubitare della legittimità del verdetto di colpevolezza*” e che, secondo Marat, doveva rappresentare “*una trafila indispensabile per l'educazione del popolo: perché ciò che conta è convincere tutti i membri della Repubblica con ogni mezzo adeguato alla diversa tempra degli animi*”⁽²⁴⁾.

Attuare la volontà rivoluzionaria mediante un processo comporta comunque delle regole che possono frenarla. Il processo, una volta istituito, tende a vivere di vita propria. “*Gli dei hanno sete, ma a processo è pur sempre uno schermo, sottile quanto si vuole, che impedisce di raggiungere il liquido sanguinoso*”⁽²⁵⁾.

E' difficile e forse non è nemmeno giusto né opportuno – per chi quotidianamente vive per ragioni professionali il processo – sradicare dal fondo del proprio animo questa fede.

Ma bisognerebbe sapere che per essa e con essa ci si può anche perdere.

6. Nessun può dire se questa fede concorse a determinare le scelte di de Sèze. Si può, tuttavia, ragionevolmente escludere che egli credesse davvero nella imparzialità del giudizio e ritenere che i suoi frequenti richiami a essa altro non fossero in realtà che artifici retorici o per accusare i giudici di non averla o

per catturarne l'animo ai suoi argomenti.

In effetti, quella era una assemblea parlamentare, la cui stessa natura porta ad escludere l'imparzialità, ma soprattutto è da riconoscere che sul tema del giudizio nessun soggetto, nessun organo sarebbe stato realmente imparziale, come fu rilevato nel dibattito preliminare sulla competenza a giudicare della Convenzione ⁽²⁶⁾.

Piuttosto, si può pensare che la scelta difensiva sia stata motivata soprattutto dalla consapevolezza dei forti dissidi interni alla Convenzione stessa, dalla possibilità di sfruttare i margini di incertezza nelle opinioni dei deputati, dalla speranza – non del tutto infondata agli occhi dei difensori – che una difesa sostanzialmente “legalista”, la quale muovesse dalla accettazione della logica del processo, potesse “*mettere in imbarazzo la maggioranza moderata della Convenzione, così preoccupata del decoro del processo*” ⁽²⁷⁾ medesimo, e per tale itinerario addurre a decisioni favorevoli all'imputato: un calcolo, tuttavia, che alla fine si rivelò sbagliato, volta che per la colpevolezza di Luigi si contarono 691 voti, nessun voto contrario e 27 astensioni ⁽²⁸⁾.

Con il senno di poi si può oggi dire, in sede di ricostruzione storica, che nel processo di Luigi si ritrovano “*tutti i caratteri del processo di rottura: l'oblio della personalità dell'imputato, il puro dibattito politico, l'intransigenza brutale*”; aggiungere che “*Luigi XVI, come trascinato da una magia, fu il ballerino protagonista di quel balletto della morte e della ragion di Stato*”; ricavarne che il giudizio in apparenza lusinghiero sull'arringa difensiva di de Sèze – abile e patetica, capace di travolgere le prove di colpevolezza davanti ad un tribunale ordinario – sarebbe “*il rimprovero*

più grave che gli si potesse fare”, giacché “il processo era perduto”⁽²⁹⁾...

Ma non è facile dire se la scelta potesse o dovesse apparire sbagliata e non, invece, semplicemente rischiosa o comunque senza serie alternative – in valutazione *ex ante*.

A proposito di ipotetiche alternative, ci si può chiedere (il famigerato esercizio dei “futuribili”) se e in quale misura sarebbe stato diverso l’epilogo con una scelta difensiva di contestazione assoluta e radicale del processo e dei giudici.

Qui si deve muovere dal riconoscimento che “nella maggior parte dei processi di rottura, è scopo della difesa non tanto fare assolvere l’imputato quanto mettere in luce le sue idee”, anche ponendo in conto che questo può comportare per lui, sul piano personale, le peggiori conseguenze⁽³⁰⁾ (la storia è ricca di esempi al riguardo, a cominciare dai casi “classici” di Socrate e di Cristo); talora può anche accadere, specie nei tempi moderni, che la solidarietà collettiva attorno a tali idee – all’interno e all’estero – riesca “*a imporre ai giudici di battere in ritirata e di liberare l’imputato*”⁽³¹⁾.

Tuttavia, la difesa... “di attacco” frontale nel processo politico esige non solo una grande forza di ideali, cui tutto si è disposti a sacrificare; non solo la condivisione di essi da parte del difensore⁽³²⁾, ma anche la coscienza ferma e la fideistica speranza di un futuro in cui i rapporti saranno capovolti e l’imputato, magari condannato a morte, sarà ricordato come un eroe, un fondatore del nuovo sistema⁽³³⁾. In altre parole, è una tecnica difensiva che si colloca nel contesto di un regime e di un mondo in declino piuttosto che in quello di un regime “emergente”, assistito da consensi crescenti, quale era la neonata prima Repubblica fran-

cese al tempo del processo all'ex re.

Il che è certamente sfuggito a chi, poi, addirittura accusò de Sèze di avere lui ucciso il re con la sue scelte difensive o chi si impegnò a riscrivere una diversa difesa "politica", attraverso la quale si prefigurava la possibilità di dividere a tale punto il campo rivoluzionario da far sì che la morte del re annunciassse quella della rivoluzione; o anche più semplicemente a chi si mostra colpito più di tutto dal "vedere fino a che punto i difensori del re hanno rinunciato a evocare la sacralità della monarchia"⁽³⁴⁾.

E' da credere che una opzione difensiva in questo senso sarebbe caduta nel vuoto, del tutto stonata e vana, se è vero che la morte del re suggella la morte di un sistema di rappresentanza del potere, ma è anche vero che la monarchia sacrale era morta in Francia molto prima del processo del re⁽³⁵⁾.

E allora sembra affiorare il pensiero che forse il massimo di contestazione anche "politica" si potesse esprimere proprio ponendo in luce le contraddizioni intrinseche al processo anche rispetto agli stessi ideali rivoluzionari sul modello della giustizia penale.

7. Una notazione finale e un poco marginale svela le modeste preoccupazioni di un vecchio difensore e si traduce in una domanda: perché de Sèze non propone alcuna richiesta subordinata attorno alla specie della pena? perché lascia esclusivamente al dibattito interno alla Convenzione la questione sulla vita dell'imputato?

Di solito, a queste domande i difensori rispondono che la scelta è ispirata dalla esigenza di non diminuire la forza degli

argomenti principali. Ma nella specie non si poteva non sapere che era rischiosissimo giocare tutto su questi.

D'altra parte, la vera divisione tra i deputati si produsse proprio sulla pena, tanto che quella capitale fu approvata – come si è accennato – con una strettissima maggioranza ⁽³⁶⁾, che forse non si sarebbe prodotta, non ostante tutto, se i difensori si fossero impegnati anche su questo tema.

Siamo consapevoli che non vi è materia per risposte sicure e persuasive. Ma – a costo di immiserire il discorso – proprio qui si annida qualche sospetto di errore tecnico (e forse anche di errore umano e “politico”) in una difesa – disperata, ma ricca di dignità – nei cui confronti non riusciamo altrimenti a condividere censure e giudizi negativi.

Note:

(1) L'espressione è di OZOUF, Il processo del re, in FURET-OZOUF, Dizionario critico della rivoluzione francese, voli, trad.it., Milano, 1994, p.115. Vi si ricorda che tra gli storici solo MICHELET, Storia della rivoluzione francese, 2 voli., tradit, Milano, 1955-1956, dedica al processo non meno di un centinaio di pagine.

(2) Al termine della contestazione dell'accusa, lo stesso Luigi aveva chiesto la facoltà di scegliersi un difensore e, pur dopo qualche contrasto (si ricorda che si manifestò contrario Marat, adducendo che “non si devono creare intrighi di palazzo”, la Convenzione a grandissima maggioranza gliela aveva accordata. Il primo da lui scelto, tale Target, rifiutò “per motivi di salute”. Accettarono, invece, Tronchet (che, quasi a giustificarsi, dichiarò: “mi consacro al dovere impostomi dall'umanità. Come uomo non posso rifiutare il mio aiuto ad un altro uomo sulla cui testa è sospesa la spada della giustizia”) e il vecchio Lamoignon de Ma-

lesherbes, ex segretario di Stato della real casa (che, mostrando grande coraggio e lealtà, scrisse al Presidente in questi termini: “Sono stato due volte alla difesa di colui che fu il mio padrone al tempo in cui questa funzione era ambita da tutti; ora devo ricambiarlo, anche se molti adesso lo trovano pericoloso”). L’assistenza rimase a questi due fino al 17 dicembre, quando, avendo essi protestato per la brevità del termine di otto giorni dato per preparare la difesa, chiesero e ottennero di associare Raymond de Sèze, quarantaquattrenne avvocato già famoso nel foro di Parigi. Queste e molte altre notizie sul processo sono tratte da AA.VV., *I grandi processi della storia – I processi rivoluzionari*, a cura di C.BERTIN, vol.IV – *Il processo di Luigi XVI*, Ginevra, 1970, pp.78-84.

(3) FURET-RICHET, *La rivoluzione francese, torno I*, trad.it., Bari, 1998, p.213; OZOUF, *op.cit.*, p.120-121.

(4) Si rilegga la rievocazione da cui trae lo spunto l’indimenticabile e ormai classico scritto di SATTA, *Il mistero del processo*, ora ripubblicato con altri scritti, ma sotto lo stesso titolo, Milano, 1994, p.11. “

(5) Lo ricorda SATTA, *op.cit.*, p.16, citando GAXOTTE, *La révolution française*, Paris, 1928, p.284.

(6) Su tutto ciò, v. AA.VV., *Il processo di Luigi XVI*, *cit.*, p.43-55; OZOUF, *op.cit.*, p.117-120.

(7) OZOUF, *op.cit.*, p.120.

(8) OZOUF, *loc.cit.*.

(9) SATTA, *op.cit.*, p.15 e 28.

(10) Un poco paradossalmente, l’assunto finiva per essere comune sia a coloro che invocavano l’inviolabilità del re (e rifiutavano di processarlo, così che non lo si sarebbe potuto punire), sia coloro che volevano ucciderlo senza processo (in tale caso l’uccisione sarebbe stata un fatto materiale, “rivoluzionario”, estraneo ad ogni piano “legale”, insomma la soppressione della monarchia attraverso la soppressione di chi la aveva impersonata).

(11) Si veda VON SPEED, *Cautio criminalls ovvero Dei processi alle streghe*, trad.it., 1984, p.98 s. nonché HENNINGSEN, *L’avvocato delle streghe*, trad.it., Milano, 1990, p.143 e passim (badando che il titolo non deve ingannare, poiché lo studio lungi dal riguardare l’opera di un difensore tecnico – riguarda quella di un inquisitore spagnolo scettico e illuminato, che negli anni 1609-1614 “salvò” molti accusati di stregoneria, dimostrandosi lui quel vero “avvocato” che gli imputati non potevano avere).

(12) COZZI, La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di BERLINGUER e COLA, Milano, 1989, p.9.

(13) LAINGUI, *Introduction al Code Louis II, Ordonnance criminelle 1670*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano, 1996, p.XIX..

(14) AA.VV., *Il processo di Luigi XVI*, cit., p.78,79 e 82.

(15) AA.VV., *Il processo di Luigi XVI*, cit., p.21.

(16) CORDERO, *Procedura penale*, terza ed., Milano, 1995, p.50 s..

(17) AA.VV., *Il processo di Luigi XVI*, cit., p.46.

(18) Scriveva SATTA, op.cit., p.24: “*Non si dica che lo scopo (del processo, n.d.r.) è l’attuazione della legge, o la difesa del diritto soggettivo, o la punizione del reo, e nemmeno la giustizia o la ricerca della verità: se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta e la stessa forza del giudicato... tutti questi possono essere e sono gli scopi del legislatore che organizza il processo, della parte o del pubblico ministero che in concreto lo promuove, non lo scopo del processo. Se uno scopo al processo si vuole assegnare questo non può che essere il giudizio... ma il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che un giudizio e formazione di giudizio...*”.

(19) Il re apprezzò molto l’opera dei suoi difensori, in particolare quella di de Sèze, nei cui confronti fu sempre sollecito. Si ricorda che, vistolo molto accaldato dopo tre ore di arringa, chiese se non ci fosse modo di farlo cambiare d’abito e che, in uno dei frequenti incontri con Malesherbes, dopo la condanna, gli aveva espresso il suo rammarico di non potere ricompensare de Sèze e Tronchet: “*Ho pensato – disse – di fare un lascito, ma lo pagheranno?*”. Al che Malesherbes avrebbe risposto: “*Scegliendoli come difensori, il re ha reso immortale lakro memoria*”. In mancanza di danaro Luigi XVI aveva donato, forse in seguito alla rispettosa domanda dell’avvocato che desiderava un ricordo, uno *jabot* di finissima fattura che la famiglia de Sèze conserva di generazione in generazione (AA.VV. 11 processo a Luigi XVI, cit., p.90 e p.101).

(20) PURET-RICHET, op.cit., p.213.

(21) OZOUF, o.cit., p.121.

(22) OZOUF, loc.cit..

(23) SATTA, op.cit., p.33.

(24) FOURET-RICHET, loc.cit..

(25) SATTA, op.cit., p.20, il quale nota altresì che per uccidere Danton era

stato necessario uccidere prima quella larva di processo che egli aveva creato (il nuovo tribunale rivoluzionario del marzo 1793).

(26) “Chi in questo affare pretenderebbe di essere disinteressato? Forse i pianeti – dice Amar con sarcasmo”

(OZOUF, op.cit., p.120).

(27) OZOUF, op.cit., p.121.

(28) AA.VV., Il processo di Luigi XVI, cit., p.115.

(29) VERGÈS, Strategia del processo politico, trad.it., Torino, 1969, p.57-59, il quale ricorda che quel giudizio fu dato in sede storica da GAXOTTE, op.cit.. Altrove (AA.VV., Il processo di Luigi XVI, cit., p.84) si legge che si trattò di “una magistrale arringa votata all’insuccesso”.

(30) VERGÈS, op.cit., p.59.

(31) VERGÈS, op.cit., p.60, che cita a esempio l’assoluzione di Dimitrov nel processo intentato avanti un tribunale tedesco per l’incendio del Reichstag.

(32) “Quale vergogna – o quale astuzia – impedisce a giudici e avvocati di confessare anch’essi i loro moventi?” chiede provocatoriamente VERGÈS, op.cit., p.65.

(33) Ed è questa una delle ragioni che indussero il CARRARA a non trattare nel suo Programma i delitti politici (CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, VII, seconda ed., Lucca, 1871, p.621 s..

(34) OZOUF, op.cit., p.121.

(35) OZOUF, o.cit., p.126.

(36) Come ricorda VERGÈS, op.cit., una sorte del tutto rovesciata era toccata a Socrate, il quale fu riconosciuto colpevole da una debole maggioranza, ma fu poi condannato a morte da una maggioranza schiacciante, che egli stesso si era procurato sfidando i suoi giudici nella discussione sulla pena.

IL DOVERE SACRO

NICCOLÒ GHEDINI

“Ma ho dovuto adempiere ad un dovere sacro”.

Così Raymond De Sèze sintetizza e cristallizza il suo essere-avvocato, il suo impegno in una difesa che definire difficilissima è banale e semplicistico, il suo rigore morale nell'affrontare una difesa d'ufficio avanti un consesso sostanzialmente rivoluzionario, in una nazione che era stata in brevissimo tempo scossa da migliaia e migliaia di morti.

Una lettura, anche affrettata, dell'arringa pronunciata da De Sèze in difesa di Luigi XVI non può non sorprendere per la sua straordinaria attualità espositiva.

Lo stile è asciutto e diretto, non si tenta di convincere bensì di dimostrare, con una analisi puntuale ed approfondita in procedura, in diritto e in fatto, il proprio assunto defensionale.

Ma una disamina più attenta dello scritto consente di cogliere anche l'elevatissimo pregio contenutistico e metodologico.

Raymond De Sèze non esercita la professione di avvocato bensì “è” un avvocato.

Ed ogni qual volta in una aula di Giustizia accada di osservare qualche difensore nominato d'ufficio che disonora la propria funzione, sovvenga con quanta forza e coraggio De Sèze abbia dato prova di ciò che significhi per la libertà la funzione dell'avvocato.

Tutti coloro che nominati difensori di ufficio esercitano il loro mandato accomodandosi malamente la toga sulle spalle, balbettando poche frasi sconnesse, non chiedendo neppure un minimo termine quantomeno per conoscere il capo di imputazione e controllare la ritualità delle notifiche, che sperare che vogliano compulsare anche gli atti processuali sembra, allo stato, eccessivo, adducendo poi quale precipua ragione del loro comportamento il non voler irritare Sua Eccellenza il Giudice, dovrebbero, oltre ad essere sanzionati dal Consiglio dell'Ordine, a mio parere severamente per indegnità ma già una lieve censura di questi tempi mi renderebbe felice, leggere questa splendida arringa.

Gli è purtroppo che questo libro lo leggeranno soltanto coloro che non ne avrebbero alcuna necessità poiché è rivolto ad una ristretta cerchia di "appassionati" del diritto che già ben conoscono i principi ivi enunciati, traendone comunque momento di intima soddisfazione.

E del resto si ha la netta sensazione che coloro che svolgono la professione in modo sì indecoroso, non curandosi della tutela dei più deboli ed indifesi, che tali, quasi sempre, sono gli assistiti d'ufficio, abbiano assai poca propensione alla lettura.

Ciò lo si può desumere anche dai codici che siffatti personaggi usualmente utilizzano in udienza.

Trattasi solitamente di edizioni antiche ed intonse che vengono rammostrate ad pompam vel ostentationem senza per altro alcun pratico utilizzo.

Del resto vi è da soggiungere che con molti magistrati, le cui attitudini sono simili a quelle degli avvocati de quibus, il risulta-

to comunque non cambierebbe, poiché si ha la netta sensazione che non ascoltino e se ascoltano non comprendano.

Si osservi con quanta forza intervenne De Sèze sulla ristrettezza del termine a difesa che in misura così modesta, tanto da vanificare in gran parte l'efficacia del suo intervento, gli era stato concesso.

Prospettando le “*forzate omissioni nostre*”, precisava “*che avete voi stessi in qualche modo cooperato meco alla giustificazione che vi presento*” (cfr. pag. 3).

E' interessante poter verificare come già in allora un organo giudicante prevedeva termini defensionali modestissimi se non inesistenti, così come assai spesso accade tutt'oggi, ove si assiste alla concessione di termine “*ad horas*”, se non lo si nega del tutto, grazie anche a quella erronea interpretazione in *malam partem* operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 450 del 1997, in merito all'art. 108 c.p.p.. Con tale decisione mediante una lettura formalistica della norma, pretermettendo qualsiasi ricorso all'analogia che ben poteva ritenersi ammissibile, si è negata la possibilità di chiedere termine in tutti quei casi in cui il difensore di fiducia non sia comparso senza addurre un legittimo impedimento, costringendo così il difensore nominato *ex art. 97 IV c. c.p.p.* ad esercitare il proprio mandato sfornito di qualsiasi cognizione della causa.

Neppure la Convenzione nazionale francese del 1792 era giunta a tanto.

E De Sèze costruisce la sua arringa con assoluto rigore iniziando con il fissare i principi in rito ed in diritto, che a quel processo si dovevano applicare. “*Dichiarando che avrebbe essa giudi-*

cato Luigi, ella [la Convenzione] si è costituita Giudice dell'accusa da lei stessa intentata contro di lui, ma nello stesso tempo ordinò ch'ei fosse ascoltato, giacché non lo potea giudicare senza ascoltarlo. Egli ha dunque il diritto di valersi d'ogni mezzo di difesa per respingere l'accusa. Quest'è un diritto comune a tutti gli accusati; precisamente perché sono accusati: nè può il Giudice precludere loro una via sola di giustificazione: il loro uffizio altro non è che di pesarne la forza" (cfr. pag. 4).

In poche righe sono prospettate all'attenzione di chi ascolta due principi fondamentali, purtroppo non da tutti recepiti a distanza di oltre due secoli.

Innanzitutto la rigorosa separazione fra coloro che reggono la accusa e coloro che debbono giudicare, quale momento nodale e basilare per un giusto processo.

Il ricordo del rito pretorile del codice del 1930 è ancora assai vivo.

Certamente non l'hanno scordato, anzi lo rimpiangono, coloro che pervicacemente negano la possibilità di addivenire ad una separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici.

E la reale possibilità di estrinsecare il proprio diritto di difesa si realizza soltanto ove vi sia un Giudice del tutto libero ed avulso da ogni contatto con le parti del processo, consentendosi così all'imputato di utilizzare appieno tutti i mezzi, ovviamente leciti, per difendersi.

In siffatto modo il giudicante libero da ogni influenza potrà "pesare la forza" delle prove e delle argomentazioni.

Il Giudice invocato da De Sèze, ma non solo da lui, è ben diverso da quello che nel nostro ordinamento applica come me-

glio gli aggrada, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ed alla decisione della Corte Costituzionale, l'ari. 507 c.p.p.

Mai interpretazione di una norma ha potuto scardinare così efficacemente un sistema che era posto a tutela del cittadino, in nome di una inesistente "verità reale", concetto che nel processo penale ricorda nozioni processuali di regimi certamente non democratici.

E del resto si vedano (pag. 4, 6 e 10) le annotazioni dell'editore il quale appare assai preoccupato delle idee eccessivamente libertarie di De Sèze, tanto da doverlo giustificare temendo, all'evidenza, l'intervento di una attenta censura.

E De Sèze che è uomo culturalmente libero, si pone ai suoi interlocutori non già mediante una vana retorica ma con la forza dell'argomentazione analitica e puntuale.

Commenta articolo per articolo la Costituzione, ne analizza ogni risvolto dimostrando l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del Re, si richiama ai principi fondamentali, alla impossibilità di applicare una legge posteriore ai fatti addebitati, alla necessità che le leggi siano generali e non sorgano a danno o a favore di un singolo.

Si osservi l'attualità del pensiero sul punto, ricordando quante volte nel nostro Paese si sia promulgato un provvedimento legislativo sul caso singolo o sull'onda emozionale di uno specifico evento.

Ma la forza d'animo e di intelletto dell'oratore ancor meglio si apprezzano ove egli con ammirevole fermezza e con coraggio ancor più rimarchevole, richiama i giudici al loro dovere di

imparzialità, sottolineando la sistematica violazione, fra cui gli “scritti rapiti” (cfr. pag. 16), delle norme processuali. *“Io cerco tra voi dei Giudici, e non un trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi, e siete voi stessi che l’accusate! Volete giudicare Luigi e avete già palesato il vostro voto! E le vostre opinioni sono già note a tutta Europa!”* (cfr. pag. 14).

De Sèze imputava quindi ai membri della Convenzione di essere a tal punto prevenuti che non solo già avevano deciso contra reum, ma avevano anche appalesato a terzi tale intendimento.

Si osservi che il rispetto per la funzione della difesa da parte di una assemblea di tal fatta nonostante i tempi e la peculiarità della situazione era tale che non ostante la fermezza delle accuse nessun provvedimento vi fu nei confronti dell’avvocato.

E la memoria ritorna ad una decina di anni or sono quando in pieno periodo democratico o presunto tale e con giudici che dovrebbero avere cultura di tolleranza ben diversa, avanti ad una Corte di Assise ove un ottimo collega decise di rinunciare al mandato defensionale, per le continue e molteplici violazioni procedurali, motivando tale scelta con l’impressione che la Corte avesse già deciso in senso sfavorevole al suo assistito, affermazioni che condivisi pienamente, accadde che il Presidente della Corte inviò gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso e il procuratore inviò gli atti alla Procura competente ravvisando il reato di oltraggio.

Fortunatamente, e non si può dir altro stante l’incredibilità della vicenda, che il collega aveva utilizzato toni, modi ed espressioni assolutamente e perfettamente calibrati, la Procura

chiese ed ottenne l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto.

Ma De Sèze oltre che avvocato di coraggio si dimostra anche eccellente costruttore di argomentazioni defensionali.

Si osservi come si snoda la ricostruzione in fatto.

De Sèze affronta e commenta ogni singolo capo di imputazione contestando punto per punto ogni fatto addebitato.

Ma subito prima di trattare quello più difficile, i fatti di sangue del 10 agosto, affronta una accusa che egli stesso afferma di aver ritenuta gravissima ovvero “*d’aver continuato [Luigi] il soldo alle sue Guardie del corpo in Coblenza*” (cfr. pag 33).

E qui sottolinea come l'accusa si reggesse su documenti solo parziali e che l'unico che era sufficiente per scagionare totalmente Luigi fosse rimasto “ignoto” e non prodotto dall'accusa. “*Eppure, strano destino! tutto si trova in quelle carte fuorché quest ordine*” (cfr. pag. 34).

De Sèze quindi riesce a dimostrare come la metodologia di indagine sia da ‘riterirsi sospetta nella sua totalità. Ed egli ripete “giudicate” per ben sei volte in poche righe per sottolineare tale accadimento e subito dopo si accinge a trattare i fatti del 10 agosto. La conclusione dell'intervento è davvero splendida.

De Sèze non formula neppure le conclusioni lasciandole sospese di fronte al giudizio non già dei singoli bensì della storia e del tempo.

Come è noto il termine “arringa” deriva dal longobardo “*ring*” che significa, fra l'altro, “cerchio”.

Colui che arringa è quindi colui che “chiude il cerchio”.

Ed è significativo che tale vocabolo sia riferito non già all'ac-

cusatore ma al difensore.

Il risultato dell'arringa non fu certamente brillante, ma la pena di morte non avrebbe potuto essere comminata se la Convenzione, con ulteriore violazione procedurale, non avesse modificato dopo la discussione il quorum necessario per addivenirvi, dai 2 /3 prefissati per legge ad una semplice maggioranza.

E del resto fin troppo spesso interventi defensionali di altissimo livello ancor oggi vengono sistematicamente vanificati da provvedimenti che potrebbero apparire non solo *contra legem* ma anche statisticamente improbabili.

Gli è che è sufficiente scorrere una raccolta di massime della stessa Corte di Cassazione per rendersi conto non solo della inesistenza di quella nomofilachia di cui dovrebbe essere garante ma anche della pervicace propensione ad una sistematica interpretazione *contra reum* delle norme.

E del resto quando magistrati di grande valore e preparati e sono la grande maggioranza, travalicati dai pochi che per abilità propagandistica riescono ad apparire costantemente sui mezzi di informazione, offrono interpretazione rigorosa vengono sistematicamente accusati di ogni nefandezza.

E la storia giudiziaria del nostro Paese si rinsalda nel segno di continuità alle ingiustizie denunciate da Raymond De Sèze nel 1792.

Ma la sua voce non è rimasta e non rimarrà inascoltata per tutti coloro che fermamente credono in una vera Giustizia che non può che realizzarsi con norme penali ben definite, e non farraginose come le attuali, e mediante un processo giusto ove vi deve essere un giudice veramente *super partes* e ove sia con-

sentito alla difesa di poter realmente controbilanciare lo storico strapotere dell'accusa.

UNA DOLCE, CONSAPEVOLE OSSESSIONE

PIERO LONGO

Il cittadino De Sèze – che conte fu fatto solo con la Restaurazione – aveva idee assai chiare quando accettò di difendere il cittadino Luigi.

Provvisto di acutissimo senso giuridico, si ha l'impressione, leggendo la sua difesa per il deposto re, che pur nella forza e nella completezza dei suoi argomenti egli avesse, tuttavia, la previsione della sconfitta.

Di fronte alla Convenzione Nazionale, l'indomani del peggior Natale della sua vita, l'Avvocato tratta gli astanti con formale rispetto ma negando costantemente la loro pretesa funzione di giudici.

Infatti non li appella mai “giudici” ma cittadini, legislatori, rappresentanti del popolo e, una sola volta, uomini giusti; ma non crede affatto che lo siano. Si era già presentato l'Avvocato e, con l'orgoglio che lega come un filo d'oro l'avvocatura di tutti i tempi, aveva proclamato la sua schiettezza di uomo libero dicendo alla Convenzione riunita: “*cerco tra voi dei Giudici, e non vi trovo che degli accusatori*”. Parole oltraggiose per chi le riceve, ma molto più pericolose - e di quanto - per chi in quei tempi le pronunciava. Il coraggio di De Sèze nasce evidentemente dal temperamento, ma è sempre filtrato dall'intelligenza e dal senso del diritto.

Implacabile, contesta alla Convenzione tutto quello che l'essere avvocato gli impone. Senza pensare al sangue che da mesi già scorre accusa i suoi interlocutori di violare principi giuridici del tutto pacifici: quello della tassatività dei reati, quello della successione delle leggi nel tempo, quello del giudice naturale preconstituito, quello della separazione tra accusatore e giudice e quello inviolabile del diritto di difesa.

Otto giorni gli diedero per preparare la difesa di un uomo che era stato loro re. E in otto giorni De Sèze con Tronchet e Lamoignon-Malesherbes confeziona un'arringa perfetta.

Egli si sente a buon diritto erede di Cicerone e sviluppa il suo dire secondo schemi classici: introduzione, principi generali, trattazione dei fatti secondo la successione temporale.

Solenne nell'allocuzione ma mai retorico, tecnicamente ineccepibile nei principi generali, preciso e circostanziato nella confutazione in merito, De Sèze, in meno di tre ore e con straordinaria capacità di sintesi ed armonia, cattura con la sua acribia l'attenzione di un'assemblea ostile.

E tutto il suo intervento è intessuto da continui richiami al diritto ed alle regole violate del processo.

E quanta attualità nelle sue parole. 11 tempo concesso per una difesa deve essere congruo: vero De Sèze; l'incolpato non deve essere interrogato senza prima avergli dettagliatamente esposto le accuse: vero cittadino De Sèze; quando si perquisisce e si sequestrano documenti la perquisizione deve essere legittima e i documenti sequestrati devono essere elencati: vero cittadino De Sèze; e i documenti favorevoli all'accusa non possono essere nascosti: verissimo, ma non qui, non oggi.

L'avvocato De Sèze sa anche benissimo che deve fermarsi davanti alla storia.

“Cittadini non posso finire... Mi arresto in faccia alla storia”. Termina così. Ha un avversario insuperabile: la Storia che massacrava sempre il diritto.

E così Luigi viene condannato. Nessuno degli oltre settecento membri della Convenzione lo giudica innocente. Tutti lo condannano; ma la morte è deliberata solo a maggioranza.

Torna alla sbarra l'avvocato e di fronte alla Storia che l'ha già travolto ha l'ultimo grandissimo sussulto del giurista: per solo cinque voti su oltre settecento votanti prevale la condanna a morte. Ma la scelta della Convenzione di ritenere sufficiente la maggioranza assoluta dei voti va, ancora una volta, contro la legge che pretende normalmente la maggioranza dei due terzi.

Reagisce De Sèze e, a quei giacobini, osa chiedere la ratifica del popolo.

Non ottiene nulla, se non l'ammirazione di tutti gli avvocati penalisti che lo leggeranno nei secoli a venire e che in lui vedono la verità di un detto: penalisti non si diventa, si nasce o ce se ne ammala, perché è come una dolce, consapevole ossessione.

UN APPARENTE CANDORE

GAETANO PECORELLA

Si sarà posto la domanda, l'Avv. de Sèze, faticando sulle carte del processo, predisponendo la sua difesa, trascorrendo le notti in solitudine, si sarà posto la domanda: potrà essere assolto Luigi XVI? Ritengo di sì: infatti, non c'è avvocato che non si ponga domande di tal fatta, che non tremi pensando alla sentenza che sarà emessa. Ebbene, se l'Avv. de Sèze si è posto questa domanda, e sono convinto che se la sia posta, non può non aver risposto, a se stesso, che Luigi XVI mai avrebbe potuto essere assolto, per quanto egli avesse studiato gli atti, qualunque fossero state le tesi da lui sostenute.

Del resto egli si è rivolto ai giudici mostrando che era ben consapevole di quale fosse il ruolo e di quanto poco fossero imparziali. E' pur vero che egli apre il suo discorso con un atto di omaggio ai giudici che ha tutta la solennità del momento ma assai poco corrisponde a quanto stava accadendo: *“già dal silenzio che mi circonda io comprendo, che il dì della giustizia succede ai giorni di collera e di prevenzione: che quest'anno solenne non è una vana formalità; che il tempio della libertà è pur quello dell'imparzialità prescritta dalla legge”*.

Senonché, sviluppando la sua arringa e trattando della legittimazione della Convenzione Nazionale a farsi giudice di Luigi XVI, così si esprime: *“Cos'ha pronunziato la Convenzione? Di-*

chiarando che avrebbe essa giudicato Luigi, ella si è costituita giudice dell'accusa da lei stessa intentata contro di lui".

Perché, allora, l'avv. de Sèze mise tanto impegno nell'esecuzione del suo mandato, dall'inizio destinato a fallire? Probabilmente perché la difesa è una specie di imperativo categorico: l'avvocato difende, perché deve difendere, perché questo è il suo ruolo, perché è un suo dovere ed è un diritto dell'accusato.

Probabilmente perché con le sue parole, pur inascoltate dai giudici, dà al proprio assistito qualche ora di speranza, l'illusione che le argomentazioni del difensore faranno breccia nel cuore, se non nella mente del Tribunale.

Il caso storico, però, deve indurci a una riflessione: se il processo è una parata, se il processo salva le forme, ma in realtà è un mandato ad uccidere, se il processo non c'è, l'avvocato deve stare egualmente al gioco, deve recitare con i giudici ed il pubblico accusatore, o deve ribellarsi? Personalmente non ho dubbi: il processo di "connivenza" richiede riconoscimento di regole comuni, da parte di tutti i soggetti, ed in primo luogo delle regole secondo cui il giudice deve essere terzo, deve essere sordo alla piazza (o più modernamente, alle istanze politiche), deve riconoscere che la prova è conoscenza, non è né teorema, né congettura.

Se mancano queste condizioni, non può esservi che il processo di "rottura", il processo attraverso il quale il difensore denuncia che non ci sono né giudici, né accusatori, né avvocati, bensì attori di uno squallido spettacolo. Il difensore deve trasformarsi in accusatore, accusatore di chi giudica.

Ma l'avvocato può proporsi anche un altro scopo, ed è for-

se lo scopo che si propose l'avvocato de Sèze: fare la storia. La storia, infatti, può farsi anche attraverso i processi, mettendo ordine nei fatti, illustrandoli dal punto di vista dei perdenti. La storia, allora, diventa un macigno che resta nel tempo, che nessuna condanna può cancellare. E' quanto ha fatto l'avv. de Sèze. Ed è per questo che siamo riconoscenti, più che alla sua tenacia, al suo apparente candore.

IL CONTE DE SÈZE: AVVOCATO E UOMO DI FRONTE AD UNA DIFFICILE DIFESA PAOLA RUBINI

Per chi ha la passione per la lettura e per ciò che i libri concludono, immergersi nel passato e nella storia - qual essa sia - non può che far piacere.

Ho sempre sentito il richiamo, forte, dell' «*oggetto*» libro ed ancor più per gli scritti «*vetusti*».

Le vetrine delle librerie possono, a volte, attirare quasi quanto quelle che espongono splendidi gioielli.

Ed un giorno lo vidi: il ritratto di Luigi e, a fianco, quel titolo: “*Arringa in difesa del Re Luigi XVI*” e poi il nome, a me sconosciuto, di chi quell'arringa ha recitato: Raymond De Sèze.

Impossibile resistere, soprattutto alla curiosità.

Ed ecco che, dopo aver finalmente letto e soddisfatto quell'impulso che in allora mi attirò verso questo libro, tenterò di mettere - pur io - su carta le emozioni, i pensieri, le associazioni con l'epoca presente che mi hanno accompagnata nella lettura e che tramite essa si sono create.

É il 1792 e la difesa del Re si preannuncia, da subito, assai difficoltosa. Solo quattro notti per prepararla ed il giorno per esaminare i «*moltiplici*» documenti d'accusa.

Scrive De Sèze, quasi a rimarcare questa evidente disparità, che ancor oggi purtroppo nella pratica si verifica: «*ho sol consul-*

tato il mio zelo, non le mie forze». Il duro lavoro del difensore che non si risparmia: così in allora, in un momento storico di grandi cambiamenti, così anche oggi.

Chi è avvocato certamente troverà nella propria esperienza professionale il ricordo di una o più notti trascorse a legger carte, a carpire il significato dei fatti da esse documentati, a trovare l'«*argomentazione vincente*».

Il difensore De Sèze esordisce avanti la Convenzione Nazionale catturando il momento di silenzio che, credo sempre, accompagna l'inizio dell'arringa, associando ad esso un pensiero ancora attuale: «il dì della giustizia succede ai giorni di collera e di prevenzione». Avanti al giudice, quello vero *super partes*, ogni animosità dovrebbe placarsi per trovare una risposta adeguata.

È un auspicio che tutti noi serbiamo nel profondo e che ci fa sperare che chi giudica lo abbia a sentire altrettanto intensamente.

De Sèze sottolinea - per l'ultima volta - la brevità del tempo concesso alla difesa: i «*materiali immensi*» avrebbero meritato meditazione e assiduo lavoro ma così non è stato dato di avere.

Non serve a questo punto recriminare, la vita del cliente - sì speciale - esige una pronta offensiva a cui questo straordinario avvocato si appresta esponendo il suo progetto di arringa teso ad enucleare, prima, i principi giuridici applicabili al caso e poi i fatti enunciati nell'atto di accusa con un metodo tecnico-operativo, che ricalca quello classico, assolutamente condivisibile.

Egli va subito al punto: la Convenzione Nazionale, che ha stilato l'accusa contro Luigi XVI, con apposito decreto, ha deciso anche di giudicarlo e per questo è stata commessa una

gravissima violazione. La Convenzione diventa di conseguenza Giudice dell'accusa intentata e, a parere di De Sèze, non può procedere oltre. Invece si va avanti.

Si noti quale luminosa mente e favella ebbe quest'uomo che segnala a chi ha fatto la Rivoluzione per i noti tre principi, come sia errato procedere in siffatta maniera, pena il misconoscimento del diritto ad un equo processo e degli stessi valori rivoluzionari.

Ancora, continuando nella lettura, il nostro ottimo difensore si cimenta con quello che chiama uno dei più sacri diritti dell'uomo - ve n'è espresso accoglimento nella nostra Costituzione - ovvero «quello di non essere giudicato che conformemente alle leggi promulgate prima dei commessi delitti» e non secondo i principi del diritto naturale o del diritto politico.

Si ha l'impressione che “i giochi siano fatti”, ma De Sèze, come è giusto, non demorde e con certissima precisione smonta, pezzo a pezzo, la costruzione accusatoria, traballante perché fondata su interessi politici, sulla ragion di Stato, *«non sul diritto asseritamente applicato al cittadino Luigi, ma denegato poiché senza legge applicabile al caso non vi può essere giudizio, e senza giudizio non vi può essere condanna»*.

Ed ancora, in un impeto di sincerità e consapevolezza, De Sèze ammette: *«Io cerco tra voi dei Giudici e non vi trovo che degli accusatori. Voi volete pronunziare sulla sorte di Luigi e avete già palesato il vostro voto! Eppure voi l'accusate!»*.

La ricusazione, evidentemente, non è creazione del nostro tempo e duecento anni orsono il principio di imparzialità del giudice veniva denunciato pubblicamente per la sua palese violazione. Quale fulgido e negativo esempio di tale istituto ci offre

la Storia. Da lasciare ai posteri, appunto, attraverso De Sèze, estremo difensore della Costituzione, della Legge.

E non valga rammentare che Luigi non si salvò se la difesa fu sincera, genuina, leale.

Tra le tante, colpisce un'altra tipica distorsione del processo: l'aver acquisito degli elementi di prova attraverso procedure illegittime.

L'arringatore infatti lamenta ed osserva che *«quando si fa perquisizione ad un accusato, prima di suggellarne le carte se ne fa l'inventario in sua presenza: soggiungerei che senza una tale cautela sarebbe facilissimo alla nimicizia o alla malevolenza d'intrudere nel piego suggellato carte contrarie, o sottrarne le favorevoli.*

Direi in fine che, senza la sagra formalità della presenza dell'accusato all'inventario delle scritture trovate nel suo domicilio, l'onore e la libertà d'ogni Cittadino sarebbero esposti ogni giorno al più imminente pericolo».

Luigi, non più Re ma neppure Cittadino. Per lui non valgono le più elementari norme garantistiche. Quale somma frustrazione dev'esser stata per De Sèze, patrocinatore dato a Luigi *«dall'umanità e dalla legge»* pronto a presentare una difesa approvata dal cuore, a soffrire per essa, senza esser sterilmente supplici avanti a chi ha il potere di decidere.

La difesa dettata dal cuore dunque deve sempre guidare l'avvocato poiché l'intimo sentire non può sbagliare.

Vos oro iudices, ut in sententiis ferendis quod sentiatis id audeatis (Cicerone, Pro Milone, § 105).

LA LIBERTÀ DELLA DIFESA

ETTORE RANDAZZO

Non credo che di fronte a un'arringa storica, e non solo per le circostanze obiettivamente "fortunate" in cui fu pronunciata, abbia senso esibirsi in un commento, più o meno sagace o banale. Raymond de Sèze, avvocato e figlio di avvocato, è divenuto un personaggio di tutto rispetto per quel che ha detto e per come l'ha detto, non solo per la regale qualità del suo sciagurato assistito. Della sua difesa appassionata, a tratti logicamente stringente, implacabile, hanno celebrato le lodi in tanti, in tanti le celebreranno ancora. E colleghi illustri lo fanno splendidamente in questa stessa pubblicazione. Non credo, dunque, che un altro commento sia di qualche utilità ad alcuno. Quel che ragionevolmente penso di poter qui comunicare è solamente la sensazione, l'emozione, ad essere franco lo scompiglio, che la lettura di queste pagine così palpitanti mi ha causato.

La ragione è semplice, ovvia: chi, come me, adora la sua affascinante funzione non può che immedesimarsi nelle sofferenze di chi, seppure due secoli addietro e in una situazione ambientale sperabilmente oggi irripetibile, ha "vissuto" un ruolo difensivo così intenso. Sì, vissuto: che l'avvocato soffre, si impegna, gioisce e si esalta nel vivere un processo non routinario (ammesso che la routine abbia spazio nella insopprimibile varietà delle vicende dei giudizi e dei sentimenti umani).

E' poi tanto diversa la causa pregiudizialmente perduta di de Sèze dalle tante cause già decise, che - non per questo meno vivacemente - difendiamo noi? Da quelle in cui "*il dì della giustizia*" non succede affatto "*ai giorni di collera e di prevenzione*"? E' la sordità di quei giudici-accusatori maggiore (e peggiore) della indisponibilità a sentire le nostre ragioni con cui dobbiamo confrontarci, non proprio raramente? e quanto la difesa d'ufficio, istituto irrinunciabile della più essenziale civiltà giuridica, ha beneficiato del progresso?

Certi richiami a principi elementari di buon senso, prima ancora che di diritto, ci sembrano poi così lontani e ormai superati dalla armonia giuridica di cui fruiamo affacciandoci al terzo millennio?

Una profonda amarezza mista a irritazione mi impedisce di dare una risposta a simili interrogativi, che purtroppo mi sembrano persino banali nella loro retoricità. Mi illudo romanticamente che dipenda anche dal fatto, per quanto qui si rileva più contingente che campanilistico, che nella mia città venticinque secoli addietro la cultura greca si estendeva ad una raffinatezza giudiziaria, la quale - se si eccettua qualche "intemperanza" tipica di quei tempi - per tanti versi non aveva molto da invidiare al nostro rovinoso rito penale.

Evito di impelagarmi in ardimentose comparazioni tra sistemi processuali così distanti, e inseriti in contesti socio-culturali così diversi. Ma ricordo che i primi retori, Corace e Tisia, erano siracusani come me, e (perciò?) credo molto in un loro contributo, districandosi tra un tiranno e l'altro, alla insemminazione dei germi della difesa moderna.

Una difesa, che per de Sèze come per Demostene, per Cicerone come per De Marsico, ma anche per il più umile degli avvocati, è spesso una sfida della nostra libertà alla altrui grettezza, un fiero e indomito atto d'accusa. Contro l'inciviltà, non solo giuridica, di qualche usurpatore della legalità; contro l'ignavia, la sopraffazione, il sopruso, ma anche contro la superficialità e l'indifferenza.

De Sèze dichiara di avere adempiuto a “*un dovere sacro*”; e si esalta sottolineando fieramente: “Cittadini, io vi parlo qui con la schiettezza d'un uomo libero. Io cerco tra voi del Giudici, e non vi trovo che degli accusatori”. Poi lancia un monito finale: “*Mi arresto in faccia alla storia. Pensate ch'essa giudicherà il vostro giudizio, e che il giudizio di lei sarà quello dei secoli*”.

Luigi XVI fu giustiziato. Ma il Difensore ha vinto.

AVVOCATI, UOMINI LIBERI

FRANCO LUIGISATTA

A distanza di duecento anni la arringa del de Seze in difesa di Luigi XVI ripropone sorprendentemente temi di scottante attualità, specialmente se riportati alla situazione processuale italiana; è come se il tempo si fosse fermato, se l'illuminismo non fosse esistito, se i germi della grande rivoluzione, pur contrassegnata, nel suo atto di nascita, da sanguinose ingiustizie, non avessero prodotto frutti.

L'angosciosa sensazione di celebrare un inutile rito sacrificale, che de Sèze comunica, pur con abili mascheramenti oratori, all'assemblea dei giudici è, quasi sempre, la sensazione di ogni penalista italiano al giorno d'oggi. La avvilita discrasia tra la apparente maestà delle forme (*“tempio della libertà è pur quello dell'imparzialità prescritta dalla legge”*) e la triste realtà di un giudizio in cui la prevenzione del giudice se e la inferiorità dei mezzi difensivi annullano ogni sacramentale proclama di equilibrio è la medesima che ognuno di noi, a fronte degli impegni più solenni e gravosi, quotidianamente avverte.

La brevità del tempo concesso alla difesa a fronte della vastità del materiale accusatorio raccolto a proprio agio dall'inquisitore la difficoltà di conciliare lo studio della causa con i *“necessari trattenimenti con l'accusato”*, il timore che per le *“forzate omissioni nostre ne soffra la causa”* dell'assistito sono lo specchio

della sostanziale inferiorità in cui la difesa tuttora versa.

Ma più ancora quel grido disperato, quella invocazione ansiosa di un giudice equanime e distaccato, al di sopra delle parti ed indifferente alle sorti della accusa e della difesa sono gli stessi che, nelle aule e nei dibattiti, la avvocatura italiana si sforza, spesso inutilmente, di rappresentare ad una opinione pubblica distratta e troppo spesso abbacinata dal fascino mediatico dei pubblici vendicatori, i P.M. *“Io cerco tra voi dei giudici, non vi trovo che degli accusatori, voi volete pronunciare sulla sorte di Luigi, e siete voi che l'accusate; volete giudicare Luigi, ed avete già palesato il vostro voto”*.

Al di là delle mutate forme, quante volte anche noi, nella nostra quotidiana fatica, non siamo portati a pensare altrettanto e, talvolta, a palesarlo anche pubblicamente, allorché nessuna altra aspettativa di salvezza appaia all'orizzonte del nostro assistito se non quella del far saltare il tappo alla prudenza ed alla pazienza delle quali è intessuto il nostro diuturno sacrificio?

E infine, quel richiamo alla *“separazione della potestà legislatrice, esecutrice e giudiziaria, senza cui non v'ha né costituzione, né libertà”*. Un discrimine che è il fondamento stesso di ogni democrazia, e la cui inosservanza equivale al germe nefasto della dittatura.

Le bandiere della avvocatura penalistica italiana sventolano tutte nelle parole di questo avvocato francese di duecento anni fa nobile non tanto per nascita, quanto per i valori che seppe esprimere e per il coraggio che dimostrò nel difendere un uomo, colpevole soltanto di essere stato Re, indegno, per ciò stesso, di essere considerato anche un semplice cittadino.

Effettività della difesa, potenziamento della stessa, sostanziale parità delle parti pur nella loro diversità, una chimera che gli avvocati italiani sperano sempre non resti tale e rispetto alla quale si augurano sempre che spunti l'alba di un nuovo giorno.

Terzietà del giudice, suo formale e sostanziale disimpegno dalla accusa, liberazione dello stesso da ogni incrostazione inquisitrice derivante da inquinamenti del sistema (ordine al P.M. da parte del GIP di formulare la accusa, ricerca autonoma di prove d'accusa al dibattimento, sostanziale supplenza alla attività del P.M., etc.) ovvero da contiguità di cultura, di interessi e di carriera con una delle parti.

Rigorosa separazione delle carriere tra giudice e accusatori, per l'appunto, come unico mezzo per combattere quel male che portava de Sèze a trovare solo accusatori quando ansiosamente cercava dei giudici.

Invalicabile separazione dei poteri come unica salvaguardia di libertà e democrazia. Un concetto che i nostri magistrati troppo spesso dimenticano, allorché agitano lo spettro di catastrofi dinanzi al progredire della attività legislativa timidamente innovatrice in tema di giustizia o, peggio, apertamente minacciano rivolte corporative o comportamentali (le cosiddette resistenze interpretative) che si sostanziano in realtà in una ribellione alla stessa legge. Qualcosa di non molto differente da quanto de Sèze lamenta essere avvenuto ad opera della assemblea giudicante, la quale, a giudizio in corso, e constatando che non esisteva la maggioranza legale per condannare Luigi alla pena capitale, emise un *diktat* in forza del quale si stabiliva che bastava “*la maggioranza di un voto solo*” “*per la validità del giudi-*

zio ... pronunciato”.

A fonte di questo cumulo di macerie fumanti, testimoniando l'avvenuto sacrificio della stessa libertà, si staglia tuttavia la più grande e la più incontestabile delle affermazioni di de Sèze: Cittadini, io vi parlo qui con la schiettezza di un uomo libero.

La libertà dell'avvocato è l'unica dote, preziosa, che gli consente di tentare, sino all'ultimo, di far prevalere la forza della ragione rispetto alla ragione della forza. Non a caso, forse, taluni vagheggiamenti legislativi ipotizzano pubblici uffici di assistenza legale; non a caso la difesa di molti pentiti è assegnata ad avvocati che, dimentichi del valore della libertà, accettano moli subalterni alla accusa a fronte di lauti ed incontestati emolumenti pubblici. Non a caso, forse, si tenta di coartare la libertà morale di taluni avvocati, dal molo particolarmente scomodo, con una indebita confusione tra difesa dell'assistito e difesa del crimine che è foriera di “avvisi” destinati ad ottenere ... più miti consigli.

Sinché resteremo come de Sèze uomini liberi, resterà viva la speranza di una giustizia che è tale solo se risulta sintesi equilibrata e serena di una tesi di accusa e di una antitesi difensiva liberamente e compiutamente espressa. Potremo, allora, con lui, dire serenamente: mi arresto in faccia alla storia. Essa giudicherà il vostro giudizio, e il giudizio di lei sarà quello dei secoli.

SOMMARIO

ARRINGA IN DIFESA DEL RELUI GIXVI.....	1
FABRIZIO CORBI.....	55
VINCENZO NICO D'ASCOLA.....	58
EMANUELE FRAGASSO JR.....	68
GIUSEPPE FRIGO.....	93
NICCOLÒ GHEDINI.....	113
PIERO LONGO.....	122
GAETANO PECORELLA.....	125
PAOLA RUBINI.....	128
ETTORE RANDAZZO.....	132
FRANCO LUIGI SATTA.....	135

*Raymond de Sèze nacque a Bordeaux il 26 settembre del 1748,
morì a Parigi il 2 maggio 1828.*

*Figlio di un avvocato iniziò la professione forense nella città natale
raggiungendo, in breve, chiara fama tanto da essere chiamato a
Parigi dove si distinse in molteplici processi.*

*Massima notorietà ricevette quale difensore di Luigi XVI ove si
segnalò anche per il coraggio.*

*Durante il periodo del Terrore soffrì un periodo di carcerazione.
Successivamente con l'avvento della Restaurazione
fu nominato conte e ammesso all'Accademia francese.*